



Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento Garanzie e Contenzioso
Ufficio Garanzie

Massimario Delibere CSP

Legge 22 Febbraio 2000, n. 28

**"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie
e per la comunicazione politica"**

Aggiornamento anni 2002 – 2004

nel testo coordinato con l'implementazione anni 2000 - 2001

vol. II

A cura di avv. Antonietta Polcaro
Funzionario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

La presente versione del “Massimario delle Delibere della Commissione per i servizi e i prodotti in materia di “par condicio” – Legge 22 febbraio 2000, n. 28” è la terza in ordine di stesura, aggiornando l’analisi delle decisioni assunte nell’arco temporale che va dall’anno 2002 fino a tutto il 2004, riferendosi sia a periodi interessati da competizioni elettorali, che a periodi c.d. “ordinari” per complessive 278 delibere..

Si va, pertanto, ad integrare con le precedenti attività di estrapolazione delle “massime” in materia di “par condicio”, alla prima relativa al periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge fino al mese di giugno 2000 (n. 205 delibere), e alla successiva implementazione, che interessa la seconda metà dell’anno 2000 fino a tutto il 2001 (n. 189 delibere).

*Nel complesso l’analisi si riferisce all’attività deliberativa della Commissione per i Servizi e i Prodotti svolta negli anni 2000 – 2004 per un totale di n. **672 delibere**.*

Questa terza edizione rappresenta il secondo aggiornamento del Massimario e viene riprodotta nella versione coordinata con la prima implementazione (2000 – 2001), della quale, per esigenze di continuità, condivide l’articolazione, sia per l’impostazione, che mira a realizzare un prodotto più agevole, organico e sistematico, sotto il profilo della consultazione, in quanto vengono riportate, all’interno di ciascun articolo, le singole delibere raggruppate per problematiche e riferimenti normativi, sia per i contenuti, in quanto, attraverso la visualizzazione dei dispositivi, si annoverano nuovi “precedenti”, soprattutto in tema di comunicazione istituzionale (articolo 9) e di informazione politica (articolo 5).

Questo approfondimento soddisfa, quindi, non solo esigenze di carattere temporale, al fine di considerare nel tempo l’attività deliberativa della Commissione, quanto piuttosto persegue la funzione di analizzare gli aspetti giuridici peculiari delle motivazioni a sostegno dell’attività medesima rispetto alle fattispecie concrete, che, di volta in volta, sono state valutate, arricchendosi di ulteriori e significativi orientamenti ed indirizzi giurisprudenziali.

Antonietta Polcaro

LEGENDA

NORMATIVA

Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2002.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 292 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1993.

Legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 marzo 1993.

Legge 4 aprile 1956 n. 212, recante “*Norme per la disciplina della campagna elettorale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 dell’11 aprile 1956.

Legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 18 novembre 2003.

REGOLAMENTI

ANNO 2000

Delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1 luglio 2000.

Delibera della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000, recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1 luglio 2000.

Delibera n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000*”.

ANNO 2001

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23 marzo 2001, recante *“Provvedimento attuativo della legge n. 28/00 circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2001.

Delibera n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2001.

Delibera n. 254/01/CSP del 28 marzo 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30 marzo 2001.

Delibera n. 389/01/CSP dell'11 maggio 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2001.

Delibera n. 390/01/CSP dell'11 maggio 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del presidente della regione siciliana e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 18 maggio 2001.

Delibera n. 539/01/CSP del 7 agosto 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2001.

Delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino Alto - Adige, fissate per il giorno 25 novembre 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 18 ottobre 2001.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 ottobre 2001, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per*

l'elezione del presidente e della giunta della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2001.

Delibera n. 570/01/CSP del 10 ottobre 2001, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2001.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 ottobre 2001, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino – Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 18 ottobre 2001.

ANNO 2002

Delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2002.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 27 marzo 2002, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio e il giorno 26 maggio 2002”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2002.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15 maggio 2002, recante *“Disciplina sulle tribune politiche tematiche”*.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, recante *“Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 2002.

ANNO 2003

Delibera n. 79/03/CSP dell'8 aprile 2003, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 18 aprile 2003.

Delibera n. 80/03/CSP dell'8 aprile 2003, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle*

campagne per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2003.

Delibera n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto, indetti per il giorno 15 giugno 2003"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 15 aprile 2003.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'8 aprile 2003, recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l'elezione del Presidente e della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fissate per il giorno 8 giugno 2003"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 22 aprile 2003.

Delibera n. 183/03/CSP del 30 luglio 2003, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, componenti il Consiglio della Regione Trentino – Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 204 del 3 settembre 2003.

Deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 aprile 2003, recante *"Disposizioni sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, modificate dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2003"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6 novembre 2003.

ANNO 2004

Delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004, recante *"Attuazione dell'articolo 11 – quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*.

Delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004.

Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004, recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004.

Delibera n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004.

Delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004.

Delibera n. 234/04/CSP del 16 settembre 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati in sette collegi uninominali, fissate per il giorno 24 ottobre 2004*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 21 settembre 2004.

INDICE SOMMARIO

▪ **LEGGE N. 28/00**

CAPO I <i>Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>
--

Articolo 1	<i>Finalità e ambito di applicazione</i>	pag. 2
Articolo 2	<i>Comunicazione politica radiotelevisiva</i>	pag. 5
Articolo 3	<i>Messaggi politici autogestiti</i>	pag. 12
Articolo 4	<i>Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale</i>	pag. 21
Articolo 5	<i>Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi</i>	pag. 32
Articolo 6	<i>Imprese radiofoniche di partiti politici</i>	pag. 62
Articolo 7	<i>Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici</i>	pag. 64
Articolo 8	<i>Sondaggi politici ed elettorali</i>	pag. 70
Articolo 9	<i>Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione</i>	pag. 95

Articolo 10 <i>Provvedimenti e sanzioni</i>	pag. 106
Articolo 11 <i>Obblighi di comunicazione</i>	pag. 146

CAPO II <i>Disposizioni particolari per le emittenti locali</i>
--

Articolo 11 - bis <i>Ambito di applicazione</i>	pag. 148
Articolo 11 - ter <i>Definizioni</i>	pag. 148
Articolo 11 - quater <i>Tutela del pluralismo</i>	pag. 148
Articolo 11 - quinquies <i>Vigilanza e poteri dell’Autorità</i>	pag. 150
Articolo 11 – sexies <i>Norme regolamentari e attuative dell’Autorità</i>	pag. 151
Articolo 11 - septies <i>Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali</i>	pag. 151

CAPO III <i>Disposizioni finali</i>
--

Articolo 12 <i>Copertura finanziaria</i>	pag. 153
Articolo 13 <i>Abrogazione di norme</i>	pag. 153
Articolo 14 <i>Entrata in vigore</i>	pag. 153
▪ INDICE CRONOLOGICO	pag. 154
▪ INDICE ANALITICO	pag. 207

CAPO I

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

1. Presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della legge n. 28/00 – Comunicazione politica e comunicazione istituzionale.

Delibera n. 652/00/CSP del 21 dicembre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto dell'on. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del Movimento politico "Forza Italia", pervenuto in data 27 novembre 2000 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 150/00 (richiesta di inibitoria della diffusione di alcuni spot, quali il messaggio predisposto dal Governo sulle agevolazioni alle famiglie e i tre messaggi del Ministero del Lavoro sul tema della sicurezza) – Forme di comunicazione istituzionale sulla base della **legge n. 150/00: assenza** di poteri di applicazione, da parte dell'Autorità, di **misure inibitorie** nei confronti del Governo, quale organo costituzionale – Riproposizione dell'esposto per verificare la riconducibilità di detti messaggi sotto il profilo della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - Profilo soggettivo: **non riconducibilità** del Governo e del Ministero del Lavoro nei soggetti politici – Profilo oggettivo: contenuto dei messaggi in questione non annoverato nella comunicazione politica: assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della legge n. 28/00 – **Declaratoria di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 467/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti presentati dal Sig. Raffaele Ambrosca, Sindaco Protempore del Comune di Cancellò Arnone (CE) e candidato nel rinnovo del Consiglio Comunale e nell'elezione del Sindaco, trasmessi dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria in data 7, 8, 9 e 11 maggio 2001, nei confronti della Società Editoriale Corriere S.r.L. (quotidiano "Il Corriere di Caserta") e

della Dossier società cooperativa giornalistica a r.l. (quotidiano "Il Giornale di Caserta"), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **254/01/CSP** e della legge n. 515/93 - (articoli aventi ad oggetto episodi di cronaca e valutazioni politiche dell'amministrazione in carica, lesivi dell'onore e del decoro della carica istituzionale ricoperta dal denunciante e dal partito di appartenenza, e a favore dei politici concorrenti) – Riconducibilità degli articoli alla responsabilità dei firmatari o del direttore della testata nella cronaca giornalistica – Fattispecie non lesive della parità di accesso ai mezzi di informazione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti – **Collegamento** con delibera n. 384/01/CSP.

Elemento di differenziazione tra le forme di comunicazione è il contenuto, che, unitamente alla funzionalizzazione delle stesse (politico – elettorale ed informativo – illustrativo) connotano, rispettivamente, la fattispecie della comunicazione politica di cui alla legge n. 28/00, e quella della comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/00.

L'onorabilità e la professionalità, anche se oggetto della cronaca giornalistica durante una competizione elettorale, sono espressioni del bene giuridico della personalità e non dell'informazione, la cui tutela è demandata a specifiche disposizioni valutabili sotto il profilo penale e civile, stante la riferibilità degli articoli di stampa ai firmatari, ovvero, in mancanza, al direttore della testata.

ARTICOLO 2

Art. 2.*(Comunicazione politica radiotelevisiva)*

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

1. Obbligatorietà dell'offerta di spazi di comunicazione politica radiotelevisiva: prima applicazione della legge n. 28/00 e delle relative disposizioni di attuazione.

Delibera n. 476/00/CSP del 5 ottobre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 27 luglio 2000 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. - **Delibera n. 479/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 27 luglio 2000 nei confronti della società Beta Television S.p.A. (emittente televisiva TMC 2) - **Delibera n. 480/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 21 settembre 2000 nei confronti della società TV Internazionale S.p.A. (emittente televisiva TMC) – Richieste dell'invio dei calendari relativi ai programmi di comunicazione politica, nonché alla collocazione nei palinsesti dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti – Mancato riscontro di una programmazione in rispetto alla previsione normativa (legge n. 28/00 e delibera n. **200/00/CSP**) – Inosservanza dell'obbligo dell'offerta di spazi di comunicazione politica per concessionarie televisive nazionali – **Provvedimenti** avente ad oggetto il **ripristino** per realizzare programmi di comunicazione politica con la precisazione delle modalità attuative e delle misure poste in essere, e tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratta l'inosservanza della normativa.

La posizione giuridica di cui sono titolari i soggetti legittimati ai sensi della legge n. 28/00 in ordine all'accesso alla comunicazione politica è di diritto soggettivo rispetto al quale le concessionarie radiotelevisive nazionali sono obbligate all'offerta degli spazi gratuiti di partecipazione.

Corollario di siffatto obbligo è la garanzia dell'imparzialità e dell'equità, valori questi che attengono al “corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico”, secondo il “canone della pari opportunità” (cfr. da ultimo Corte Costituzionale n. 155/02 e Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003).

2. Contenuto della comunicazione politica.

a. in rapporto alla libertà di manifestazione del pensiero.

Delibera n. 359/01/CSP del 4 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Emma Bonino pervenuto in data 1 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Uno (programma “125 milioni di caz..ate del 26 aprile 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: programma dai caratteri e contenuti né informativi, né di comunicazione politica: trattazione di temi di rilevanza sociale, di attualità e di critica a questioni di cronaca, che non concernono aspetti politici e non attengono a scadenze elettorali in corso - Istruttoria dell'Autorità: accertamento della qualificazione della trasmissione in termini di programma di intrattenimento - **Provvedimento di archiviazione** degli atti e

trasmissione della **delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza – Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio per l'annullamento del citato provvedimento da parte della Lista denunciante.

La trattazione in video di tematiche a contenuto sociale non riconducibili ad argomenti elettorali in programmi diversi dalla comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, allorquando venga utilizzata in rapporto di prevalenza rispetto all'intera connotazione della trasmissione, non assume rilevanza tale da influenzare, sia pure surrettiziamente, le libere scelte degli elettori.

b. in rapporto al carattere rilevante nell'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e differenze con l'informazione.

Delibera n. 187/02/CSP del 26 settembre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per la denuncia a firma dell'On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, pervenuta in data 13 agosto 2002 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Due (programma “Onorevole Vee J – Fuori Camera” nel periodo tra l'8 luglio e il 12 agosto 2002) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP** e del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 (asserita lesione ai danni della Lista Bonino della parità di accesso ai mezzi di informazione in un programma di comunicazione politica, recante costante riferimento ai programmi politici dei soggetti politici intervistati) - Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: programma riconducibile all'area dell'informazione socio

– culturale nella quale non è applicabile, in caso di partecipazione di soggetti politici, il criterio aritmetico di parità di trattamento fra diversi soggetti – Preannunciata trasmissione di una puntata del programma con la partecipazione della Lista esponente – Provvedimento Presidenziale adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di rinvio di ogni decisione a data successiva a tale puntata - Ulteriore denuncia della Lista in data 17 settembre 2002 per l'esclusione della medesima dalla partecipazione al programma in questione, vista l'irritualità dell'invito proveniente da una società sconosciuta (tale Match Music, produttrice del format del programma), senza riscontro positivo – Accertamento: qualificazione del programma a contenuto informativo e di intrattenimento per le tematiche di spiccato interesse per i giovani sviluppate attraverso la partecipazione di soggetti politici i quali rispondono a domande di vario genere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti per le asserite violazioni e **trasmissione della delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Il provvedimento Presidenziale e la deliberazione dell'Organo Collegiale determinano un procedimento a fattispecie complessa.

Oltre alla previsione tassativa delle fattispecie di comunicazione politica, il legislatore ha previsto un ulteriore “genus”, individuato nelle trasmissioni in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

La qualificazione della trasmissione in tali termini si desume in rapporto alla fattispecie in concreto, alla struttura e ai temi trattati: pertanto, la partecipazione del soggetto politico che espone le proprie opinioni in una trasmissione non depone a favore della comunicazione politica se, rispetto a tutto il contesto del programma, il fatto politico acquista un valore marginale e non prevalente.

3. Comunicazione politica, criterio di ripartizione degli spazi nelle tribune politiche tematiche e principio di equità.

Delibera n. 219/02/CSP del 7 novembre 2002 e Delibera n. 52/03/CSP del 19 marzo 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per le denunce a firma dell’On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) - pervenute la prima in data 1° ottobre 2002, la seconda in data 27 dicembre 2002 - nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP** e del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 (asserite lesioni ai danni della Lista Bonino della parità di accesso ai mezzi di informazione rispettivamente nel primo caso quanto alla tribuna politica tematica “Sviluppo sostenibile” - periodo tra il 13 e il 22 settembre 2002 - e nel secondo caso relativamente alla tribuna politica tematica “Iniziativa legislative sull’ammnistia e l’indulto” - periodo tra il 13 e il 20 dicembre 2002) per l’erronea applicazione del criterio di ripartizione dei tempi, con violazione del principio di parità di condizioni tra soggetti politici rappresentanti al Parlamento europeo e quelli rappresentanti al Parlamento italiano - Richieste di controdeduzioni – Memorie difensive della concessionaria pubblica: l’utilizzazione di un criterio aggiuntivo di ponderazione - invocata dalla Lista esponente - per il calcolo della ripartizione degli spazi, a correzione del criterio proporzionale, non è prevista né dalla legge, né dai regolamenti attuativi, ma è basata sul principio della maggiore importanza del Parlamento europeo e dei suoi membri rispetto al Parlamento italiano; i termini dell’equazione utilizzati in tale ponderazione sono tra loro disomogenei, in quanto per il calcolo del tempo da attribuire nell’ipotesi di parlamentari italiani si fa riferimento alla consistenza numerica dell’assemblea di riferimento, mentre per

quello spettante ai parlamentari europei si considera non la consistenza numerica del Parlamento, ma esclusivamente il numero dei parlamentari europei eletti dagli italiani – Istruttoria: interpretazione del criterio di attribuzione degli spazi da parte della concessionaria tra i soggetti politici aventi diritto per la metà secondo il criterio paritario e per la restante metà sulla base di un criterio proporzionale – Metodo utilizzato dalla Rai relativamente al criterio proporzionale, consistente nel rapportare, per ciascun soggetto politico avente diritto, la somma dei parlamentari eletti, in rappresentanza dello stesso, nel Parlamento italiano e in quello europeo, rispetto alla somma totale dei parlamentari delle due assemblee – Verifica circa l’applicazione del criterio proporzionale: non garantita l’equivalenza degli spazi tra il Parlamento italiano e il Parlamento europeo rispetto alla consistenza di ciascuna forza politica determinata in relazione a ciascuna assemblea di riferimento, nel rapporto tra il numero dei propri rappresentanti ivi eletti rispetto al numero complessivo dei rappresentanti eleggibili dagli elettori italiani – Conseguente attribuzione alla Lista esponente di uno spazio inferiore rispetto a quello a cui aveva diritto - **Provvedimenti sanzionatori** recanti nel dispositivo la “trasmissione di spazi di comunicazione politica di contenuto analogo a quello in oggetto, finalizzati al ripristino dello squilibrio realizzato ai danni della lista esponente”- **Trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Sulla base delle disposizioni normativa e regolamentare la Commissione Parlamentare di Vigilanza approva i calendari delle trasmissioni delle tribune politiche e, in particolare, il piano delle tribune politiche tematiche inviato dalla concessionaria pubblica, giusta la deliberazione della medesima Commissione adottata in data 15 maggio 2002.

La garanzia dell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica a tutti i soggetti politici si realizza assicurando pari

condizioni, senza distinguere a seconda dell'importanza dei membri e dell'assemblea elettiva di riferimento, italiana ed europea, per cui l'applicazione del criterio proporzionale comporta l'equa ripartizione dello spazio tra le due assemblee di riferimento.

Delibera n. 238/03/CSP, n. 239/03/CSP e n. 240/03/CSP del 20 novembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per le denunce a firma dell'On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) - pervenute le prime due in data 8 luglio 2003 e 10 ottobre 2003, la terza in data 9 luglio 2003 e 10 ottobre 2003 - nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** (asserite lesioni ai danni della Lista Bonino della parità di accesso ai mezzi di informazione nelle emittenti televisive della società R.T.I. S.p.A. – rispettivamente Canale 5, Italia 1 e Rete 4 - le quali hanno trasmesso il programma di comunicazione politica dal titolo "Super Partes", nel periodo aprile – settembre 2003, applicando erroneamente il criterio di ripartizione dei tempi spettanti alla Lista esponente, in quanto il calcolo riferito al consenso elettorale di ciascun soggetto politico è stato effettuato sulla base dei risultati conseguiti nella quota proporzionale delle ultime elezioni politiche del 2001 e non anche in riferimento alle elezioni per il Parlamento europeo del 1999) – Memorie della società: 1. il parametro ritenuto dai responsabili dei programmi di comunicazione politica più attendibile è rappresentato dal risultato percentuale ottenuto dai soggetti politici nelle consultazioni elettorali più recenti che hanno coinvolto l'intero corpo elettorale, unico dato certo e disponibile ai fini della determinazione del consenso elettorale dei soggetti politici; 2. dopo le elezioni politiche del 13 maggio 2001 l'assegnazione degli spazi è stata effettuata avendo riguardo ai risultati conseguiti dai soggetti politici nella quota proporzionale

della Camera dei Deputati; 3. tale criterio è quello che maggiormente garantisce i soggetti politici minori e, quindi, anche la Lista denunciante e non può essere sostituito da una media dei risultati conseguiti nelle consultazioni elettorali, europee e nazionali – Istruttorie: riunione in ciascuna delibera dei procedimenti avviati sulla base dei due distinti esposti, in considerazione dell'identità di oggetto – Verifica dei trimestri aprile – giugno e luglio – settembre: applicazione da parte delle emittenti del criterio di ripartizione proporzionale tra tutti i soggetti politici delle trasmissioni di comunicazione politica sulla base della quota proporzionale per le elezioni alla Camera dei Deputati – Accertata attribuzione del tempo di parola alla Lista esponente in misura superiore rispetto a quello spettante e conformità al criterio normativo – Provvedimenti di **archiviazioni** degli atti.

Il criterio proporzionale nel riparto degli spazi di comunicazione politica - previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 28/00 e della delibera n. 200/00/CSP - in base al quale a tutti i soggetti politici deve essere assicurata la partecipazione all'informazione e alla comunicazione politica in ragione del proprio consenso elettorale, va riferito alla più recente consultazione elettorale, interessante l'intero corpo elettorale – sia essa per il Parlamento italiano o per il Parlamento europeo – in quanto in tal modo il riparto garantisce la rappresentazione più attuale del consenso medesimo.

4. Inammissibilità dell'esposto e avvio dell'istruttoria d'ufficio.

Delibera n. 218/03/CSP dell'8 ottobre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per gli esposti a firma del Sen. Roberto Manzione, pervenuti in data 15, 21 e 27 gennaio, 4, 13, 19 e 25 febbraio, 4, 11, 19 e 25 marzo, 1°, 9, 18, 24 e 30 aprile, 30 giugno, 10, 15 e 23 luglio, 5 agosto, 10 e 24 settembre e 8 ottobre 2003 nei confronti della società Li.Ra. S.r.l. (emittente televisiva “LIRATV”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** (concessione all’On. Vincenzo De Luca, in via esclusiva e senza contraddittorio, di uno spazio televisivo nella rubrica televisiva settimanale “Linea diretta con l’On. Vincenzo De Luca”, lesivo della parità di accesso ai mezzi di informazione e dell’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, compreso il denunciante) – Istruttoria del competente Comitato regionale della Campania: intervento del Sen. Manzione a titolo personale e non in rappresentanza del soggetto politico di cui fa parte, né della coalizione di riferimento - Lamentata sperequazione tra il tempo concesso al denunciante e quello accordato all’on. De Luca non sottoposta a verifica per mancata legittimazione ad agire del Sen. Manzione – Inammissibilità degli esposti ed invito al Comitato regionale ad aprire d’ufficio l’istruttoria per verificare l’eventuale violazione dell’articolo 2, comma 1, legge n. 28/00.

La conclusione di un procedimento avviato ex parte con la declaratoria di inammissibilità - in quanto l'esponente agisce a titolo personale e non per la forza politica, soggetto collettivo di cui fa parte - non esclude l'attivazione da parte dell'Autorità dei suoi poteri d'ufficio, anche attraverso l'organo decentrato, rappresentato dal Comitato regionale per le comunicazioni.

ARTICOLO 3

Art. 3.¹

(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ~~o a pagamento~~, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. ~~Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.~~
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca ~~la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento"~~ e l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ~~Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.~~
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

¹ Le disposizioni barrate sono state abrogate per effetto della legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di emittenza locale.

1. Provvedimenti di ripristino.

a. Delibera n. 346/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 23 aprile 2001 dalla Lista Emma Bonino (a firma dell'on. Marco Pannella) nei confronti dell'emittente televisiva Tele Radio Umbria Viva per la presunta violazione dell'articolo 3, **commi 5 e 6** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – **b. Delibera n. 347/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 23 aprile 2001 dalla Lista Emma Bonino (a firma dell'on. Marco Pannella) nei confronti dell'emittente televisiva TVL TV LIBERA S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo 3, **commi 5 e 6** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (mancata trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti inviati dalla denunciante, in quanto ritenuti offensivi del comune sentimento religioso e non conformi alla impostazione morale delle emittenti) – Rilevanza dei messaggi sotto il profilo dell'**insindacabilità del contenuto**, salvi i limiti di rilevanza penale, da parte delle emittenti che hanno accettato di trasmettere messaggi autogestiti e sotto il profilo dell'accertata **lesione del principio di pari trattamento e di imparzialità nell'accesso ai mezzi di comunicazione** - **Provvedimenti** aventi ad oggetto la **trasmissione**, secondo il piano di programmazione, dei messaggi in oggetto e l'adozione di **misure** atte a **ripristinare** la parità di accesso ai mezzi di comunicazione a favore dei soggetti politici danneggiati.

Seguito procedimentale: sub a. delibera n. 555/01/CSP di trasmissione degli atti al Consiglio per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, **delibera n. 383/01/CONS di contestazione dell'inottemperanza, delibera n. 470/01/CONS di proroga del termine di**

conclusione del procedimento, delibera n. 38/02/CONS di ingiunzione al versamento di una somma pecuniaria – Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio da parte della società denunciata avverso l'ingiunzione di pagamento.

sub b. Delibera n. 573/01/CSP di trasmissione degli atti al Consiglio per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, **delibera n. 418/01/CONS di contestazione dell'inottemperanza, delibera n. 37/02/CONS di ingiunzione al versamento di una somma pecuniaria – Quietanza dell'avvenuto versamento.**

La valutazione di ordine etico alla base della condotta omissiva dell'emittente televisiva locale in ordine alla mancata trasmissione di un messaggio politico autogestito gratuito non va considerata quale scriminante in ordine alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 28/00 e della delibera n. 253/01/CSP attuativa, in quanto l'accettazione della trasmissione del messaggio politico autogestito da parte dell'emittente stessa crea nel soggetto richiedente la posizione giuridica di "diritto alla diffusione", rilevante sotto il profilo dell'attualità dell'interesse protetto.

Delibera n. 225/03/CSP del 22 ottobre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto dell'emittente "Radio NBC Rete Regione" - trasmesso con nota del Comitato per i servizi radiotelevisivi della Provincia Autonoma di Bolzano del 10 ottobre 2003 - nei confronti della società So.Svi.Co. S.r.L. (emittente televisiva locale "Videobolzano 33") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP** - (messa in onda di messaggi politici autogestiti a pagamento di durata superiore a quella consentita) – Accertamento da parte del competente Comitato: trasmissione di messaggi non conformi agli elementi indicati dalla disciplina

vigente, legislativa e regolamentare, non solo quanto alla durata, ma anche relativamente al numero complessivo, alla collocazione in appositi contenitori e alla dicitura “messaggi autogestiti a pagamento” – Adesione alla proposta del Comitato per l’irrogazione di misure ripristinatorie – **Ordinanza** di immediata **sospensione** delle trasmissioni programmate e **messa a disposizione** di **spazi** a favore dei soggetti danneggiati, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, legge n. 28/00.

La previsione degli elementi contenutistici dei messaggi politici autogestiti e delle relative modalità di trasmissione è posta a tutela dell’esigenza della certezza e della trasparenza di queste forme di comunicazione audiovisiva, nonché della riferibilità delle stesse ai soggetti politici richiedenti.

2. Archiviazioni.

2. a. **Declaratoria di inammissibilità dell’esposto ed archiviazione per trasmissione tardiva all’Autorità della documentazione da parte del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.**

Delibera n. 436/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per **1. segnalazioni** dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise trasmesse con nota del Co.Re.Rat. Abruzzo pervenuta in data 12 maggio 2001 nei confronti della società Clarena S.r.L. (emittente televisiva Videosse) per la presunta violazione dell’articolo 3 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** (quanto a **durata**: trasmissione, da parte del candidato, di messaggi autogestiti a pagamento di quattordici e dodici secondi, nella seconda e terza fascia e a **numero**: messaggi autogestiti gratuiti trasmessi nella quinta e sesta fascia, irradiati nella stessa giornata e per conto di un

solo candidato) e **2. esposto** pervenuto in data 21 maggio 2001 da parte della società Onda TV S.r.L. per la presunta violazione dello stesso articolo 3 della citata legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** da parte della medesima emittente televisiva Videosse (trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento, sia relativamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche che per il rinnovo del Consiglio comunale di Sulmona, non corrispondenti alla normativa per: **durata inferiore** al minuto o **superiore** ai tre minuti consentiti; **superamento** del numero massimo e minimo di messaggi nei contenitori; **contemporanea trasmissione** di messaggi gratuiti e a pagamento, riferiti ad entrambe le consultazioni; **trasmissione di messaggi per un solo candidato** con la scritta a pagamento per la durata di oltre quindici minuti) – **Inammissibilità dell’esposto**, in quanto non proveniente da un soggetto politico legittimato – **Trasmissione tardiva** all’Autorità della documentazione istruttoria da parte del Co.Re.Rat. Abruzzo – Molise - **Archiviazioni degli atti e richiamo al competente Co.Re.Rat.** a rispettare i tempi previsti per l’espletamento delle istruttorie e **trasmissioni** delle delibere al Co.Re.Rat. competente.

2. b. **Trasmissione tardiva all’Autorità della documentazione istruttoria: impossibilità di avviare e concludere nei tempi ordinari l’istruttoria accertativo – sanzionatoria.**

Delibera n. 507/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Sicilia trasmessa con nota del Co.Re.Rat. Sicilia, pervenuta in data 8 giugno 2001, nei confronti della società Telesud 3 S.r.L. (emittente televisiva Telesud) per la presunta violazione dell’articolo 3 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (**messa in onda** di due messaggi politici autogestiti gratuiti e di

tre messaggi autogestiti a pagamento del candidato al Senato; **presenza** di un solo messaggio politico autogestito gratuito nel contenitore dei messaggi politici; **messa in onda** di un messaggio politico non recante la dicitura “messaggio autogestito”, ma solo quella del soggetto committente).

Delibera n. 508/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Sicilia trasmessa con nota del Co.Re.Rat. Sicilia, pervenuta in data 8 giugno 2001, nei confronti della società T.V.S. Televisione Siracusana Color S.r.L. (emittente televisiva TVS Televisione Siracusana) per la presunta violazione dell’articolo 3 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (assenza dell’indicazione del soggetto committente in alcuni messaggi politici autogestiti ed opportunità dell’accertamento sul marchio di trasmissione Teleuno TRIS SR apparso sullo schermo ed utilizzato nel passato da una società in fallimento).

Delibera n. 554/01/CSP del 19 settembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazioni dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Abruzzo e Molise trasmesse con nota del Co.Re.Rat. Abruzzo, pervenuta in data 1 giugno 2001, nei confronti delle seguenti società: Finser “D” TV6 S.r.L. (emittente TV6), TVQ Televisione Qualità S.r.L. (emittente TVQ), T.A.R. Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.L. (emittente TAR Nuova Teleabruzzo regionale), Onda Tv S.r.L. (emittente Onda TV), SO.PR.A. Società produzioni Audiovisive Antenna 10 S.r.L. (emittente Antenna 10), Rete 8 S.r.L. (emittente Rete 8), Digital S.r.L. (emittente Telegiulia) e Teleponte di Scarpelli Fernando (emittente Teleponte) per la presunta violazione dell’articolo 3 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** (trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente).

Delibera n. 633/01/CSP dell’11 dicembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni trasmessa con nota del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, pervenuta in data 1 agosto 2001, nei confronti della società Telefriuli S.r.L. (emittente televisiva Telefriuli) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** (trasmissione per più volte di messaggi gratuiti di sostegno ai candidati nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco di Pordenone e del Presidente della Provincia di Udine).

Chiusura della campagna elettorale e decorrenza dei termini di cui all’articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212 - **Trasmissioni tardive all’Autorità** delle documentazioni istruttorie da parte dei competenti Comitati regionali ed impossibilità di avviare e concludere nei tempi ordinari le istruttorie accertative – sanzionatorie – **Provvedimenti di archiviazione degli atti, di richiamo** al rispetto dei termini e **trasmissione** delle delibere ai competenti Comitati Regionali.

2.c Adeguamento spontaneo.

Delibera n. 92/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per le segnalazioni dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni trasmesse con nota del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, pervenuta in data 25 maggio 2004, nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.L. (emittente televisiva *Telepordenone*) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** (messa in onda, nel corso della campagna per le elezioni comunali e provinciali, di vari e ripetuti messaggi autogestiti a pagamento, privi della dicitura “messaggio elettorale a pagamento” e

dell'indicazione del soggetto politico committente) – **Delibera n. 93/04/CSP del 3 giugno 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) e **Delibera n. 194/03/CSP del 16 settembre 2003** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per le segnalazioni dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni trasmesse con note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, pervenute la prima in data 25 maggio 2004, nei confronti della società Canale 55 S.r.L. (emittente televisiva *Canale 55*) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** e la seconda nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.L. (emittente televisiva *Telepordenone*) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **80/03/CSP** (messa in onda di messaggi politici autogestiti a pagamento, privi dell'indicazione del soggetto politico committente) - **Delibera n. 146/04/CSP del 24 giugno 2004, Delibera n. 147/04/CSP del 24 giugno 2004 e Delibera n. 148/04/CSP del 24 giugno 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per segnalazioni dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni - trasmesse con note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia tutte in data 7 e 9 giugno 2004 - le prime due nei confronti della società Julia Comunicazioni S.r.L. (emittente televisiva *Antenna Tre Nordest Trieste*) e la terza nei confronti della società Canale 55 S.r.L. (emittente televisiva *Canale 55*) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** (messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti, nella prima ipotesi senza l'indicazione del soggetto politico committente, nelle altre due fattispecie privi dell'indicazione dei programmi politici).

dell'effettività della tutela degli interessi protetti, talune fattispecie, valutabili caso per caso, possono, tuttavia, assurgere ad indici rilevatori dell'interpretazione della normativa stessa in ordine al rapporto di correlazione tra i messaggi e la loro durata, tra i requisiti richiesti dalla norma per la messa in onda e i contenitori, nonché quanto alla prescritta indicazione del committente, in termini tali da ricostruire il processo della motivata esposizione di un programma ovvero di un'opinione politica nell'ambito del c.d. pluralismo informativo.

Depongono, peraltro, a favore dell'archiviazione degli atti per insussistenza delle violazioni di cui all'articolo 11 – quater, comma 3, legge n. 28/00 - nel testo novellato dal codice di autoregolamentazione - le ipotesi di sanatoria da parte delle emittenti televisive locali relativamente all'intenzione di rettificare i messaggi a seguito delle riscontrate violazioni.

Nell'ambito di un'istruttoria non completa, ovvero non avviata secondo i tempi procedurali che la legge n. 28/00 e le sue disposizioni di attuazione pongono a garanzia

3. Messaggi politici autogestiti gratuiti, obbligatorietà dell'offerta e principio della parità di accesso.

Delibera n. 154/02/CSP del 25 luglio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Pilati – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), a firma dell'On. Marco Pannella, pervenuta in data 22 luglio 2002, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000 (lesione ai danni della Lista Bonino, nel periodo dal 1° luglio al 13 luglio 2002, della parità di accesso ai mezzi di informazione su tutte e tre le reti televisive e radiofoniche della concessionaria pubblica per la tardività ed inferiorità del numero dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi rispetto a quelli richiesti) – Richiesta di controdeduzioni e memoria della concessionaria pubblica – Accertamento della fattispecie: mancata previsione normativa relativamente alla determinazione del numero minimo dei messaggi autogestiti, con fissazione della misura massima dei relativi contenitori, e del limite per lo stesso soggetto politico di un messaggio per contenitore, nonché infungibilità degli spazi tra i diversi soggetti politici - Assenza, nella fattispecie concreta, della predeterminazione degli spazi di comunicazione politica e della relativa comunicazione da parte della concessionaria pubblica ed accesso dell'Associazione denunciante per la trasmissione di messaggi politici autogestiti secondo una programmazione basata su valutazioni tecniche dell'azienda, relativamente alla compatibilità con palinsesti già approvati, secondo quanto comunicato dalla Commissione di Vigilanza – **Archiviazione** degli atti e trasmissione della delibera alla **Commissione Parlamentare di Vigilanza.**

Delibera n. 244/03/CSP del 26 novembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per l'esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), a firma dell'On. Marco Pannella, pervenuto in data 11 febbraio 2003, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002 (lesione ai danni della Lista Bonino, nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2003, della parità di accesso ai mezzi di informazione per la mancata trasmissione dei messaggi politici autogestiti richiesti, realizzandosi la trasmissione di un messaggio politico autogestito riferito alla Lista denunciante solo nell'ambito del contenitore del 31 gennaio 2003, che, in realtà, è il primo contenitore di una serie relativa al mese di febbraio 2003) – Istruttoria: applicazione del principio di obbligatorietà per la concessionaria pubblica sulla base della richiesta da parte dei soggetti politici aventi diritto e durata dei messaggi politici autogestiti per un tempo pari al quarto del totale dei programmi di comunicazione politica – Elaborazione da parte della Commissione parlamentare di Vigilanza dello schema del primo ciclo di trasmissioni di comunicazione politica, necessaria per definire i messaggi, solo a partire dal 4 febbraio 2003 – Predisposizione, da parte della concessionaria, del calendario dei messaggi richiesti, previamente inviato alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, a partire dal 31 gennaio 2003 – Trasmissione del messaggio del soggetto politico richiedente in data 1° febbraio 2003, con uno slittamento di pochi minuti, appartenendo al contenitore del mese di gennaio: accettazione da parte dell'Associazione esponente – **Archiviazione** degli atti e trasmissione della delibera alla **Commissione Parlamentare di Vigilanza.**

La mancata previsione normativa di un numero obbligatorio minimo di messaggi politici autogestiti non può essere colmata dalla determinazione del richiedente nel rispetto della parità di accesso alla comunicazione politica tra i diversi soggetti politici.

Acquista, invece, valore sostitutivo dell'assenza di determinazioni in merito alla programmazione della comunicazione politica - necessarie per l'articolazione dei palinsesti delle tribune e, conseguentemente, dei messaggi politici autogestiti - la previsione di appositi contenitori, sia televisivi che radiofonici, secondo criteri temporanei assunti sulla base di una programmazione compatibile con palinsesti già approvati.

4. Messaggi politici autogestiti gratuiti e potere della Commissione parlamentare di Vigilanza.

Delibera n. 206/02/CSP del 9 ottobre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), a firma dell'On. Marco Pannella, pervenuta in data 11 settembre 2002, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000 (lesione ai danni della Lista Bonino, nel periodo dal 1° al 31 agosto 2002, della parità di accesso ai mezzi di informazione per l'illegittima esclusione nell'assegnazione dei messaggi autogestiti) - Richiesta di controdeduzioni e memoria della concessionaria pubblica –

Accertamento della fattispecie: necessità di pianificare le tribune politiche tematiche per calcolare il tempo riservato ai messaggi che non possono superare, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 28/00, il 25% dell'effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica – Esigenza di mettere a regime, a decorrere dal mese di settembre, la procedura prevista dalla deliberazione del 21 giugno 2000 - Riunione del 24 luglio 2002 della Commissione Parlamentare di Vigilanza: invito alla Rai – sulla base di quanto disposto dalla delibera sulle tribune politiche tematiche - a trasmettere entro il mese di luglio la predisposizione per gli spazi delle tribune politiche tematiche, e anche la pianificazione dei contenitori dei messaggi per il mese di settembre; valutazione secondo cui, per il mese di agosto, similmente a quanto avviene per i programmi dell'accesso, si prevede una sospensione dei messaggi radiotelevisivi autogestiti, per cui è ingiustificato l'accoglimento della richiesta del denunciante; approvazione da parte della medesima Commissione della pianificazione proposta dalla concessionaria pubblica relativamente alle tribune politiche tematiche a diffusione nazionale per il mese di settembre e ai contenitori dei messaggi televisivi autogestiti per lo stesso mese – Condotta della Rai che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, legge n. 28/00 rispetto alla deliberazione di far partire i messaggi dal mese di settembre – Insussistenza dell'asserita violazione - **Archiviazione** degli atti.

In base al riparto di attribuzioni ex articolo 3, comma 8, della legge n. 28/00, la Commissione Parlamentare di Vigilanza esercita un potere di natura regolamentare, integrativo – attuativo, in quanto adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di messaggi politici autogestiti: pertanto, rischia di determinare una vera e propria condizione di privilegio, nell'ambito dell'obbligo di offerta dei messaggi autogestiti per le emittenti

radiofoniche e televisive nazionali sulla base della richiesta dei soggetti politici aventi diritto, la trasmissione di messaggi da parte di un solo soggetto politico.

5. Messaggi politici autogestiti gratuiti e parità di trattamento dei soggetti politici nell'accesso ai mezzi di informazione.

Delibera n. 39/03/CSP del 26 febbraio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), a firma dell'On. Marco Pannella, pervenuto in data 16 dicembre 2002, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000 (lesione ai danni della Lista Bonino, nella notte tra il 6 e 7 dicembre 2002, della parità di accesso ai mezzi di informazione, in quanto è stato mandato in onda un contenitore di messaggi politici autogestiti gratuiti il quale prevedeva due messaggi - dei quali uno appartenente all'esponente - invertiti rispetto all'ordine della programmazione) - Richiesta di controdeduzioni e memoria della concessionaria pubblica – Istruttoria: invio da parte della concessionaria pubblica, ai soggetti politici aventi diritto, dei calendari dei messaggi politici autogestiti televisivi per il mese successivo di dicembre con relativa collocazione nel palinsesto nell'ordine attribuito sulla base delle richieste pervenute – Imputazione dell'inversione dell'ordine programmato a disguidi di carattere tecnico - – Insussistenza di una sostanziale lesione nei confronti della Lista denunciante: **Archiviazione** degli atti e **trasmissione della delibera** alla Commissione parlamentare di Vigilanza per ogni opportuna valutazione, anche ai fini di quanto previsto dal citato

articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della delibera 21 giugno 2000.

Nel rapporto tra l'offerta degli spazi nei messaggi politici autogestiti e il rispetto della parità di trattamento tra i soggetti politici aventi diritto, il sorteggio previsto per legge (articolo 3, comma 6, legge n. 28/00) rappresenta il criterio per l'assegnazione degli spazi dei messaggi politici autogestiti gratuiti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Al fine di riequilibrare eventuali disparità di trattamento cui il sorteggio medesimo potrebbe dar luogo interviene la Commissione Parlamentare di Vigilanza con una specifica competenza nel fissare i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori per il mese successivo.

Eventi di natura puramente casuale (nella specie l'inversione dell'ordine programmato) non ascrivibili alla condotta della concessionaria non incidono sull'accesso al mezzo di informazione stante, comunque, l'attribuzione dello spazio in seguito alla richiesta effettuata dal soggetto politico.

ARTICOLO 4

Art. 4.¹

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

¹ Le disposizioni barrate sono state abrogate per effetto della legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di emittenza locale.

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale

organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

~~6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera e), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.~~

~~7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.~~

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

1. Periodo elettorale: termine iniziale dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e rifiuto dell'esponente.

Delibera n. 431/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell'on. Roberto Rosso, candidato alla carica di Sindaco di Torino, pervenuto in data 23 maggio 2001 nei confronti dell'emittente televisiva locale Videogruppo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (trasmissioni di comunicazione politica dal titolo “*Tempo scaduto*” del 9 marzo 2001 e del 18 maggio 2001 *alle quali l'esponente non è stato posto in grado di intervenire*) – Istruttoria sommaria del Co.Re.rat. Piemonte: non riconducibilità della trasmissione del 9 marzo 2001 all'interno del periodo elettorale – Mancata irradiazione, da parte dell'emittente, della trasmissione del 18 maggio 2001 a causa del rifiuto dell'esponente – Insussistenza delle asserite violazioni - **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La presenza di una circostanza “scriminante”, consistente nella mancata assoggettabilità della trasmissione al periodo relativo alla competizione elettorale, a supporto della motivazione del provvedimento da adottare, dà luogo alla declaratoria di archiviazione degli atti.

Non incide sul rispetto della parità di condizioni e dell'obbligatorietà dell'offerta, in costanza dell'ordinarietà della programmazione editoriale nei periodi non elettorali, il rifiuto a partecipare ad una trasmissione di comunicazione politica, in quanto può interpretarsi in via estensiva la disposizione prevista in tema di programmazione della concessionaria pubblica, secondo cui “l'eventuale rinuncia

di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia” (art. 4, terzo comma, lettera g), del regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000).

2. Principio di parità nell'accesso ai mezzi di comunicazione e garanzia del contraddittorio.

a. Elementi strutturali della comunicazione politica e mancata partecipazione al programma dell'avente diritto.

- per impossibilità a partecipare alla trasmissione

Delibera n. 439/01/CSP del 13 giugno 2001 (**Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella**) per esposto trasmesso dalla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Rieti, pervenuto in data 15 maggio 2001, a firma del Sig. Luciano Zerbini, candidato nel collegio senatoriale di Rieti – Lazio 2 per il partito Fronte Nazionale Sociale, nei confronti della società Rete Televisiva Reatina R.T.R. S.r.L. (emittente televisiva R.T.R.) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 253/01/CSP – (trasmissione dal titolo “*Speciale Senato*” del 10 maggio 2001, ore 21.00, alla quale hanno partecipato tutti i candidati al predetto collegio senatoriale, ad

eccezione dell'esponente) – Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Rat. Lazio - Condotta successiva dell'emittente di invito a tutti i partiti politici a partecipare alla trasmissione con l'indicazione della persona designata – Materiale impossibilità del rappresentante elettorale del partito del denunciante a contattare l'esponente stesso per consentirgli di partecipare – Non imputabilità all'emittente – Conseguenziale insussistenza della violazione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

- *per rinuncia*

Delibera n. 207/02/CSP del 23 ottobre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per le segnalazioni del Comitato elettorale Avv. Antonio Carullo, a firma del candidato Antonio Carullo, pervenute in data 6 e 7 giugno 2002 nei confronti della società M.T.M. (Media per il terzo millennio) S.r.L., titolare dell'emittente televisiva "TVR Xenon" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (trasmissione dal titolo "Stasera con..." dal 4 a 7 giugno 2002, con la partecipazione del Sig. Franco Pignataro, altro candidato Sindaco nelle elezioni per il turno di ballottaggio nel Comune di Caltagirone) – Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Com. Sicilia: programmazione da parte dell'emittente di due trasmissioni articolate con il confronto tra i due candidati Sindaci, Carullo e Pignataro; messaggio autogestito del candidato Carullo in diretta su altra emittente televisiva poco prima che iniziasse il primo incontro, in cui lo stesso pubblicizzava un documento in cui comunicava la propria indisponibilità a prendere parte a confronti televisivi – Presenza in entrambe le trasmissioni programmate unicamente del candidato Pignataro – Successiva messa a disposizione a favore del rinunciante di uno spazio per l'illustrazione del programma – Adesione alla proposta di **archiviazione** del competente Comitato regionale.

Delibera n. 245/03/CSP del 26 novembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per l'esposto dell'Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino), a firma del Presidente e legale rappresentante On. Marco Pannella, pervenuto in data 17 dicembre 2002 nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** – (asserita lesione ai danni della Lista Bonino - nel periodo compreso tra il 22 novembre 2002 e il 6 dicembre 2002 - per aver irradiato la tribuna politica tematica dal titolo "Immigrazione, la legge Bossi – Fini", con esclusione della stessa dall'invito ed applicazione erronea del criterio di ripartizione dei tempi per gli altri soggetti politici aventi diritto) – Istruttoria – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: presa d'atto della rinuncia del 26 settembre 2002 da parte della Lista a partecipare a tutte le tribune tematiche, compresa quella in questione, fatta eccezione per quelle precedenti; successiva manifestazione del 7 dicembre 2002, che ha consentito alla Lista denunciante, in via del tutto eccezionale, di prendere parte alle tribune programmate dopo tale data - Accertamento: dichiarazione di rinuncia di non voler prendere parte alle tribune organizzate dalla concessionaria pubblica non circoscritta ad un periodo determinato – Efficacia esplicita dalla rinuncia fino ad una manifestazione contraria e diversa, espressa successivamente con esclusivo riferimento alla tribuna programmata nel periodo dal 13 al 20 dicembre 2002 – Carezza di interesse in ordine all'esposto in concomitanza dell'efficacia della rinuncia – Provvedimento di **archiviazione** degli atti per **inammissibilità e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza.

Nel difficile processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta "comunicazione politica" vengono individuati gli elementi strutturali che, nell'osservanza del dato testuale normativo, depongono, per la loro concreta

caratterizzazione funzionale, a favore di una determinata qualificazione giuridica, tipica e tassativa.

La pronuncia dell'Autorità, frutto dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, tiene conto, infatti, del criterio della tipizzazione della fattispecie concreta, così come si è venuto ad evidenziare nel corso dell'applicazione della norma primaria e regolamentare attuativa e in sede di analoghe decisioni adottate in precedenza.

A tal fine, alcuni elementi già enucleati dall'applicazione della normativa in esame, quali la presenza di esponenti politici di diversa provenienza in confronto tra loro, la calendarizzazione degli incontri politici per l'intero ciclo della trasmissione durante la campagna elettorale in ordine ad argomenti ritenuti di attualità, la messa in onda di schede personali sugli ospiti del programma, l'adozione del criterio della divisione paritaria tra tutti i candidati, in definitiva, l'intera articolazione del programma sono stati ritenuti utili nella direzione della funzionalizzazione a garantire il contraddittorio.

Il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione è tipico della comunicazione politica a cui si applicano i principi della parità di condizioni e dell'obbligatorietà dell'offerta, principi che l'esponente dichiara essere stati lesi nei suoi confronti.

Nelle fattispecie in esame, gli effetti della condizione di "svantaggio" in cui si trova il soggetto politico escluso in termini di negato esercizio, per così dire "materiale", della situazione giuridica di accesso al mezzo radiotelevisivo di cui è titolare, possono essere rimossi con la condotta successiva dell'emittente, riparatrice del danno subito.

D'altra parte, non sarebbe ammissibile, in via preventiva, lo strumento della inibitoria della messa in onda della trasmissione programmata considerata potenzialmente lesiva di posizioni giuridico – elettorali, in

quanto l'art. 10 della legge n. 28/00 non contempla, a tal fine, l'istituto della comunicazione politica, ma quello dei messaggi politici autogestiti e, quindi, non è suscettibile di interpretazione estensiva, stante la tipicità e la nominatività delle fattispecie previste.

Infine, l'eventuale rinuncia formalizzata per iscritto e pervenuta nella disponibilità dell'emittente destinataria è significativa della carenza di interesse in capo al soggetto politico denunciante.

b. Composizione della controversia: disponibilità dell'emittente al ripristino e cessazione della materia del contendere.

Delibera n. 440/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Carlo Sorrentino, candidato Sindaco nel Comune di Boscoreale per la coalizione di centro – sinistra, pervenuto in data 24 maggio 2001 nei confronti della Associazione Culturale Canale 3 (emittente televisiva locale "Canale 3") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (programmazione, all'interno della trasmissione del 23 maggio 2001, ore 22.30, di un *dibattito televisivo tra i candidati* degli schieramenti nella competizione amministrativa al quale era prevista la partecipazione dell'esponente, senza che fosse stata preventivamente concordata la data) – Disponibilità dell'emittente, in via compositiva, all'immediato ripristino: programmazione di un'apposita trasmissione con la partecipazione dell'esponente, in onda l'8 maggio 2001, per ripristinare l'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica in accoglimento dell'invito da parte del competente Co.Re.Rat. - Cessazione della materia del contendere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 469/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto

trasmesso dal Co.Re.Rat. della Regione Sicilia in data 11 maggio 2001, a firma del Sig. Gianni Cusumano, nei confronti della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. (emittente televisiva TRM) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione televisiva serale del 30 marzo 2001, dedicata interamente al Ministro Salvatore Cardinale, *intervistato* per oltre un'ora su temi di politica e sulla sua candidatura alle elezioni politiche per la coalizione del centro - sinistra) - **Delibera n. 408/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'on. Roberto Calderoni, pervenuto in data 7 maggio 2001, nei confronti dell'emittente televisiva locale Bergamo Tv per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione del 27 aprile 2001 alla quale il denunciante *non è stato invitato*) - Errore nella trascrizione dell'indirizzo della raccomandata mai giunta a destinazione del denunciante - **Delibera n. 509/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Salvatore Sinatra, consigliere della Provincia di Trapani, pervenuto in data 3 maggio 2001 nei confronti della società D.R.T. Divisioni Radio Televisive S.r.L. (emittente televisiva "Canale 2") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (irradiazione di un programma in data 2 maggio 2001, dalle ore 22.30 alle ore 23.05, nel quale sono state propagandate le ragioni della coalizione di centro - destra, fornendo *indicazioni di voto* agli spettatori) - Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Rat. Sicilia: accertamento della realizzazione di apposita trasmissione riparatoria - Cessazione della materia del contendere - **Provvedimento di archiviazione** degli atti e **Delibera n. 249/02/CSP del 3 dicembre 2002** (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per le segnalazioni dei consiglieri comunali di Misterbianco (CA), Signori Giaccone Giambattista, Luciano Borgi, Grasso Giuseppe ed altri - trasmesse con nota del Co.Re.Com. Sicilia del 26 luglio 2002 - nei confronti dell'emittente

televisiva locale "Telejonica - Tele 8" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (trasmissione di spazi non informativi, ma di chiara propaganda elettorale a cui partecipano soggetti istituzionali considerati quali candidati nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Misterbianco, nonché di un messaggio politico autogestito, trasmesso per più volte nella stessa giornata e privo della denominazione - Trasmissione dei programmi in questione in un periodo non interessato dalla campagna per il rinnovo del Consiglio comunale e a favore della maggioranza - Successiva messa a disposizione di spazi di comunicazione politica riservati ai capogruppo dei partiti dell'opposizione nel medesimo Comune.

Istruttorie sommarie dei competenti Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi: composizione delle controversie per l'avvenuta programmazione di trasmissioni con rappresentanti dei soggetti danneggiati - **Adeguamenti spontanei agli obblighi di legge - Provvedimenti di archiviazioni** degli atti.

Ha valenza sostanzialmente riparatoria la condotta dell'emittente, che nella programmazione di una puntata successiva a quella relativa alla accertata trasmissione lesiva del principio di parità di trattamento, preveda l'assegnazione di spazi di comunicazione politica al soggetto denunciante.

La rappresentazione del limite nel delicato processo di bilanciamento tra la libertà dell'editore radiotelevisivo di programmare la propria attività imprenditoriale e quella dell'utente - cittadino di formarsi un proprio convincimento in maniera corretta, chiara ed esaustiva, trova nella ratio legis della normativa in questione la sua articolazione.

Il criterio di esigibilità della condotta "dovuta" è dettato dalla "ragionevolezza", in omaggio al generale principio di cooperazione che è alla base della buona fede nell'adempimento dei rapporti obbligatori.

La funzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, all'interno dell'istruttoria sommaria, ha finalità accertative della presunta violazione e, nel delicato processo di raccordo degli interessi, allorquando ricorrano le condizioni per una soluzione concordata, "conciliative" in rapporto all'adeguamento spontaneo dell'emittente agli obblighi di legge.

3. Provvedimenti sanzionatori e riserva di spazi alle liste di candidati.

Delibera n. 117/02/CSP del 23 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per la segnalazione del Co.Re.Rat. Sardegna, pervenuta in data 15 maggio 2002 nei confronti della società Videolina S.p.A. (emittente televisiva "Videolina") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (messa in onda nel programma "Speciale Elezioni – Tg Videolina" del 9 maggio 2002, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, del confronto tra i candidati Sindaci del Comune di Alghero, senza la tempestiva comunicazione al Comitato regionale della collocazione della trasmissione nell'apposito contenitore con ciclo a cadenza quindicinale) – Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Rat. Sicilia - Caratterizzazione della trasmissione per la presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici: natura di comunicazione politica del programma – Riscontrata assenza della comunicazione al Comitato regionale della collocazione in palinsesto dello speciale elezioni – Accertamento della mancata destinazione di metà dello spazio da dedicare alla comunicazione politica alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale di Alghero – Adesione alla proposta del Comitato regionale di adozione del provvedimento sanzionatorio, recante, nel dispositivo, la "**trasmissione** entro il termine di chiusura del primo turno della campagna elettorale di **programmi di comunicazione politica con**

prevalente partecipazione dei soggetti politici "liste di candidati" direttamente danneggiati dalle violazioni".

Nel contemperare l'esigenza dell'assolvimento, da parte del mezzo radiotelevisivo, della funzione di interesse generale e quella di garanzia dell'accesso in condizioni di effettiva parità, viene riservata alla comunicazione politica la funzione di estrinsecare le manifestazioni di opinioni e le indicazioni di voto secondo il criterio del contraddittorio, elemento, questo che, unitamente al contingentamento, differenzia la comunicazione politica radiotelevisiva dal messaggio radiotelevisivo autogestito.

Per effetto dell'adozione della comminatoria di predisposizione degli spazi di comunicazione politica, si costituisce, nella sfera giuridica del soggetto politico leso, la situazione giuridica attiva, in ordine alla trasmissione secondo le modalità e i criteri disposti per la comunicazione politica.

Il processo di riequilibrio nella parità di condizioni passa, pertanto, attraverso la predisposizione di atti esecutivi di adempimento del provvedimento ordinatorio, che funge da atto presupposto, valutato nell'insieme della programmazione televisiva, per cui l'Autorità vigila sulla durata e sulle modalità degli interventi successivi a tutela del valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

4. Comunicazione politica, ripartizione degli spazi nei referendum e parità di trattamento.

Delibera n. 180/03/CSP, Delibera n. 181/03/CSP e Delibera n. 182/03/CSP del 30 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per le denunce a firma dell’On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) e del Comitato per il NO al referendum per l’abolizione della servitù di elettrodotto, pervenute le prime due in data 18 giugno 2003 e la terza il 19 giugno seguente nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **83/03/CSP** (attribuzione, nei programmi di comunicazione politica “Speciale referendum”, irradiati rispettivamente dall’emittente Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ed aventi ad oggetto l’illustrazione del referendum sull’abolizione della servitù coattiva di elettrodotto, di un tempo pari alla metà di quello riservato all’illustrazione dell’altro referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) – Istruttorie: equa rappresentazione nel ciclo delle tribune dedicate al referendum relativo all’abrogazione della servitù di elettrodotto, delle due posizioni, favorevole e contraria al quesito referendario, ed attribuzione della metà del tempo rispetto a quello dedicato al ciclo delle tribune sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - Inesistenza di una disposizione normativa che preveda una quantificazione paritaria dei tempi assegnati a ciascun quesito referendario – Diversificazione dei tempi assegnati sulla base della scelta editoriale della concessionaria ed insussistenza delle asserite lesioni - Provvedimenti di **archiviazione** degli atti.

Il principio della parità di trattamento tra i soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni relative a diverse competizioni elettorali referendarie si rapporta all’interesse specifico rispetto ai singoli quesiti referendari e non alla quantificazione dello spazio attribuito, ferma restando, nella composizione del palinsesto, la scelta editoriale dell’emittente televisiva che attiene ad una libera e discrezionale determinazione.

5. Comunicazione politica e partecipazione dei soggetti aventi diritto nei referendum.

Delibera n. 241/03/CSP, Delibera n. 242/03/CSP e Delibera n. 243/03/CSP del 26 novembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per le denunce a firma dell’On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) e del Comitato per il NO al referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - pervenute tutte in data 20 giugno 2003 - nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **83/03/CSP** (esclusione dei denunciati dall’accesso ai programmi di comunicazione politica “Speciale referendum” - irradiati rispettivamente dall’emittente Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ed aventi ad oggetto l’illustrazione del referendum sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - quali rappresentanti di forze politiche aventi diritto per aver comunicato la propria posizione di sostenitori dell’indicazione di andare a votare per il NO al quesito referendario, avendo preso parte, invece, alle trasmissioni solo alcuni soggetti schierati per il si o per l’astensione) – Istruttorie: equa rappresentazione nelle tribune dedicate al referendum in questione delle posizioni politiche favorevole e contraria al quesito referendario – Inesistenza

dell'obbligo a carico delle emittenti di invitare tutti i soggetti che hanno effettuato la comunicazione relativamente alla posizione sul quesito referendario, fatta eccezione per i rappresentanti del Comitato promotore – Provvedimenti di **archiviazione** degli atti.

La parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni è garantita dall'equa rappresentazione delle posizioni in cui si riconoscono, anche se i soggetti medesimi non intervengono nelle singole trasmissioni.

6. Comunicazione politica e assegnazione dello spazio per le posizioni astensionistiche nei referendum.

Delibera n. 101/03/CSP del 23 maggio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per l'esposto del Comitato Nazionale “La Giusta Causa – Stesso lavoro stessi diritti”, a firma del Presidente del Comitato Paolo Cagna Ninchi, pervenuto in data 21 maggio 2003 nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Tre) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **83/03/CSP** (assegnazione nella tribuna elettorale del 20 maggio 2003, dello spazio previsto per i “contrari al quesito referendario” ai sostenitori dell'astensione estranei ai Comitati per il No) – Accertamento: rappresentazione nella fattispecie delle due posizioni rispetto al referendum, favorevole e contraria, all'interno della quale è stata espressa l'opzione favorevole all'astensione – Orientamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza: la norma e il regolamento di attuazione ricomprendono tutte le valutazioni sul quesito referendario e le conseguenti indicazioni di voto, compresa quella diretta ad invitare i cittadini a non esprimersi sulla

questione oggetto del referendum – Interpretazione autentica da parte della Commissione di Vigilanza con apposita nota del 12 maggio 2003, secondo cui l'astensione, finalizzata al non raggiungimento del quorum di validità della consultazione, costituisce specifica articolazione di una posizione contraria al quesito – Provvedimento di **archiviazione** degli atti.

La finalità di una posizione su un quesito referendario individua la collocazione della stessa all'interno delle previste opzioni di voto, per cui la rappresentazione della posizione astensionistica nell'ambito della comunicazione politica e nelle tribune referendarie risulta legittima con imputazione al tempo di trasmissione riservato alle indicazioni di voto contrarie al referendum.

ARTICOLO 5

Art. 5.*(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)*

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

1. Principio di parità di accesso: condotta dell'emittente e cessazione della materia del contendere.

Delibera n. 534/01/CSP del 19 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Provinciale P.T. di Agrigento, pervenuto in data 28 maggio 2001, a firma dell'Avv. Giuseppe Arnone nei confronti della società Teleacras S.r.L. (emittente televisiva "Teleacras") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programmazione, per il giorno successivo alla data di presentazione dell'esposto, della replica della trasmissione dal titolo "L'Opinione", già mandata in onda ed interamente dedicata all'intervista, di circa un'ora, al senatore Calogero Sodano, ex Sindaco di Agrigento) – Trasmissione inserita all'interno di un ciclo di una rubrica settimanale di informazione – Programmazione di successive puntate con la presenza di tutti gli eletti, in Provincia di Agrigento, al Senato della Repubblica – Adozione, da parte dell'emittente, di misure idonee a ripristinare la parità di accesso ai mezzi di informazione – Cessazione della materia del contendere – **Archiviazione** degli atti.

Delibera n. 500/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Co.Re.Rat. Sicilia in data 8 giugno 2001, a firma del Sig. Arnaldo Rao, coordinatore regionale del Fronte Sociale Nazionale, nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai 3 Regione Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (mancata divulgazione di notizie relative al movimento politico dell'esponente) – Intervista successiva dell'esponente nel corso del telegiornale: trasmissione di riequilibrio – Ripristino e

cessazione della materia del contendere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 399/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dei Democratici di Sinistra di Città di Castello, sostenitori della coalizione di centro – sinistra e del candidato Sindaco, Sig.ra Fernanda Cecchini, pervenuto in data 27 aprile 2001, nei confronti dell'emittente radiotelevisiva Tevere TV, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (notiziario serale del 13 aprile 2001 in cui viene rilasciata un'intervista al candidato di un'altra lista, sostenitrice di una diversa candidatura a Sindaco, senza che alcuno spazio venga concesso alle altre coalizioni o ad esponenti di altre liste) – Istruttoria sommaria del Co.Re.Com. Umbria: programmazione nelle edizioni dei telegiornali successivi di interviste dei rappresentanti di tutte le coalizioni – Ottemperanza all'invito di ripristino - **Archiviazione** degli atti.

Delibera n. 406/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto di Ulisse Di Giacomo (vice coordinatore di Forza Italia), pervenuto in data 12 aprile 2001, nei confronti della società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva in ambito locale TVI Teleisernia) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 14 della delibera n. **253/01/CSP** – (trasmissione in data 11 aprile 2001, alle ore 7.00, del programma "La rassegna stampa di Teleisernia", nell'ambito della quale la conduttrice avrebbe effettuato, con enfasi, una selezione ed illustrazione di alcuni articoli, pubblicati sulla stampa locale, relativi alle candidature alla Camera dei Deputati nel Collegio di Isernia, fornendo, anche indirettamente, indicazioni di voto ed influenzando, anche in modo surrettizio ed allusivo le libere scelte degli elettori – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente in questione: corrispondenza della trasmissione

all'esercizio del diritto di cronaca - Natura della rassegna stampa: programma di informazione legato all'attualità della cronaca, concernente anche questioni relative alla competizione elettorale – Proporzionata riproduzione delle notizie non lesiva delle libertà di commento e di critica – Insussistenza dell'asserita violazione – **Provvedimento di archiviazione degli atti.**

Delibera n. 171/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione dei signori Roberto Berardelli (candidato per le liste “No Euro”, “Lega Padania Lombardia” e “Fronte Cristiano”) e Piergiorgio Sartori (candidato per le liste “Verdi Autonomisti” e “Movimento per la pace”) nelle elezioni per il rinnovo della Provincia di Milano, pervenuta in data 7 giugno 2004, nei confronti dell'emittente televisiva “Telelombardia”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** – (trasmissione del programma “Prima Serata” con esclusione delle liste esponenti) – Istruttoria del competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia: accordo tra i segnalanti e l'emittente relativamente alla concessione di uno spazio televisivo - **Provvedimento di archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera al Comitato regionale competente.

Delibera n. 216/04/CSP del 4 agosto 2004 e n. 217/04/CSP (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per gli esposti dei signori Lucio Nicola Livraghi Sansone (candidato alla Presidenza della Provincia di Lecce per il Movimento “Insieme a Sinistra”) e Dell'Anna Maurizio (coordinatore del Movimento “Insieme a Sinistra”), entrambi nei confronti dell'emittente televisiva “Telerama” di Lecce, per le presunte violazioni della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** – (arbitraria discriminazione nei confronti del candidato esponente nella rubrica “Cantiere Provincia” per il primo esposto e nella trasmissione “Election day” per il secondo) – Istruttorie sommarie del competente Comitato regionale

per le comunicazioni della Puglia: deliberazione dell'adeguamento da parte dell'emittente in questione agli obblighi di legge in materia di informazione giornalistica su temi di contingente attualità e cronaca – Adesione alle proposte del Comitato - **Provvedimenti di archiviazione degli atti e trasmissione** delle delibere al Comitato regionale competente.

Il limite alla libertà di commento e di critica, riconosciuta alle emittenti radiotelevisive, non viene superato allorquando la condotta del giornalista, consistente nella presentazione di articoli tratti dalla rassegna stampa, si caratterizzi, rispetto alle notizie stesse, con riferimenti proporzionati ai diversi soggetti politici e con commenti percepibili, oggettivamente, dagli utenti – spettatori, quali espressioni della manifestazione del pensiero (cfr. sentenza Corte Costituzione n. 155/02).

La condotta riparatoria, effetto dell'accordo in via compositiva in sede di istruttoria sommaria ovvero successiva alla contestazione, apprestata dalla concessionaria, esplica la funzione di riequilibrare la parità di condizioni violata e di legittimare la pronuncia di archiviazione da parte dell'Autorità.

2. Critica politica.

Delibera n. 237/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazioni del dott. Carlo di Luzio, pervenute in data 20 e 26 giugno 2000, nei confronti della società Produzioni Audiovisive Antenna 10 S.r.L. (emittente Antenna 10) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** – (trasmissione in cui vengono usate *espressioni denigratorie* nei confronti dell'esponente che interviene telefonicamente, ma senza riuscire a prendere posizioni su quanto affermato) – Irrilevanza dell'intervento telefonico dell'esponente nella critica politica e nel rapporto di garanzia della completezza ed imparzialità dell'informazione - **Archiviazione** degli atti.

Il principio dell'imparzialità nell'informazione in generale e, in particolare, in quella politica che garantisce l'equilibrio nel rapporto di estrinsecazione delle libertà della persona umana, non contrasta con l'esigenza giornalistica televisiva, ovvero unicamente giornalistica, di diffondere fatti legati alla cronaca politica, anche da parte di esponenti politici, nel corso di una campagna elettorale, data la predominanza degli eventi stessi rispetto al complesso delle notizie relative ad ogni giornata e tenuto conto della necessità di completezza ed obiettività nella realizzazione dei servizi stessi.

3. Programma di approfondimento informativo: struttura e contenuti.

Delibera n. 255/01/CSP del 27 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto della Lista Emma Bonino, a firma di Bonino,

Pannella, Cappato e Capezzone, pervenuto in data 26 marzo 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissione "Porta a Porta" del 14 marzo 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/0/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 – (confronto tra due piccole formazioni politiche facenti parte della Casa delle Libertà e dell'Ulivo e un rappresentante del Movimento Democrazia Europea) – Presunta disparità di trattamento per la struttura del programma e per l'opportunità di ascolto, a causa della messa in onda con ritardo rispetto alla maggioranza delle puntate dello stesso programma – Riconducibilità della trasmissione alla responsabilità della testata del TG1: natura di programma di approfondimento su temi di attualità appartenenti all'area dell'informazione quanto a contenuti, modalità di realizzazione ed inviti – Tutela dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche in seguito alla delibera n. 246/01/CSP di invito alla concessionaria pubblica a garantire al denunciante la pari opportunità nell'accesso all'area dei programmi di informazione – Irrilevanza dell'intervenuto ritardo nella messa in onda della trasmissione per fatti non prevedibili al momento della formazione del palinsesto – Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle misure di cui all'art. 10 della legge n. 28/00 - **Provvedimento di archiviazione degli atti** – **Trasmissione della delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza – **Collegamento** con delibera n. **206/01/CSP**.

Delibera n. 568/01/CSP del 4 ottobre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell'on. Umberto Bossi, segretario federale del Movimento Politico Lega Nord, pervenuto in data 3 ottobre 2001, nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** – (schede illustrative del referendum trasmesse: **a**) nell'ambito dei servizi informativi del Televideo Rai e dai

telegiornali Rai; **b)** in particolare quello del 29 settembre 2001, in quanto la non corretta utilizzazione del termine “federalismo” in ordine all’oggetto del referendum è lesiva dell’imparzialità dell’informazione ed influenza surrettiziamente le scelte degli elettori, impedendo il confronto politico) – Natura giuridica del programma: informazione e non comunicazione politica, in quanto trasmesso nell’ambito della testata del TG3 – Segnalazioni del servizio Televideo prive della data e della messa in onda e relative a schede illustrative, oggettivamente non rilevanti quanto a potenziale lesione - Utilizzazione del termine “federalismo” come generica espressione di sintesi giornalistica e non quale indicazione di voto – **Provvedimento: sub a)** di **inammissibilità** e **sub b)** di **archiviazione** degli atti - **Segnalazione** alla Rai di prestare attenzione alla terminologia da impiegare nei programmi informativi e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

La struttura del programma di informazione politica, incentrato sull’attività e sulla cronaca politica, si articola con “l’intervento esclusivo degli operatori della comunicazione”, nel senso che le opinioni politiche sono riportate nell’esercizio del diritto di cronaca, rilevando, altresì, la riconducibilità del programma alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

L’associazione di una tematica ad un termine riferibile ad un quesito referendario e, nel contempo, usato comunemente nel lessico politico, giuridico e giornalistico, quale è quello del “federalismo”, non è idonea ad alterare il tenore dell’argomento oggetto della consultazione referendaria, in modo da incidere sull’imparzialità e sulla correttezza dell’informazione, allorquando nel contesto informativo il termine stesso è utilizzato nel significato di generica espressione di sintesi giornalistica e vengono rappresentate le

posizioni politiche sul quesito referendario medesimo.

Delibera n. 44/02/CSP del 1° marzo 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) e **Delibera n. 56/02/CSP del 23 aprile 2002** (Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti della Lista Emma Bonino, il primo a firma dell’on. Marco Pannella e di Daniele Capezzone - pervenuto in data 26 febbraio 2002 - ed il secondo a firma dell’on. Pannella – pervenuto in data 18 aprile 2002 - nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissioni “Porta a Porta”, “Il Fatto”, “Telecamere”, “Sciuscià” e “Primo Piano”) e **Delibera n. 55/02/CSP del 28 marzo 2002** (Pres. Cheli – Relatore Manacorda – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto della Lista Emma Bonino, a firma degli onorevoli Marco Pannella e Maurizio Turco, pervenuto in data 23 marzo 2002 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissioni “Giorni d’Europa” su temi concernenti l’Europa), tutti per le presunte violazioni della legge n. 28/00, della delibera n. **200/0/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 – (lesioni ai danni della Lista denunciante dell’imparzialità, pluralismo, obiettività ed apertura alle diverse forze politiche nel periodo tra l’11 settembre 2001 e il 22 febbraio 2002 quanto al primo esposto, tra il 18 marzo e il 17 aprile 2002, per il secondo esposto e nel periodo tra il 18 maggio 2001 e il 15 marzo 2002 per il terzo esposto) – Istruttorie: trasmissioni non riconducibili ai programmi di comunicazione politica, ma di informazione, per la correlazione con i temi dell’attualità e della cronaca, non sussistendo una categoria di programmi di “comunicazione politica a contenuto informativo” – Obbligo da parte del direttore responsabile di testata di assicurare nei programmi di informazione a contenuto politico parlamentare un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento – Condotta della

concessionaria pubblica intesa a sensibilizzare direttori di rete e di testata per dare conto delle iniziative della Lista esponente nella prima fattispecie ed informazione sull'attività della medesima rispetto alla mancata integrazione del plenum della Corte Costituzionale e del Parlamento quanto alla seconda fattispecie – **Provvedimenti di archiviazioni degli atti e trasmissioni delle delibere** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza – Accertamento, quanto al terzo esposto, dell'assenza dell'equa rappresentazione tra le opinioni politiche presenti nel Parlamento europeo, nell'informazione del servizio pubblico, di posizioni ed opinioni riconducibili agli eletti della Lista Bonino – Impossibilità di applicare ai programmi di informazione nel periodo non interessato dalla campagna elettorale le sanzioni specificamente previste dall'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 – Conseguente provvedimento **di archiviazione degli atti, richiamo** alla Rai al rispetto del principio di equa rappresentazione di tutte le opinioni presenti nelle assemblee rappresentative e **trasmissione della delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

La rappresentazione - nella correlazione dei temi di un programma informativo della concessionaria pubblica all'attualità e alla cronaca - di tutte le opinioni politiche presenti nel Parlamento, risulta equa nella misura in cui si comprende anche il riferimento all'assemblea europea e ai soggetti ivi eletti.

4. Area dell'informazione complessivamente considerata e spazi informativi.

Delibera n. 246/01/CSP del 13 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposti della Lista Emma Bonino, a firma di Bonino, Pannella, Cappato e Capezzone, pervenuti in data 20 febbraio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissioni appartenenti al ciclo "Telecamere" e "Palinsesto notturno" dal 2 settembre 2000 al 10 febbraio 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 – (inesistenza della presenza di esponenti della Lista denunciante) – Caratteri e contenuto informativo dei programmi in oggetto, in quanto correlati ai temi dell'attualità e della cronaca – Valutazione della presenza degli esponenti in relazione all'area di informazione complessivamente considerata (telegiornali e programmi di approfondimento) – Riscontro dei dati del monitoraggio: equa rappresentazione delle istanze politiche – Insussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure sanzionatorie – Precedente risoluzione della Commissione Parlamentare di Vigilanza dell'8 marzo 2001 nei confronti della Rai per garantire l'adeguata presenza della Lista denunciante all'interno di programmi esistenti – Segnalazione alla Rai dello squilibrio editoriale all'interno dell'area di informazione in relazione all'accesso del soggetto politico istante ed invito a porre in essere le iniziative più opportune per la garanzia di detto equilibrio nei programmi di approfondimento informativo su temi di attualità - Trasmissione della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza.

Delibera n. 626/00/CSP dell'8 novembre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del Comitato di Coordinamento dei Radicali (Bonino, Pannella, Cappato e Capezzone) pervenuto in data 23 ottobre 2000

nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP**, nonché del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 - (programmi di informazione e di comunicazione politica sotto forma di telegiornali, trasmissioni di approfondimento ad essi legati e trasmissioni di rete rispetto ai quali la concessionaria pubblica, nel periodo 22 maggio 2000 – 12 ottobre 2000, non avrebbe tenuto conto dell’iniziativa radicale, con conseguente insufficiente presenza della Lista denunciante) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: ammissione di non aver intenzionalmente voluto trasmettere programmi di comunicazione politica – Precedente diffida dell’Autorità – Analisi quantitativa e qualitativa dei dati del monitoraggio sul tempo relativo ai notiziari, ai programmi di testata e alle trasmissioni di rete nel periodo considerato: equa attività informativa della Rai e collocazione degli intervenuti rappresentanti della Lista denunciante nell’ambito di fasce orarie aventi di norma un significativo indice di ascolto – Atto **presupposto**: delibera n. **477/00/CSP** - **Provvedimento di archiviazione e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Delibera n. 363/01/CSP dell’8 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Di Pietro – Italia dei Valori, pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti televisive Rete 4, Canale 5 e Italia 1), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (informazione diffusa dai telegiornali Tg4, Tg5 e Studio Aperto, nel periodo 1- 24 aprile 2001, sotto specie di attribuzione di scarso o nullo spazio alla formazione politica denunciante) – Richiesta di controdeduzioni e memoria difensiva dell’emittente – Monitoraggio dell’Autorità nel periodo oggetto dell’esposto: a. attribuzione di spazi nel TG5; b. assenza della presenza della Lista

denunciante nelle trasmissioni TG4 e Studio Aperto – Provvedimento dell’Autorità avente ad oggetto: 1. l’**archiviazione** degli atti sub a); la **trasmissione** immediata, quanto a sub b), di **servizi di informazione** relativi ad eventi attinenti l’iniziativa politico – elettorale dell’esponente.

Delibera n. 386/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Due, programma “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (mancata attribuzione nella trasmissione in oggetto, durante il periodo della campagna elettorale, dal momento dell’apertura - 10 marzo 2001 - fino alla data dell’esposto - 8 maggio 2001 - di spazi alla formazione politica denunciante).

Delibera n. 387/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Uno, programma di informazione “Porta a Porta”), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (trasmissione durante il periodo elettorale del programma “Porta a Porta” all’interno del quale è stato attribuito scarso spazio alla formazione politica denunciante) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva: partecipazione degli esponenti del partito denunciante a diversi programmi di approfondimento informativo delle reti Rai e, in particolare, nella puntata del 23 aprile 2001 del medesimo programma.

Valutazione della presenza di esponenti politici in relazione all'area dell'informazione complessivamente considerata: presenza del partito denunciante in una precedente puntata della trasmissione e in altri programmi informativi della concessionaria pubblica – Insussistenza dell'asserita violazione della parità di accesso ai mezzi di informazione e dei presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie – **Provvedimenti di archiviazione degli atti e trasmissione delle delibere n. 386/01/CSP e n. 387/01/CSP alla Commissione Parlamentare di vigilanza.**

La ciclicità del programma considerato unitamente alla complessità dell'informazione comprensiva sia dei telegiornali che dei programmi di approfondimento politico su temi di attualità, irradiati su tutte le reti televisive della concessionaria, è a garanzia della rilevanza della presenza di un soggetto politico, sotto il profilo della completezza ed imparzialità dell'esercizio dell'attività informativa, nell'intero periodo che va dall'apertura della campagna elettorale fino alla data della denuncia.

Delibera n. 232/03/CSP dell'11 novembre 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per la segnalazione dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia – trasmessa con note del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 22 e 24 ottobre 2003 – nei confronti della società Telequattro S.r.l. (emittente televisiva Telequattro) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **184/03/CSP** – (trasmissione durante il periodo elettorale, nel corso del telegiornale del 30 settembre 2003 delle ore 19.00, di un servizio sulla presentazione di due dei tre candidati nell'elezione suppletiva della Camera dei Deputati, Codarin e Rosato, con una sproporzione nella durata delle riprese) – Istruttoria sommaria: accertata sproporzione della durata delle riprese relative ai due candidati compensata dalla presentazione, in giorni precedenti e

successivi, del programma elettorale da parte del candidato Codarin a cui era stato attribuito minor spazio - **Provvedimento di archiviazione degli atti e trasmissione della delibera al Co.re.com. Friuli Venezia Giulia.**

La presenza di soggetti politici all'interno di un notiziario, durante il periodo della campagna elettorale, è rapportata alle esigenze connesse al diritto di cronaca, elemento questo qualitativamente rilevante ai fini del rispetto del principio della parità di accesso televisivo a fronte della matematica ripartizione dei tempi tipica della comunicazione politica.

E' la rappresentatività della posizione politica il criterio di valutazione dell'adeguatezza dello spazio informativo concesso nella cronaca elettorale, ai fini della qualificazione della rappresentazione della singola notizia nella parità di trattamento che si traduce in proporzionalità della cronaca stessa.

Pertanto, a garanzia della tutela dell'accesso a tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento, l'informazione complessiva deve rispondere sia ad esigenze di carattere temporale (l'intero periodo coincidente con la campagna elettorale), che a quelle oggettive comprendenti tutti i programmi dal contenuto informativo trasmessi dalla concessionaria dell'emittente in questione, fermo restando l'impossibilità giuridica per l'Autorità di adottare provvedimenti che, in via preventiva, possano impedire la trasmissione di programmi potenzialmente lesivi dell'informazione, stante la libertà dell'emittente stessa.

Delibera n. 177/03/CSP e Delibera n. 178/03/CSP del 24 luglio 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per le segnalazioni dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia – trasmesse

entrambe con note del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia del 26 e 29 maggio 2003 – nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Tre, Regione Trieste), nella prima fattispecie per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **80/03/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza dell'8 aprile 2003 (trasmissione, durante il telegiornale del 19 maggio 2003, edizione serale, di un'intervista all'on. Violante su temi inerenti alla campagna elettorale) e nella seconda fattispecie per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **83/03/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 16 aprile 2003 (telegiornale del 20 maggio 2003, edizione serale, con intervista al Segretario nazionale della Fiom – Cgil, Cremaschi e al Presidente nazionale della Confcommercio, Billè, i quali hanno espresso la propria indicazione di voto in ordine al referendum abrogativo relativo all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori) - Istruttorie sommarie: **1)** intervista, quanto alla prima segnalazione, avente finalità di riequilibrare un analogo spazio riservato alla coalizione di centro destra nella stessa edizione serale del telegiornale del giorno precedente – **2)** adeguata rappresentazione delle due posizioni referendarie nel secondo caso – Insussistenza delle asserite violazioni – Provvedimenti di **archiviazione degli atti e trasmissione** delle delibere alla **Commissione parlamentare di Vigilanza** e al **Co.re.com. Friuli Venezia Giulia**.

Delibera n. 102/03/CSP del 27 maggio 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per l'esposto del Comitato Nazionale "La Giusta Causa – Stesso lavoro stessi diritti", a firma del Presidente Paolo Cagna Ninchi, pervenuto in data 23 maggio 2003 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva nazionale Rai Tre) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della **delibera n. 83/03/CSP** e della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza del 16 aprile 2003 – (asserita violazione della

parità di condizioni nella trasmissione "Primo Piano" del 23 maggio 2003, ore 23.10, dedicata al referendum abrogativo relativo all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto lo spazio attribuito ai "contrari al quesito referendario" è stato doppio rispetto ai "favorevoli al quesito referendario" ed assenza del denunciante quale soggetto promotore in un programma in cui si invoca la normativa in materia di comunicazione) – Richiesta di controdeduzioni e memoria della concessionaria pubblica – Istruttoria: rappresentazione delle due posizioni referendarie, contraria e favorevole al quesito e natura di approfondimento informativo del programma in questione, in quanto correlato ai temi di attualità e della cronaca e ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica del TG3 – Applicazione della normativa sull'informazione e non sulla comunicazione politica da cui discende l'inesistenza di un obbligo di ripartizione matematicamente paritaria tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario – Ricontrata assenza dell'attribuzione di posizioni di vantaggio per una delle due posizioni e adeguata rappresentazione di entrambe – Provvedimento di **archiviazione** degli atti e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza.

Non vige nell'informazione elettorale, anche relativa a quesiti referendari, un obbligo di ripartizione matematicamente paritaria tra le posizioni politiche rappresentate, ma esclusivamente un obbligo di informazione nell'arco temporale della campagna elettorale, al fine di evitare l'attribuzione di vantaggio di una coalizione politica, ovvero di una posizione rispetto ad un'altra.

Nell'area dell'informazione complessivamente considerata, coincidente con l'intero periodo della campagna elettorale, la trattazione di questioni elettorali, senza la partecipazione dei candidati, deve consentire che le diverse posizioni vengano rappresentate in modo

corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e riprese.

5. Ripristino completezza ed imparzialità dell'informazione.

Delibera n. 324/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del sen. Antonello Falomi, pervenuto in data 13 aprile 2001 nei confronti della emittente televisiva Italia 1 (Studio Aperto del 10/04/01) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale serale mandato in onda in data 10 aprile 2001 nel quale viene trasmesso un episodio ripreso dalla trasmissione Striscia la notizia, riguardante servizi Rai, che mostrano la partecipazione di un candidato a un incontro pubblico con il montaggio di riprese di pubblico non riconducibili alla stessa occasione) – Programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica – Lesione dell'obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione: condotte tendenti ad influenzare le libere scelte degli elettori – Costruzione del servizio: realizzazione, andamento e montaggio alternato di spezzoni di servizi ed immagini diverse con carattere denigratorio e situazioni di vantaggio per determinate forze politiche – **Provvedimento** di adozione delle **misure** opportune per ripristinare la completezza e l'imparzialità dell'informazione a favore del candidato danneggiato.

Delibera n. 303/01/CSP del 12 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per: a) esposto dell'on. Silvio Berlusconi (Pres. Forza Italia), pervenuto in data 10 aprile 2001, e b) nota del Dipartimento Vigilanza e Controllo di trasmissione dell'esposto del sen. Massimo Baldini, pervenuto in data 9 aprile 2001 e nota dell'on. Mario Landolfi, pervenuta in data 10 aprile 2001, nei confronti della Rai

Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Due (“Il Raggio Verde” del 6 aprile 2001), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (asserita violazione: sub a) delle norme disciplinanti i programmi di informazione; e sub b) delle norme in materia di comunicazione politica, in un programma, che, anche se qualificato di informazione politica, è, in realtà, di comunicazione politica) – Decorso dei termini procedurali dalla ricezione dell'ultima denuncia – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: carenza di potere dell'ufficio dell'Autorità che ha contestato la presunta violazione; inammissibilità della denuncia in quanto priva dell'indicazione dell'orario di messa in onda; programmi dal contenuto informativo per la correlazione con i temi dell'attualità e della cronaca – Esposizione di fatti concernenti un soggetto politico interessato alla discussione, intervenuto telefonicamente, e disponibilità ad ospitarlo in una successiva puntata - Istruttoria dell'Autorità: legittimazione dell'unità operativa temporanea “Par condicio” per delega formale derivante dalla delibera istitutiva ed esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità dalla legge n. 28/00 e dal regolamento attuativo n. 253/01/CSP - Irrilevanza dell'omissione nell'indicazione dell'orario della trasmissione sotto il profilo della sua identificazione, in quanto in onda nello stesso giorno della settimana e allo stesso orario – Profili della violazione dell'obbligo di imparzialità da parte del conduttore e della configurabilità della natura del programma – Riconducibilità della trasmissione in oggetto sotto la responsabilità della testata del TG1, comunicata alla predetta Commissione Parlamentare di Vigilanza – Struttura ed articolazione del programma non qualificabile quale comunicazione politica – Accertata violazione della disciplina in tema di informazione quanto a parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione: assenza nella trasmissione di un'adeguata rappresentanza dei soggetti direttamente interessati ai fatti

oggetto di discussione e modalità della conduzione non imparziali – Riunione degli esposti e della nota: unità di oggetto e principio del ne bis in idem – **Provvedimento** inteso a **ripristinare** la completezza e l'imparzialità con prevalente partecipazione di esponenti del movimento politico Forza Italia nella prima puntata utile del programma – **Trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. **433/01/CSP**) – Atto di **contestazione** (del. n. **238/01/CONS**) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. **339/01/CONS**) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Delibera n. 118/02/CSP del 23 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per le segnalazioni del Co.re.rat. Sardegna, pervenute in data 17 e 20 maggio 2002 nei confronti della società Videolina S.p.A. (emittente televisiva locale “Videolina”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (trasmissione in data 12 maggio 2002 di due servizi con interviste, all'interno del telegiornale, dedicati ai candidati Sindaci di Oristano e di Alghero, e in data 13 maggio seguente di un'intervista alla candidata Sindaco di Oristano) – Istruttoria sommaria del competente Comitato regionale – Riunione dei procedimenti in relazione all'identità del soggetto segnalante, del soggetto contro cui la segnalazione è rivolta e della trasmissione cui la segnalazione si riferisce – Valutazione da parte dell'Autorità: fattispecie in questione sono programmi di informazione – Presenza soltanto di alcuni candidati all'elezione del Sindaco di Oristano e di Alghero che configura una lesione della parità di accesso all'informazione a danno degli altri candidati alla medesima carica, nonché della parità di trattamento – Adozione del **provvedimento sanzionatorio** di cui all'articolo 10, comma 5, legge n. 28/00, di ripristino a titolo di

informazione sulle consultazioni elettorali diversamente dalla qualificazione della fattispecie da parte del Comitato regionale.

Delibera n. 121/02/CSP del 30 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per gli esposti a firma dell'on. Davide Caparini, parlamentare della Lega Nord, pervenuti in data 23 e 24 maggio 2002 nei confronti dell'emittente televisiva “Telelombardia”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (trasmissioni “Prima Serata” del 21 maggio 2002, ore 20.30 - con la partecipazione di persone che, ricondotte alla Lega Nord, non risultano, invece, legittimate a rappresentare tale movimento - e del 23 maggio seguente in cui si commenta quanto verificatosi il giorno precedente con la totale assenza di rappresentanti della Lega Nord; trasmissione “Buongiorno Lombardia” del 24 maggio 2002, ore 7.00, dai contenuti ripetutamente aggressivi e strumentali nei confronti della medesima Lega Nord) – Istruttorie del Comitato regionale – Riunione dei procedimenti – Natura di programmi informativi e trasmissioni legate a fatti di attualità della cronaca – Accertamenti: lesione dell'equilibrio informativo nei programmi della trasmissione “Prima Serata” del 21 e 23 maggio 2002; conformità della trasmissione “Buongiorno Lombardia” ai canoni usuali del programma, quale rassegna stampa dei fatti del giorno con intervento telefonico in diretta dei telespettatori e conduzione imparziale – Provvedimento di **ripristino** della **completezza ed imparzialità dell'informazione** con la prevalente partecipazione di esponenti della Lega Nord nel **programma “Prima Serata”** e trasmissione della delibera al Comitato regionale per servizi radiotelevisivi della Lombardia per le attività di vigilanza sul rispetto della delibera e la conseguente informativa dell'Autorità.

Delibera n. 92/03/CSP del 15 e 16 maggio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto a firma del sen. Antonio Falomi, dell'on. Paolo Gentiloni, del sen. Stefano

Boco e dell'on. Francesco Giordano, pervenuto in data 12 maggio 2002 nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva nazionale Rai Due) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza dell'8 aprile 2003 – (asserito squilibrio - nella trasmissione “Excalibur” del 9 maggio 2003, avente ad oggetto le vicende connesse alla vendita della società Sme – delle tesi rappresentate in studio e di quelle contrarie, nonché conduzione ritenuta imparziale) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica – Accertamento della fattispecie: interpretazione del combinato disposto delle deliberazioni della Commissione parlamentare di Vigilanza in tema di elezioni amministrative in corso e di quelle relative al periodo non interessato dalla campagna elettorale, secondo cui le disposizioni nel periodo elettorale si applicano alla generalità della programmazione Rai quando le consultazioni interessano più del venticinque per cento degli aventi diritto su scala nazionale – Natura informativa del programma – Riscontro di elementi di disequilibrio suscettibili di incidere sulla corretta applicazione dei criteri indicati nella deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza – Provvedimento consistente in un **invito** alla Rai ad adottare le iniziative informative più opportune al fine di garantire una situazione di riequilibrio nelle posizioni relative ai temi trattati nel programma e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di vigilanza – **Collegamento** con la **delibera n. 140/03/CSP del 24 giugno 2003** a seguito dell'esposto del 29 maggio successivo del sen. Falomi, dell'on. Gentiloni, del sen. Boco e dell'on. Giordano con il quale si richiede l'intervento dell'Autorità per l'inottemperanza all'invito sopra detto – Equiparazione giuridica dell'invito contenuto nel dispositivo della delibera all'ordine impartito dall'Autorità – Valutazione della fase esecutiva della delibera: applicazione alla programmazione nazionale delle disposizioni elettorali fino al giorno delle votazioni di ballottaggio, vale a

dire fino al 6 giugno 2003 – Ampiezza della discrezionalità circa le modalità di attuazione del riequilibrio informativo e accertata trasmissione del 5 giugno 2003 finalizzata al ripristino – **Declaratoria di non doversi procedere.**

Delibera n. 76/04/CSP e delibera n. 77/04/CSP, entrambe in data **25 maggio 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per gli esposti a firma di Luigi Lusi e Ugo Sposetti, in qualità di legali rappresentanti dell'Associazione “Uniti nell'Ulivo per l'Europa”, pervenuti entrambi in data 18 maggio 2004 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le presunte violazioni della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** – (asserita attribuzione ad esponenti della maggioranza e del Governo di spazi in misura preponderante rispetto ad esponenti dell'opposizione e in assenza di fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità e alla cronaca, in sei edizioni serali di Studio Aperto quanto al primo esposto e in cinque edizioni serali del Tg4, quanto al secondo, nel periodo dal 26 aprile al 10 maggio 2004) – Richieste di controdeduzioni e memorie difensive della concessionaria privata – Istruttorie: riscontrata assenza, in entrambe le fattispecie, di rappresentazione di equilibri informativi che tengano conto delle opinioni e delle posizioni di tutti i soggetti politici, scelti, rispetto ad eventi da commentare, secondo il criterio della “correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca” – Adozione, per entrambe i casi, della **misura sanzionatoria di ripristino** onde assicurare nei notiziari un'equa distribuzione dei tempi dell'informazione tra soggetti politici appartenenti a maggioranza e ad opposizione nel corso del restante periodo di campagna elettorale.

Collegamento con la predetta delibera n. **77/04/CSP** della **delibera n. 108/04/CSP dell'8 giugno 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il successivo esposto della medesima Associazione “Uniti nell'Ulivo per l'Europa” del 3 giugno 2004 nei confronti

della stessa società R.T.I. S.p.A., in quanto l'emittente televisiva Rete 4 ha perpetuato l'inosservanza dei principi di parità di accesso di cui alla precedente delibera n. 77/04/CSP nei telegiornali TG4 dal 27 maggio al 2 giugno 2004 – Richiesta di controdeduzioni e memoria difensiva della società – Estensione della verifica d'ufficio anche per il periodo dall'11 maggio al 26 maggio 2004 e dal 4 giugno al 6 giugno 2004: rilevata inottemperanza al dispositivo di cui alla citata delibera n. 77/04/CSP e, più in generale, accertato squilibrio informativo a danno del soggetto esponente nell'intero arco temporale considerato – Provvedimento di **ripristino** recante la prevalente partecipazione dell'esponente al fine di stabilire un riequilibrio informativo volto a garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione nel corso degli ultimi giorni della campagna elettorale e **trasmissione** di **un messaggio** recante **l'indicazione della violazione commessa**, ai sensi **dell'articolo 10, comma 8, lettera a)**, con il seguente testo letterale “*il TG4 non ha ottemperato alle disposizioni impartite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non ha assicurato, nel periodo di campagna elettorale compreso tra il 26 aprile e il 6 giugno 2004, i principi di parità, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione previsti dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*” e **comunicazione** dell'avvenuta ottemperanza.

Nell'ipotesi in cui la semplice comminatoria della misura sanzionatoria non risulti sufficiente al ripristino delle condizioni di parità previste, nel caso di specie, per garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione, stante la ripetuta violazione del dettato normativo in un arco temporale significativamente rilevante, può essere adottata, in funzione di rafforzamento della misura medesima, una sanzione di carattere accessorio, avente la finalità di utilizzare lo stesso mezzo di comunicazione attraverso il quale si è realizzata la violazione per esplicitare alla pubblica opinione il disvalore della condotta posta in essere.

Delibera n. 109/04/CSP dell'8 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per l'esposto a firma dell'on. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino), pervenuto in data 3 giugno 2004 nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva nazionale Rai Tre) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **58/04/CSP** e della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 7 aprile 2004 – (asserita disparità di trattamento ed incompletezza dell'informazione nei telegiornali TG3, nel periodo dal 10 aprile al 31 maggio 2004 nei confronti della lista denunciante per l'attribuzione di soli tre spazi informativi a fronte di quattrocentoquarantaquattro interventi in voce dei politici su temi di attualità di rilevante interesse politico ed elettorale) – Richiesta di controdeduzioni e memoria difensiva della concessionaria pubblica – Istruttoria: verifica d'ufficio anche per il periodo successivo a quello di riferimento dell'esposto ai fini della valutazione dell'andamento della programmazione – Risultati del monitoraggio televisivo dal 10 aprile al 6 giugno 2004: accertata insufficienza degli spazi informativi assegnati al soggetto politico esponente e disparità di trattamento – Provvedimento di **ripristino** per assicurare la presenza qualificata della lista denunciante nei restanti giorni della campagna elettorale per le elezioni europee all'interno della programmazione dei notiziari del Tg3, **comunicazione** dell'avvenuta ottemperanza e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza.

La delegabilità dell'atto di contestazione dell'avvio di un procedimento sanzionatorio in materia di trasmissioni radiotelevisive - dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti al Dipartimento competente – è ammissibile, attesa la natura di mero atto amministrativo, quale comunicazione dell'avvenuto

accertamento della violazione e contestuale richiesta di controdeduzioni.

La riconducibilità alla responsabilità di una testata giornalistica e non alla Tribune è presuntivamente indice di qualificazione del programma quale informazione politica, per carattere e contenuto, in considerazione della trattazione di argomenti di attualità politica – anche non direttamente legati alla competizione elettorale – e della predominanza degli eventi stessi rispetto al complesso delle notizie maggiormente rilevanti, rispetto alle quali non è rimessa alla valutazione professionale degli operatori dell'informazione la scelta della partecipazione di esponenti politici presenti in studio ovvero all'interno di un servizio giornalistico.

La valutazione della presenza di esponenti politici in rapporto all'intero ciclo di una trasmissione durante la competizione elettorale fa in modo che la natura informativa del programma discenda dall'insieme della programmazione oltre che dalla sequenza specifica della trasmissione.

Ai fini della verifica del rispetto di un provvedimento a carattere sanzionatorio in materia di informazione politica ex articolo 10, comma 5, della legge n. 28/00, non risulta sufficiente la prevalente partecipazione dei rappresentanti del soggetto politico leso in una trasmissione successiva a quella oggetto di violazione, e la sproporzione dei tempi a suo favore, se le concrete modalità di gestione e di conduzione del programma inducono a vanificare, sostanzialmente, per la connotazione politica del programma e per l'attribuzione di una posizione di vantaggio per un determinato schieramento politico, l'efficacia della reintegrazione del provvedimento sotto il profilo della correttezza e dell'imparzialità, reiterandosi, in tal modo, la precedente lesione.

La riproposizione, pertanto, di un successivo esposto nei confronti dello stesso programma, in riferimento specifico ad un'altra puntata,

determina l'opportunità di accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di informazione politica in relazione all'intero ciclo, comprendendosi in esso anche le fattispecie, oggetto di denuncia, verificatesi successivamente alla chiusura della campagna elettorale, altrimenti non suscettibili dell'applicazione di misure ripristinatorie.

6. Assenza di trasmissione all'Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell'avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell'istruttoria accertativi – sanzionatoria.

Delibera n. 410/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti dell'on. Eugenio Riccio (candidato di Alleanza Nazionale nel Collegio della Camera dei Deputati di Isernia), pervenuti in data 11 e 12 aprile 2001 nei confronti società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva TVI Teleisernia), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornali del 10 e 12 aprile 2001, ore 14.00, in cui sono stati irradiati servizi di informazione a carattere propagandistico nei confronti di un candidato dello stesso collegio elettorale, Aldo Patriciello) – Invito del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente a circostanziare le denunce e a formalizzarle con adeguata motivazione: impossibilità a concludere l'istruttoria sommaria – **Provvedimento di archiviazione** degli atti e richiamo al competente Co.Re.Rat. a rispettare i termini previsti per l'espletamento delle istruttorie.

7. Trasmissione tardiva all’Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell’avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell’istruttoria accertativo – sanzionatoria.

Delibera n. 411/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell’on. Eugenio Riccio candidato di Alleanza Nazionale nel Collegio della Camera dei Deputati di Isernia, pervenuto in data 13 aprile 2001 nei confronti della società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva TVI Teleisernia), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale del 13 aprile 2001, ore 14.00, poi replicato nelle due successive edizioni serale e notturna, con affermazioni ed immagini a favore del candidato dello stesso collegio elettorale, Aldo Patriciello e a discapito dell’esponente) – **Delibera n. 468/01/CSP del 27 giugno 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 4 giugno 2001, nei confronti della società Radiotelevisione Di Campione S.p.A. (emittente televisiva TLC Telecampione 2), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale del 10 maggio 2001, in cui è stato mandato in onda, in apposita rubrica, l’intervento di un esponente politico nella campagna per le elezioni politiche) – **Delibera n. 501/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell’avv. Francantonio Genovese (candidato per “L’Ulivo” alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale n. 1 – Sicilia 2), pervenuto in data 10 maggio 2001, nei confronti della società Il Tirreno S.r.L. (emittente televisiva Il Tirreno RTT Rete 1), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (irradiazioni, dall’inizio del mese di aprile 2001, di

trasmissioni a scopo informativo, telegiornali o spazi di propaganda elettorale, con rilevati di critica politica e lesivi della dignità professionale e dell’integrità politica dell’esponente) – **Delibera n. 502/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Guglielmo Castagnetti (candidato per La Casa della Libertà nel collegio senatoriale n. 23 della Lombardia), pervenuto in data 11 maggio 2001, nei confronti della società Tele Radio Vallecamonica di Fiora Mauro e C. S.n.C. (emittente radiofonica “Tele Radio Vallecamonica”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (irradiazione, dall’inizio della campagna elettorale, di trasmissioni nelle quali sono stati espressi apprezzamenti lesivi della dignità professionale e dell’integrità politica dell’esponente) – **Delibera n. 504/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti del dott. Franco La Civita (candidato Sindaco nelle elezioni per il Comune di Sulmona), pervenuti in data 8 maggio 2001, nei confronti della società Clarena S.r.L. (emittente televisiva Videoesse), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (notiziari del 25, 28, 29 e 30 aprile 2001, lesivi dell’imparzialità dell’informazione) – **Delibera n. 532/01/CSP del 19 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 21 giugno 2001, nei confronti della società Antenna 3 Nord Est – Julia Comunicazioni S.r.L. (emittente televisiva Antenna 3), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** – (telegiornale del 4 giugno 2001, ore 19.30, poi replicato alle ore 23.00, in cui è stata mandata in onda un’intervista dell’on. Chiara Moroni, che ha sponsorizzato la candidatura di rappresentanti della propria coalizione) – **Delibera n. 533/01/CSP del 19 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione

dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 20 giugno 2001, nei confronti della società Radiotelevisione Di Campione S.p.A. (emittente televisiva TLC Telecampione 2), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programma di informazione politica del 10 aprile 2001, dalle ore 20.36 alle ore 21.55, avente ad oggetto il tema del referendum ed altri temi di attualità della cronaca, a cui ha partecipato l'on. Bossi, quale unico ospite) – **Delibera n. 553/01/CSP del 19 settembre 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazioni dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmesse dal Co.Re.Rat. competente in data 9 luglio 2001, nei confronti della società Radiotelepodenone S.r.L. (emittente televisiva Telepodenone), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** – (presenza, all'interno dei telegiornali del 31 maggio 2001, del 18 e 22 giugno 2001, di candidati alle elezioni amministrative con disparità di trattamento tra le diverse forze politiche).

Acquisizioni di atti e supporti istruttori, anche insufficienti, fino al momento successivo alla chiusura della campagna elettorale - **Provvedimenti di archiviazioni** degli atti e richiami ai competenti Co.Re.Rat. a rispettare i termini previsti per l'espletamento delle istruttorie.

8. Conduzione: informazione ed espressione dell'opinione – Sospensione delle procedure sanzionatorie - Sproporzione nei tempi e negli spazi della cronaca elettorale.

Delibera n. 326/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 17 e 19 aprile 2001, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Rete 4 – TG4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** – (telegiornali del Tg4 in onda, nelle edizioni serali delle 18.55, nel periodo 1 – 15 aprile 2001) - Monitoraggio del programma informativo con riferimento a tutte le edizioni nel periodo considerato e a quelle principali: prevalenza del tempo di parola dedicato ai soggetti politici ed istituzionali dei rappresentanti del partito di Forza Italia rispetto a tutti gli altri – Violazione del principio della parità di trattamento delle diverse parti politiche ai danni della coalizione di centro – sinistra - **Provvedimento ordinatorio:** adozione, con immediatezza, delle misure opportune a garantire il ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione nel corso delle edizioni serali del TG4.

La sproporzione tra i tempi di parola assegnati all'intero TG4 a rappresentanti delle due coalizioni va deduttivamente interpretata come una violazione dei doveri di imparzialità, obiettività e correttezza, esulando il dato meramente numerico per costituire indizio grave, preciso e concordante di una violazione degli specifici obblighi relativi all'informazione.

Collegamento con Delibera n. 358/01/CSP del 3 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'Ulivo – Insieme per l'Italia pervenuto in data 25 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente Rete 4 – Tg 4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornali del TG4 nel periodo 1 – 21 aprile 2001: servizi in onda nelle edizioni del 18, 19, 20 e 23 aprile 2001) – Conduzione caratterizzata dall'introduzione e presentazione dei servizi di cronaca senza la

formulazione di palesi suggerimenti di voto, ma con modalità di gestione complessiva delle trasmissioni oggettivamente lesive dell'informazione – Avvenuto riequilibrio nella ripartizione dei tempi di parola tra le parti in competizione: parziale ottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 326/01/CSP di ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione nel corso del Tg4 – Valutazione dell'attività informativa in relazione al complesso dell'attività realizzata con lo stesso programma durante l'intero arco temporale di campagna elettorale e monitoraggio dell'Autorità: misure dell'emittente ancora insoddisfacenti sul piano della conduzione – **Delibera di sospensione** delle procedure per l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'ordine dell'Autorità fino al termine delle operazioni di voto nella competizione politica generale.

Trasmissione atti al Consiglio per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/1997 (**delibera n. 432/01/CSP**) – **Provvedimento di contestazione per inottemperanza (delibera n. 239/01/CONS)** - *Si applica la normativa generale in materia di procedimenti sanzionatori, con il beneficio dell'ammissione al pagamento in misura ridotta* - **Provvedimento di archiviazione** per intervenuta oblazione (**delibera n. 340/01/CONS**).

Un rapporto di correlazione sussiste tra l'esercizio del diritto di cronaca e l'obbligo di rappresentazione corretta e obiettiva delle posizioni, salva la libertà di commento e critica dell'emittente nel rispetto del principio della salvaguardia della persona umana.

Il delicato confine tra l'opinione e l'informazione viene superato allorché la prima, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, si estrinseca in una rappresentazione parziale della realtà riferita, a cui può aggiungersi, quale circostanza aggravante, la prospettazione,

da parte del conduttore, di fatti di attualità politica, in maniera tale da creare una condizione di vantaggio a favore di uno degli schieramenti politici presenti nella competizione elettorale.

La valutazione del comportamento dell'emittente, nella reiterazione della violazione commessa, sia con riferimento ai tempi - di antenna e di parola - attribuiti ai soggetti politici, sia in relazione alla conduzione, va rapportata al ciclo delle trasmissioni, coincidenti con il periodo complessivo della campagna elettorale, non prestandosi l'informazione ad applicazioni di natura meramente "quantitativa" del criterio matematico delle presenze dei rappresentanti delle forze politiche, in considerazione del riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata.

Delibera n. 360/01/CSP del 4 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Federazione dei Verdi pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente Rete 4 – Tg 4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (informazione diffusa dal telegiornale durante il periodo della campagna elettorale 1 – 24 aprile 2001: attribuzione alla Federazione esponente di scarso o nessuno spazio) – Inapplicabilità al telegiornale delle disposizioni in tema di ripartizione degli spazi e riferite alla comunicazione politica – Valutazione dell'informazione riferendosi ad un'adeguata estensione temporale e non a brevi periodi di programmazione – Insussistenza della lesione della completezza ed imparzialità – Riferimento alle delibere n. 326/01/CSP e n. 358/01/CSP: riscontro di un graduale riequilibrio da parte del Tg4 in seguito a monitoraggio dell'Autorità, con riserva di adottare ulteriori interventi di ripristino dell'imparzialità e correttezza – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

A differenza della comunicazione politica, nell'informazione non si dà luogo all'adozione di un criterio di conversione matematica della parità di accesso al mezzo con conseguente valutazione quantitativa.

Il principio di proporzionalità non va, quindi, inteso nel senso di parità assoluta.

Per la trattazione di argomenti relativi alle elezioni che coinvolgano il riferimento alle posizioni dei soggetti politici ci deve essere correttezza, obiettività e proporzionalità nella cronaca: la presenza dei soggetti politici in competizione nei programmi di informazione deve assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca.

Delibera n. 357/01/CSP del 3 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall'on. Silvio Berlusconi (Pres. movimento politico Forza Italia), pervenuto in data 24 aprile 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 e per l'inottemperanza alla delibera n. 303/01/CSP nel programma "Il Raggio Verde" del 20 aprile 2001 – Atto **presupposto**: citata delibera n. 303/01/CSP di ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione in favore del movimento politico denunciante nella trasmissione suindicata – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: riconducibilità del programma sotto la responsabilità della testata del Tg1; natura di programma informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca – Monitoraggio dell'Autorità: riscontro della parziale ottemperanza alla citata delibera n. 303/01/CSP – Adozione di misure di riequilibrio sul piano quantitativo per la

partecipazione prevalente di rappresentanti del movimento politico Forza Italia, ma insoddisfacenti sul piano della conduzione – Condotta dell'emittente di reiterazione della violazione nella valutazione complessiva dell'attività informativa del programma nell'intero arco temporale di campagna elettorale – **Delibera di sospensione** delle procedure per l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'ordine dell'Autorità fino al termine delle operazioni di voto nella competizione politica generale.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. **433/01/CSP**) – Atto di **contestazione** (del. n. **238/01/CONS**) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. **339/01/CONS**) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Il rapporto tra la delibera di sospensione dell'applicazione di misure sanzionatorie e quella di riapertura dell'istruttoria procedimentale in ordine alla continuità dei fatti segnalati è di tipo complesso, essendo la prima prodromica, con effetti differiti, quanto a risultanze istruttorie, rispetto alla seconda.

Delibera n. 425/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall'on. Silvio Berlusconi (Pres. movimento politico Forza Italia), pervenuto in data 18 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (programma informativo "Il Raggio Verde" dell'11 maggio 2001, ore 21.00, caratterizzato da una conduzione faziosa ed imparziale, tale da influenzare le libere scelte degli elettori, con evidente danno per la coalizione di centro – destra) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria del servizio

pubblico: a. rispetto del pluralismo nel dibattito oggetto della trasmissione – b. valutazione della natura informativa nell'insieme della programmazione e conduzione non disciplinata dal citato regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza - **Provvedimento di valutazione** di quanto segnalato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 357/01/CSP di sospensione delle procedure sanzionatorie – Collegamento con delibere n. 303/01/CSP, n. 357/01/CSP e n. 378/01/CSP.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. 433/01/CSP) – Atto di **contestazione** (del. n. 238/01/CONS) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. 339/01/CONS) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale al Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Delibera n. 378/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'on. Silvio Berlusconi (Pres. di Forza Italia), pervenuto in data 7 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Due, programma di informazione “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. 253/01/CSP e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 nella puntata del 4 maggio 2001 del programma suindicato) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: impossibilità del conduttore di informare i telespettatori sul diniego del denunciante a partecipare alla puntata in oggetto e di predisporre una trasmissione con temi diversi; conduzione corretta quale espressione del diritto di opinione e di critica – Risultanze istruttorie: comportamento del conduttore parzialmente corretto in riferimento all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 28/00 e dell'articolo 7, comma 2, del citato Regolamento della Commissione

Parlamentare di Vigilanza – Impossibilità giuridica di adozione di provvedimenti di impedimento della trasmissione in oggetto: **declaratoria di non doversi procedere** – Valutazione di tale comportamento in sede di riapertura delle istruttorie riguardanti lo stesso programma televisivo: **declaratoria di differimento** – **Trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza **Trasmissione** atti al Consiglio (del. n. 433/01/CSP) – Atto di **contestazione** (del. n. 238/01/CONS) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. 339/01/CONS) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale al Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

La valutazione dell'attività informativa fino al termine delle operazioni di voto – nel caso di specie comprensive anche del turno di ballottaggio - non può prescindere dalle modalità della conduzione e della gestione del programma, per effetto del rinvio dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 28/00 alle delibere della Commissione Parlamentare di vigilanza e dell'Autorità, giusto il riparto di competenze.

In particolare, quanto alla concessionaria pubblica, l'obbligo per i direttori responsabili dei programmi, i conduttori e i registi di evitare la “precostituzione” di situazioni di vantaggio per alcuno dei competitori e di escludere che dalla conduzione del programma possa derivare l'attribuzione di specifici orientamenti politici ai conduttori stessi e alle testate, si traduce in peculiari modalità della comunicazione audiovisiva nel periodo della campagna elettorale, in ordine alle quali l'apprezzamento dell'Autorità è di natura discrezionale.

9. Parità di accesso: assenza della lesione.

a. nell'informazione televisiva

Delibera n. 388/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Canale 5, programma di informazione “Maurizio Costanzo Show”), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (trasmissione delle puntate in oggetto mandate in onda durante il periodo elettorale, con attribuzione di scarso spazio alla formazione politica denunciante) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: trasmissione relativa alle elezioni politiche suddivisa in quattro puntate di cui due dedicate alle coalizioni e due ripartite tra le quattordici liste in competizione con la partecipazione, in data 2 maggio 2001, di un esponente del partito denunciante – Mancata lesione della parità di accesso all'informazione radiotelevisiva per l'accertata presenza dell'esponente politico del partito in questione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La denunciata assenza o scarsità dello spazio informativo dedicato a rappresentanti di una formazione politica viene vanificata dall'accertamento della presenza, anche una tantum, all'interno del periodo elettorale, rispetto a tutta l'attività informativa erogata da un'emittente, purchè risulti adeguata in termini di proporzionalità rispetto a tutte le altre forze politiche, considerando, peraltro, la distinzione tra le diverse tipologie di soggetti politici legittimati, le coalizioni e le liste.

Delibera n. 391/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dalla Lista Emma Bonino, pervenuto in data 9

maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (programmi di informazione “Porta a Porta”, “Il Fatto” e “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (scarsità dello spazio concesso, al soggetto politico denunciante, nel ciclo delle trasmissioni sulle reti della concessionaria pubblica nel periodo compreso tra l'11 febbraio e il 2 maggio 2001) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: riproposizione di fatti oggetto della precedente delibera n. 246/01/CSP; attribuzione alla Lista denunciante di spazi informativi sulla base dei dati forniti dal centro d'Ascolto dell'Informazione Radiotelevisiva – Monitoraggio dell'Autorità nell'arco temporale dalla data di indizione dei comizi (10 marzo 2001) fino al 2 maggio 2001: riscontro della presenza di un rappresentante appartenente alla Lista in una puntata, rispettivamente di “Porta a Porta” e de “Il Raggio Verde”, nonché in collegamento e in registrazione in altre due puntate di “Porta a Porta”.

Delibera n. 392/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposti presentati dalla Lista Emma Bonino, pervenuti in data 8 e 9 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (scarsità o nullità dello spazio concesso al soggetto denunciante nei programmi di informazione “Speciale Tg4” dal 10 aprile al 6 maggio 2001, “Studio Aperto” e “Maurizio Costanzo Show” dall'11 febbraio al 2 maggio 2001) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della società titolare delle emittenti: opportunità della considerazione dell'intera programmazione elettorale; trasmissioni quali esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e ripartizione tra le forze politiche dei servizi trasmessi; presenza di esponenti della Lista Bonino nei notiziari e nei

programmi di approfondimento informativo - Riunione dei procedimenti.

Provvedimenti di archiviazione degli atti – Trasmissione, quanto alla concessionaria pubblica, delle delibere alla Commissione Parlamentare di Vigilanza e ricorsi straordinari al Capo dello Stato da parte della Lista esponente per l'annullamento delle delibere n. 391/01/CSP e n. 392/01/CSP.

La riunione dei procedimenti dal punto di vista formale – stante l'identità del soggetto denunciante e denunciato – e sostanziale, trattandosi di asserite violazioni della medesima disposizione normativa, dando luogo ad un unico provvedimento, rafforza l'unitaria valutazione dell'attività informativa relativamente ad esposti, che, singolarmente considerati, potrebbero dar luogo a soluzioni difformi da quelle oggetto della deliberazione.

Non rientra nei poteri dell'Autorità l'adozione di provvedimenti volti ad impedire o condizionare in via preventiva una trasmissione di approfondimento informativo.

Nella riconducibilità dei programmi di informazione alla responsabilità di una specifica testata, la valutazione del ciclo delle trasmissioni va effettuata con riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata.

Delibera n. 57/02/CSP del 23 aprile 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per la segnalazione dell'on. Gabriella Carlucci del 15 aprile 2002 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva nazionale Canale 5) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (presenza dell'on. Veltroni, quale Sindaco di Roma ed esponente del partito dei Ds, al programma “Maurizio Costanzo Show” prevista per il 16 aprile 2002) – Memoria difensiva della concessionaria nazionale – Istruttoria: riconducibilità della trasmissione

durante il periodo elettorale alla responsabilità della testata giornalistica TG5 – Presenza dell'esponente politico in riferimento all'inaugurazione dell'auditorium di Roma e, quindi, ad un evento culturale di interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca – Assenza di indicazioni o preferenze di voto o di altra forma surrettizia o allusiva di condizionamento delle libere scelte degli elettori – **Archiviazione degli atti.**

Delibera n. 119/02/CSP del 30 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto del Sig. Michele Spina, candidato del Partito Popolare Progressista nelle elezioni provinciali di Campobasso, nei confronti della società Radio Telemolise S.r.L. (emittente televisiva locale “Telemolise”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (messa in onda di telegiornali all'interno dei quali è stata commentata l'avvenuta presentazione delle liste in competizione - senza che fosse riportata, in alcun modo, la notizia relativa alla lista del partito di appartenenza del denunciante - e sono state riprodotte immagini ed interviste di esponenti del contrapposto schieramento politico) – Istruttoria sommaria del Co.re.rat. Molise: presenza degli esponenti politici connessa all'evento concernente la scadenza del termine per la presentazione delle liste ed interviste non riferite all'elezione del Presidente della Provincia di Campobasso – Riscontrata menzione, con pari evidenza, di tutte le liste in competizione, ivi compresa quella del denunciante – Adesione alla proposta del Comitato regionale di **archiviazione degli atti.**

b. nell'informazione a mezzo stampa

Delibera n. 143/04/CSP del 10 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il

Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione delle signore Ferlenga Caterina e Galbusera Luigia, in qualità di delegate della Lista Salvi – Zaffanella nel rinnovo del Consiglio Comunale di Bergamo, pervenuta in data 26 maggio 2004, nei confronti della società S.E.S.A.A.B. S.p.A. (quotidiano “L’Eco di Bergamo”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** – (pubblicazione di articoli contenenti iniziative, programmi e interviste dei rappresentanti e dei candidati Sindaci delle due coalizioni di centro – destra e centro – sinistra, con esclusione di tutti gli altri, compreso il candidato della lista denunciante e mancata offerta di spazi relativi a messaggi politici elettorali) – Articoli attinenti a fatti o eventi correlati all’attualità della cronaca politica relativa alle liste e ai candidati: informazione a mezzo stampa – Linea editoriale consistente nell’offrire a nessun soggetto politico spazi per pubblicità elettorale - **Archiviazione** degli atti.

La pubblicazione a mezzo stampa relativa a notizie in materia elettorale rimane nell’ambito informativo, fatto salvo il limite della libertà di commento e di critica dell’editore.

10. Tardività dell’esposto in relazione ai tempi del procedimento e alla garanzia del contraddittorio.

Delibera n. 423/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall’Ulivo per Rutelli Insieme per l’Italia, pervenuto in data 11 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente

televisiva Rete 4), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programmi di informazione dal titolo “Speciale Tg4”, andati in onda nel periodo dal 30 aprile al 2 maggio 2001 a danno della coalizione di Centro – Sinistra) – Caratterizzazione della trasmissione per la riproduzione di interventi politici legati all’attualità della cronaca elettorale – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria nazionale privata: ripartizione tra le forze politiche dei servizi elettorali trasmessi nell’informazione dell’emittente all’insegna della libertà di manifestazione del pensiero, riproduzioni integrali di interventi pubblici dei due leader delle coalizioni contrapposte – Monitoraggio dell’Autorità: attribuzione di differenti tempi, in fasce orarie diverse per indici di ascolto – Prossimità della data di ricezione dell’esposto in chiusura della campagna elettorale: tutela del contraddittorio ed impossibilità tecnica di applicare misure sanzionatorie – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Collegamento con delibera n. 358/01/CSP.

Non osta all’accertamento della rilevanza delle condotte di un’emittente televisiva, sotto il profilo della lesione dell’imparzialità dell’attività informativa, la circostanza che l’atto di iniziativa del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, della legge n. 28/00, sia pervenuto nel giorno della chiusura della campagna elettorale, se concerne fatti o eventi – nel caso di specie la riproduzione di interventi politici in un programma di approfondimento – i quali fungano da concausa di una complessiva condotta, reiterata nel tempo, e corrispondente al periodo elettorale.

Delibera n. 505/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario della Commissione Mazzella) per esposto inviato al Co.Re.Rat. Sardegna in data 10 maggio 2001 dal Sig. Marco Ghiani, candidato Sindaco per la Lista “Movimento per i lavoratori. Una casa per tutti” al Comune di Quartu S.Elena, nei confronti della società Videolina S.p.A. (emittente Videolina), per la

presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (trasmissione informativa irradiata in data 9 maggio 2001, alle ore 23.30, relativa alla presentazione di candidati Sindaci con una sperequazione dei tempi concessi a ciascun candidato, in danno dell'esponente) – Istruttoria sommaria da parte del competente Co.Re.Rat.: impossibilità di applicare sanzioni di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di informazione per la trasmissione tardiva all'Autorità della documentazione istruttoria: **provvedimento di archiviazione** degli atti e **richiamo** al Co.Re.Rat. Sardegna al rispetto dei termini per l'espletamento delle istruttorie – **Rettifica** del provvedimento: **delibera n. 43/02/CSP**: modifica del dispositivo di archiviazione degli atti in base all'accertata ricezione dell'esposto al predetto Co.Re.Rat. in data 11 maggio 2001 (data non più utile per provvedere all'adozione di misure di riequilibrio), anziché in data 10 maggio 2001, come precedentemente statuito.

La rettifica, consistente nell'eliminazione degli errori di un precedente provvedimento amministrativo, è istituito riferibile alla sanatoria in omaggio al principio della conservazione degli atti giuridici ed esplica effetti ex tunc rispetto alla precedente manifestazione di volontà dell'Autorità.

11. Contenuto non elettorale.

Delibera n. 90/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto a firma del sen. Paolo Barelli, Vicepresidente del Gruppo di Forza Italia al Senato e dell'on. Elio Vito, Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, pervenuto in data 6 maggio 2002 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 – (messa in onda della trasmissione “Sciuscìa

Edizione Straordinaria” del 26 aprile 2002, relativa alla politica del Governo in materia di lavoro e alla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con la totale assenza di soggetti interessati ai fatti discussi e portatori di opinioni divergenti rispetto a quelle rappresentate in studio e contrarie alla predetta riforma) – Richiesta di controdeduzioni.

Delibera n. 101/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto a firma del sen. Antonello Falomi, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare “Democratici di Sinistra – L'Ulivo” del Senato della Repubblica, pervenuto in data 14 maggio 2002 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (diffusione in diretta, nel telegiornale Tg1 del 13 aprile 2002, del discorso del presidente del Consiglio dei Ministri al Convegno organizzato dalla Confindustria di Parma) – Esposto pervenuto privo della documentazione comprovante l'invio anche agli altri destinatari, e senza il rispetto del termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

Elementi comuni delle istruttorie: trasmissioni che non hanno trattato temi di competizione politica direttamente collegati alla campagna elettorale - Inapplicabilità alle emittenti nazionali della disciplina dell'informazione in campagna elettorale in relazione alla necessaria estensione territoriale delle consultazioni amministrative del 19 e 26 maggio 2002 che riguardano, invece, il venti per cento del corpo elettorale nazionale – Fattispecie non riconducibili nell'ambito del programma informativo in costanza di campagna elettorale e conseguente impossibilità di adottare misure sanzionatorie di ripristino sotto il profilo dell'equilibrio nell'accesso all'informazione. Provvedimenti di **archiviazione** degli atti.

Quanto alla delibera n. **90/02/CSP**: riscontrata conduzione suscettibile di essere non conforme ai criteri di obiettività, imparzialità e pluralismo nel servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 223 del 1990 - Provvedimento di **archiviazione degli atti, richiamo** alla Rai a rispettare i principi di cui all'articolo 1, della legge n. 223/90 e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di vigilanza.

12. Presenza di candidati ed esponenti politici nei programmi di informazione.

a. provvedimenti di archiviazione.

Delibera n. 146/02/CSP del 10 luglio 2002 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto dei Democratici di Sinistra, Federazione Provinciale di Massa Carrara, pervenuto in data 13 maggio 2002 nei confronti della società Teleapuana S.r.l. (emittente televisiva "Teleapuana"), per la presunta violazione della legge n. 28/00, dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e della delibera n. **45/02/CSP** – (messa in onda, durante il periodo elettorale, di telegiornali e programmi informativi condotti dal consigliere regionale Jacopo Maria Ferri, particolarmente nel Tg del 5 maggio 2002, ore 20.30 ed interviste a candidati nel rinnovo del Comune di Mulazzo, all'interno di uno dei suddetti telegiornali) – Istruttoria sommaria del competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana – Accoglimento della proposta del Comitato regionale di archiviazione degli atti ai sensi della legge n. 28/00: **1.** relativamente alle interviste dei candidati, in quanto l'esposto, non consentendo l'individuazione della

trasmissione, risulta privo di uno dei requisiti di ammissibilità; **2.** quanto alla presenza in video del consigliere regionale, fatta salva ogni ulteriore valutazione della fattispecie in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, legge n. 515/93 trattandosi, ai sensi degli articoli 8 e 9, della legge n. 689/81, di disposizione speciale e di sanzione più grave.

Delibera n. 191/03/CSP del 16 settembre 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per l'esposto del Sig. Giuliano Brandoni, in qualità di segretario del partito della Rifondazione Comunista delle Marche – trasmesso con nota del Co.re.com. Marche del 29 maggio 2003 - nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva nazionale Rai Tre), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **79/03/CSP** e della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza dell'8 aprile 2003 – (trasmissione, all'interno dei telegiornali del 17, 18 e 22 maggio 2003, edizioni delle ore 14.00 e 19.30, e del 23 maggio 2003, edizione delle ore 19.30, di servizi con la presenza di candidati e rappresentanti politici della coalizione di centro destra e di centro sinistra nei comuni delle Marche interessati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale, in particolare Porto San Giorgio e Chiaravalle, con esclusione di rappresentanti del partito denunciante, presente con proprie liste e candidati nel Comune di Chiaravalle) – Istruttoria sommaria del Comitato regionale: scelta editoriale dell'emittente di legare l'informazione politico – elettorale a eventi che comportano la presenza di personaggi politici di rilievo nazionale, in quanto rappresentativi di un interesse giornalistico relativo all'attualità della cronaca – Accertata liceità della presenza di candidati ed esponenti politici nei programmi informativi – Provvedimento di **archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza e al competente Comitato regionale delle Marche.

Delibera n. 192/03/CSP del 16 settembre 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia – trasmessa con note del Co.re.com. Friuli Venezia Giulia del 26 e 29 maggio 2003 - nei confronti della società Tele Friuli S.r.L. (emittente televisiva “Telefriuli”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** – (trasmissione, durante la campagna elettorale per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2003, all'interno del telegiornale del 5 maggio 2003, di un'intervista audio e video di candidati su temi inerenti la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Udine) – Istruttoria sommaria del Comitato regionale: presenza dei candidati Sindaci dettata dall'esigenza di fornire informazione sulla consultazione elettorale e verifica della programmazione, da parte dell'emittente, di spazi di informazione dedicati ai candidati Sindaci nel Comune di Udine, di pari durata rispetto a quelli precedentemente trasmessi, con l'effetto dell'adeguamento spontaneo - Provvedimento di **archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Delibera n. 193/03/CSP del 16 settembre 2003 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia – trasmessa con note del Co.re.com. Friuli Venezia Giulia del 26 e 29 maggio 2003 - nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.L. (emittente televisiva “Telepordenone”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **80/03/CSP** – (trasmissione del programma di appendice al telegiornale denominato “Ring”, in onda il 6 maggio 2003, al quale hanno partecipato soggetti politici con una ripartizione dei tempi degli interventi non equilibrata – Istruttoria sommaria: accertamento della diversa entità numerica della rappresentanza delle due coalizioni in competizione che non lede il principio del

contraddittorio per cui risultano rispettate la completezza e l'imparzialità dell'informazione - Provvedimento di **archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Delibera n. 83/04/CSP del 27 maggio 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per l'esposto a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuto in data 20 maggio 2004 nei confronti della società La7 Televisioni S.p.A. (emittente televisiva nazionale La7), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** – (attribuzione, nel programma di approfondimento informativo “Otto e mezzo”, di un ampio spazio all'on. Giorgio La Malfa, candidato alle elezioni europee, con esclusione dei rappresentanti della lista denunciante) – Richiesta di controdeduzioni e memoria difensiva della concessionaria - Natura della trasmissione in questione quale programma di informazione ricondotto alla responsabilità di specifica testata – Accertata presenza della lista esponente, nella persona del suo rappresentante, nella trasmissione Omnibus del 14 maggio 2004, della stessa emittente televisiva, nel corso della quale sono state affrontate tematiche di interesse della formazione politica denunciante - Provvedimento di **archiviazione degli atti**.

Delibera n. 94/04/CSP del 3 giugno 2004 e delibera n. 139/04/CSP del 9 giugno 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian) per gli esposti a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuti: **sub 1.** in data 26 e 31 maggio 2004 e 1° giugno 2004 nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti televisive nazionali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre), (assenza della partecipazione di rappresentanti della lista esponente nei telegiornali e nei programmi di approfondimento, in particolare nel telegiornale TG2 del 25 maggio 2004, ore 7.30, Tg3 del 30 maggio 2004, ore 19.00,

nella trasmissione “Primo Piano” del 25 maggio 2004, ore 20.00 e nelle riprese della manifestazione del 31 maggio 2004 a favore dei consumatori contro la politica monetaria della banca centrale); **sub 2.** in data 3 giugno 2004 nei confronti delle tre emittenti televisive RAI per l’assenza della lista dalla programmazione informativa – telegiornali ed approfondimenti – nel periodo dal 5 maggio al 31 maggio 2004, in particolare nella trasmissione “Primo Piano” del 1° giugno 2004 e nel TG2 del 2 giugno successivo, ore 18.00.

Delibera n. 95/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian) per l’esposto a firma dell’on. Marco Pannella, in nome e per conto dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino), pervenuto il 26 maggio 2004 nei confronti della concessionaria del servizio pubblico, emittente televisiva Rai Tre, in quanto nella trasmissione “Primo Piano”, nel ciclo delle trasmissioni dal 10 aprile al 21 maggio 2004, aventi ad oggetto tematiche di approfondimento a carattere politico e notizie correlate all’attualità, è stata totalmente esclusa dalla partecipazione la lista denunciante.

Elementi comuni: asserite presunte violazioni della legge n. 28/00 e della delibera n. 58/04/CSP, nonché della **deliberazione della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 7 aprile 2004 in caso di concessionaria pubblica** — Richieste di controdeduzioni e memorie difensive delle concessionarie – Accertamenti delle fattispecie: **sub 1.** Necessaria valutazione complessiva dei programmi informativi della concessionaria pubblica – Considerazione della precedente delibera n. 85/04/CSP con la quale la Rai è stata invitata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di informazione – Presenza della lista esponente nel TG1 del 2 giugno 2004, ore 13.30 e nel TG1, ore 8.00 del 3 giugno 2004, nonché nella trasmissione “Primo Piano” del 1°

giugno 2004; **sub 2.** Collegamento con le precedenti delibere n. 85/04/CSP e n. 94/04/CSP nelle quali sono state disposte le archiviazioni degli atti in riferimento a singole trasmissioni informative – Necessità di procedere ad una verifica d’ufficio oltre il periodo considerato nell’esposto, vale a dire fino al 7 giugno 2004 – Riscontro, rispetto alla situazione monitorata ai fini dell’adozione della citata delibera n. 94/04/CSP, di un’ulteriore presenza del soggetto esponente nel TG Parlamento del 1° giugno 2004 e nel Tg2 del 6 giugno 2004, ore 8.00; **sub 3.** Monitoraggio delle trasmissioni da cui risulta l’assenza nel programma di rappresentanti della lista denunciante per tutto il periodo considerato dall’esposto – Valutazione dell’informazione nei programmi di approfondimento in relazione all’intero periodo della campagna elettorale e partecipazione dell’on. Pannella alla trasmissione del 1° giugno 2004 - Provvedimenti di **archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza, nell’ipotesi di concessionaria pubblica.

b. provvedimenti di archiviazione ed invito alla concessionaria.

Delibera n. 84/04/CSP del 27 maggio 2004 e delibera n. 85/04/CSP del 27 maggio 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) e **delibera n. 96/04/CSP del 3 giugno 2004** (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian), per gli esposti a firma dell’Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuti: **sub 1. nella prima fattispecie** in data 20 maggio 2004 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva nazionale Canale 5), (trasmissione nel telegiornale del 18 maggio 2004, ore 20.15, di interviste e dichiarazioni dell’on. Berlusconi e dell’on. D’Alema, candidati alle elezioni europee, con esclusione dei rappresentanti della lista denunciante) – **sub 2. nella seconda fattispecie** in data 20 maggio 2004

nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre), (attribuzione di ampi spazi a diversi esponenti politici candidati nelle elezioni europee, appartenenti anche a soggetti politici di nuova costituzione, con esclusione dalla partecipazione di rappresentanti della lista denunciante, in particolare nei telegiornali Tg3 dell'11 maggio 2004, ore 12.00, Tg2 del 16 maggio 2004, ore 13.00, Tg1 del 18 maggio 2004, ore 20.30 e nei programmi di approfondimento informativo "Batti e ribatti" del 17 maggio 2004, "Ballarò" del 18 maggio seguente e "Porta a Porta" del 19 maggio 2004) – **sub 3. nella terza fattispecie** in data 31 maggio e 1° giugno 2004 nei confronti della società La7 Televisioni S.p.A. (emittente televisiva La7), (assenza ricorrente dei candidati della lista esponente nei telegiornali e nei programmi di approfondimento, in particolare nello specifico telegiornale del 31 maggio 2004, ore 16.00, in cui sono stati intervistati altri candidati, ad eccezione dei denunciati).

Delibera n. 97/04/CSP del 3 giugno 2004 e delibera n. 98/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian) per gli esposti dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) a firma dell'on. Marco Pannella, in qualità di presidente e legale rappresentante, pervenuti: **sub 4. nella prima fattispecie** in data 2 giugno 2004 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Uno), (asserita squilibrata presenza degli esponenti della Lista denunciante a vantaggio di determinate forze politiche nel programma "Porta a Porta" nelle edizioni dal 10 aprile al 27 maggio 2004, in relazione a temi di rilevante interesse politico ed elettorale) – **sub 5. nella seconda fattispecie** in data 1° giugno 2004 nei confronti della concessionaria pubblica medesima (emittente televisiva Rai Tre), (squilibrata presenza degli esponenti della Lista denunciante, in quanto nelle sei puntate del programma "Ballarò", edizioni dal 10 aprile al 1° giugno 2004, che hanno trattato di temi di carattere politico, attraverso

l'esposizione delle opinioni degli esponenti delle forze politiche invitati a partecipare, la posizione della Lista Bonino è stata rappresentata una sola volta, nella puntata del 25 maggio 2004).

Elementi comuni: asserite presunte violazioni della legge n. 28/00 e della delibera n. 58/04/CSP, nonché della **deliberazione della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 7 aprile 2004 in caso di concessionaria pubblica** — Richieste di controdeduzioni e memorie difensive delle concessionarie – Accertamenti delle fattispecie: **sub 1.** Presenza in video obiettivamente correlata ad esigenze informative connesse a temi dell'attualità e della cronaca relativi alla situazione creatasi nell'Iraq; **sub 2.** Natura di programma di approfondimento che va valutato complessivamente e non nella singola trasmissione ai fini dell'effettiva garanzia della presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni; **sub 3.** Correlazione della presenza di politici nel telegiornale del 31 maggio 2004 con il servizio sulla Banca d'Italia e la relazione del Governatore Fazio – Rilevata presenza del denunciante nella trasmissione "Omnibus" del 14 maggio 2004; **sub 4.** Risultati del monitoraggio da cui emerge la partecipazione della lista denunciante nelle trasmissioni del 19 aprile e del 19 maggio 2004, nonché riscontrato invito all'edizione del 3 giugno 2004, in data successiva agli esposti; **sub 5.** Accertamento istruttorio in base al quale la Lista denunciante è stata presente in una puntata – su un totale di sei – del 25 maggio 2004 per l'appunto, la più recente in ordine di tempo allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Provvedimenti di **archiviazione degli atti** per quanto concerne l'oggetto degli esposti ed **invito e/o raccomandazione** alla società ad assicurare nella programmazione dell'informazione relativa al successivo

periodo di campagna elettorale la scrupolosa osservanza della citata delibera n. 58/04/CSP – ovvero della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza nell'ipotesi di concessionaria pubblica - ai fini dell'effettiva equilibrata presenza di tutte le liste che risultano candidate, o in una situazione di palese squilibrio in termini di partecipazioni a programmi informativi e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza, quanto alla concessionaria pubblica.

c. provvedimenti di ripristino e obbligo del contraddittorio nei programmi di approfondimento.

Delibera n. 135/04/CSP del 9 giugno 2004, delibera n. 136/04/CSP del 9 giugno 2004, delibera n. 137/04/CSP del 9 giugno 2004, delibera n. 138/04/CSP del 9 giugno 2004, (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian), per gli esposti a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, relativamente all'assenza dei candidati della lista esponente nei telegiornali e nelle trasmissioni di approfondimento nel periodo dal 5 maggio al 31 maggio 2004, pervenuti: **sub 1. nella prima fattispecie** in data 3 giugno 2004 nei confronti della società La7 Televisioni S.p.A. (emittente televisiva nazionale **La7**) - **sub 2. nella seconda fattispecie** in data 3 giugno 2004 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva nazionale **Italia 1**) – **sub 3. nella terza fattispecie** in data 3 giugno 2004 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva nazionale **Rete 4**) – **sub 4. nella quarta fattispecie** in data 3 giugno 2004 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva **Canale 5**).

Delibera n. 99/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian) per l'esposto dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino) a firma dell'on. Marco Pannella, in qualità di presidente e legale rappresentante, pervenuto in data 31 maggio 2004 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva **Rai Uno**), per la totale esclusione di rappresentanti della Lista denunciante nel programma "Uno mattina", edizioni dal 10 aprile al 28 maggio 2004, in quanto nelle diciotto puntate non è stata rappresentata la posizione della medesima lista per temi di attualità di rilevante interesse politico ed elettorale.

Elementi comuni: asserite presunte violazioni della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP**, nonché della **deliberazione della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 7 aprile 2004 in caso di concessionaria pubblica** — Richieste di controdeduzioni e memorie difensive delle concessionarie — Accertamenti delle fattispecie: Collegamento con precedenti delibere (**sub 1.** con le delibere n. 83/04/CSP e n. 96/04/CSP e **sub 2.** con la delibera n. 84/04/CSP) nelle quali sono state disposte le archiviazioni degli atti in riferimento a singole trasmissioni informative e, relativamente alla seconda e terza fattispecie, con la raccomandazione di assicurare nella programmazione la scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia.

Sub 1, 2, 3, 4 e 5: verifica d'ufficio della programmazione televisiva fino al 7 giugno 2004: inadeguata presenza (**sub 1 e 4**), assenza (**sub 2, 3 e 5**) del soggetto politico esponente negli spazi informativi rispetto ad altri soggetti politici — Necessità di riequilibrare l'informazione, attesa l'esiguità del restante periodo di campagna elettorale - Provvedimenti di **ripristino al fine di ristabilire un equilibrio informativo** nei restanti giorni della campagna elettorale per le elezioni europee **sub 1, 2, 3 e 4** con: 1. la presenza qualificata della lista denunciante all'interno di uno dei programmi di approfondimento delle testate giornalistiche e 2. un'adeguata rappresentazione, all'interno dei notiziari delle testate giornalistiche delle posizioni e dei programmi elettorali della lista medesima, **comunicazione** dell'avvenuta ottemperanza e **trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza, quanto alla concessionaria pubblica.

Quanto, poi, alla **delibera n. 99/04/CSP** ordinanza di ripristino al fine di assicurare nel programma di informazione **Uno Mattina** un'effettiva equilibrata presenza di tutte le liste che risultano candidate, ivi compresa la lista di cui all'esposto.

La garanzia della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità si realizza anche attraverso la presenza dei candidati nei programmi informativi, purchè correlata a fatti o eventi di interesse giornalistico, nella specie l'informazione politico - elettorale, legati all'attualità della cronaca.

Al suddetto rapporto di correlazione si aggiunge, quale elemento essenziale della fattispecie concreta (presenza di candidati nei programmi di approfondimento), il contraddittorio, onde assicurare l'equilibrata presenza di tutti i candidati, qualora assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

13. Soggetto esponente non legittimato.

Delibera n. 66/04/CSP del 6 maggio 2004 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Callari) per l'esposto della Forza Codacons, movimento politico culturale in corso di registrazione, pervenuto in data 28 aprile 2004 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza del 7 aprile 2004 in materia di elezioni europee – (mancata partecipazione di esponenti del movimento politico nelle edizioni serali dei telegiornali delle tre reti della concessionaria pubblica e nella trasmissione “Porta a Porta” del 19 aprile 2004) – Accertamento: l'associazione Forza Codacons risulta essere - al momento dell'invio dell'esposto e quindi prima della presentazione delle candidature – un movimento politico culturale privo di rappresentanza parlamentare, non legittimato - **Delibera n. 218/04/CSP del 4 agosto 2004** (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione dei signori Lucio Nicola Livraghi Sansone (candidato Presidente alla Provincia di Lecce per il movimento “Insieme a Sinistra”) e Maurizio Dell'Anna, coordinatore di detto movimento, pervenuta in data 7 maggio 2004 nei confronti della società Alfa Editoriale S.r.l., editrice del “Nuovo quotidiano di Puglia”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** – (pubblicazione in data 1° maggio 2004, durante la competizione elettorale per il rinnovo della Provincia di Lecce, di articoli e spazi dedicati ai due candidati alla Presidenza della Provincia medesima, con esclusione del candidato esponente) – Memoria della società editrice - Accertamento istruttorio: articoli consistenti in un faccia a faccia su temi portanti della campagna elettorale correlati all'attualità della cronaca politica relativa alle liste, ai candidati e ai programmi di prossima ufficializzazione – Interviste ai due esponenti politici, i quali al momento della

pubblicazione non rivestono la qualità di candidati – **Archiviazione** degli atti.

Le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso nell'informazione trovano applicazione nel momento in cui ha inizio la campagna elettorale - la quale coincide con il deposito delle liste e delle candidature - dimodochè il difetto nell'esponente della qualità di candidato, in riferimento a fatti verificatesi precedentemente a detto inizio, dà luogo alla declaratoria di archiviazione.

ARTICOLO 6

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ARTICOLO 7

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dare tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

1. Profilo dell'insussistenza della fattispecie.

Delibera n. 239/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del Ci.Co.p. nei confronti della società Domenico Sanfilippo Editore S.p.A. (quotidiano “La Sicilia” del 6 novembre 2000) per la presunta violazione dell’articolo 7, **comma 3**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** (messaggio dell’on. Francesco Rutelli relativo al suo incontro con i cittadini di Catania, privo dell’indicazione del committente responsabile) – **Non riferibilità della fattispecie ai messaggi politici elettorali** per insussistenza della convocazione dei comizi elettorali nella città di Catania - **Provvedimento di archiviazione degli atti.**

Delibera n. 385/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti della Federazione Italiana Pensionati Uniti presentati in data 5 e 7 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00, della delibera della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** (**mancata previsione della programmazione di messaggi politici radiofonici**) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell’emittente televisiva: assolvimento dell’obbligo di **comunicazione** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza dei calendari relativi alla messa in onda degli spazi di comunicazione politica o di messaggi politici autogestiti della Rai ed approvazione tacita – Condotta della concessionaria conforme alle direttive dell’organo di vigilanza: **insussistenza della lesione della parità di trattamento** tra le diverse forze politiche – **Provvedimento di archiviazione degli atti e trasmissione della delibera** alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Non costituisce messaggio politico elettorale, sotto il profilo formale e sostanziale, quello che, pur difettando di alcuni suoi requisiti, non ha valenza elettorale, in quanto non inserito nel contesto di una competizione elettorale per mancata convocazione dei comizi; peraltro, la conformità alle direttive dell’organo di vigilanza dell’emittente (nel caso di specie concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo), che nulla eccipe in relazione all’assenza di programmazione di messaggi politici elettorali radiofonici, non è suscettibile di ledere l’esposizione della pluralità delle opinioni.

2. Forme di messaggio politico elettorale ammesse: riconoscibilità ed elementi di identificazione.

a. Delibera n. 301/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo, pervenuta in data 6 aprile 2001, nei confronti del quotidiano “Libero” del 5 aprile 2001 per la presunta violazione dell’articolo 7, **comma 2**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (pubblicazione qualificata come “informazione pubblicitaria”, priva della dicitura “messaggio politico elettorale”, riguardante la Lista Emma Bonino, nella quale compaiono due messaggi, ciascuno con propria dicitura) – **Riconoscibilità del messaggio come tale**, in quanto **l’immagine fotografica** del candidato accompagnata da alcune diciture, le **esortazioni al voto** e le **indicazioni del sito web** rappresentano elementi che, alternativamente o simultaneamente, danno luogo ad una **presentazione succinta del programma dei candidati** – **Provvedimento di archiviazione degli atti.**

b. Delibera n. 302/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per

segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo, pervenuta in data 6 aprile 2001, nei confronti del quotidiano “Libero” del 1 aprile 2001, per la presunta violazione dell’articolo 7, **comma 2**, della legge n. 28/00 e dell’articolo 19, della delibera n. **253/01/CSP** (pubblicazione qualificata come “informazione pubblicitaria”, priva della dicitura “messaggio politico elettorale”, riguardante la Lista Emma Bonino e contenente il richiamo al voto per la Lista medesima, senza ulteriori specificazioni) – **Non riconoscibilità del messaggio come tale**, in quanto privo di indicazioni relative al programma del soggetto politico e della dicitura “messaggio politico elettorale” - **Provvedimento** avente ad oggetto la **pubblicazione**, nel primo numero della testata, di **messaggi** recanti **l’indicazione della violazione commessa ex articolo 10, comma 8**, della legge n. 28/00.

c. Delibera n. 379/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Editrice La Stampa S.p.A. (quotidiano “La Stampa” del 1 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - **Delibera n. 383/01/CSP del 10 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Il Messaggero S.p.A.” (quotidiano “Il Messaggero” del 1 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – **Delibera n. 404/01/CSP del 16 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Il Foglio Quotidiano S.r.L.” (quotidiano “Il Foglio” del 5 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Richieste di controdeduzioni – Memorie difensive delle società editrici: rispetto, nei messaggi in oggetto, della normativa vigente, in quanto risulta l’indicazione del soggetto

committente e l’omissione della dicitura “messaggio politico elettorale” è dipesa da un errore materiale - Messaggi politici elettorali contenenti la **presentazione del programma politico, l’indicazione del sito informatico e l’appello al voto**, in **spazi chiaramente evidenziati, mancando** l’indicazione della **dicitura “messaggio politico elettorale”** – **Riconoscibilità dei messaggi** come tali, per le **numerose** indicazioni, anche in **mancanza della prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”** - **Provvedimenti di archiviazione** degli atti.

d. Delibera n. 398/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 10 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (messaggio politico elettorale contenente **l’annuncio di discorso, l’appello al voto** a favore di un candidato in **spazi chiaramente** evidenziati, **mancando** l’indicazione della **dicitura “messaggio politico elettorale”**) – **Riconoscibilità del messaggio** come tale, per le **numerose** indicazioni, anche in **mancanza della prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”** - **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La riconoscibilità di un messaggio politico elettorale su un giornale quotidiano si desume anche senza la prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”, purchè gli elementi acquisiti (impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, presentazione del programma, indicazione degli appuntamenti elettorali, dei luoghi di incontro, del committente responsabile e del sito web del partito politico di appartenenza del candidato immagine fotografica unitamente alle esortazioni al voto) assolvano alla funzione identificatrice della fattispecie.

La presentazione del programma di un candidato all’interno di un messaggio politico

elettorale su un giornale quotidiano risulta sufficiente, quanto all'assolvimento della finalità informativa cui è destinata, anche quando venga articolata in forma succinta, dalla quale si evidenzino le motivazioni ispiratrici e regolatrici inerenti allo svolgimento di una pubblica funzione.

La riferibilità al sito web ovvero l'immagine fotografica accompagnata eventualmente da slogan di un candidato in un messaggio politico elettorale su un giornale quotidiano sono elementi integrativi del programma presentato in forma succinta con valore sufficiente per la qualificazione della fattispecie quale " messaggio politico elettorale ".

3. Provvedimenti di archiviazione:

a) violazione posta in essere successivamente alla campagna elettorale

Delibera n. 437/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo nei confronti della società "L'Editrice Romana S.p.A." (quotidiano "Il Tempo" del 25 maggio 2001) per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (messaggio politico elettorale contenente **l'appello al voto, l'indicazione dello slogan elettorale, del simbolo della forza politica di appartenenza, della data e del luogo di chiusura della campagna elettorale, in spazi chiaramente evidenziati, mancando l'indicazione della dicitura "messaggio politico elettorale"**) – **Decorrenza dei termini** di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212.

b) condotta riparatoria per iniziativa dell'editore:

Delibera n. 332/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto pervenuto in data 16 aprile 2001 da parte del Sig. Roberto Carucci, candidato Sindaco al Comune di Oria (BR) nei confronti della società Editrice del sud S.p.A. (quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 15 aprile 2001), per la presunta violazione dell'articolo 7, **comma 2**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (**omissione**, all'interno di un articolo, della **presentazione** della lista di sostegno dell'esponente) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: trasmissione della copia del quotidiano da cui risulta la ripubblicazione delle liste in competizione nel Comune di Oria, compresa quella dell'esponente.

Delibera n. 170/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto pervenuto in data 3 giugno 2004 da parte del Signor Gianfranco Lecca (Segretario Regionale di "Autonomia Socialista Sardegna Nuovo PSI") e dall'Avv. Francesco Carboni (candidato nella Lista "Autonomia Socialista Sardegna Nuovo PSI" per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna) nei confronti della società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A. (quotidiano "La Nuova Sardegna"), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **59/04/CSP** (**diniego di pubblicazione di messaggio politico elettorale** ritenuto dall'editore non conforme all'articolo 7, della citata legge, in quanto privo del programma) – Successive note della società editrice nelle quali viene comunicata l'intenzione di provvedere alla pubblicazione del messaggio e trasmessa la copia dell'avvenuta pubblicazione.

Ai fini della reintegrazione in forma specifica del bene protetto dall'articolo 7, della legge n. 28/00, acquista valenza la condotta successiva dell'editore, in termini di adeguamento spontaneo con le caratteristiche e la collocazione proprie della disposizione violata (nella specie indicazione rettificativa in apposito riquadro), a nulla rilevando l'eventuale difformità della fattispecie rispetto alla normativa vigente posta in essere in un arco temporale non coincidente con quello della competizione elettorale in corso.

4. Provvedimenti sanzionatori

Delibera n. 63/02/CSP del 9 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto pervenuto in data 1° maggio 2002 da parte dei Signori Lira Renzo, Galvan Carlo e Dalledonne Massimo, candidati nelle liste per il rinnovo del Consiglio comunale di Borgo Valsugana, rispettivamente per le liste “Vivere a Borgo”, “Insieme a Borgo” e “Civitas” nei confronti della società Aemme S.a.s., editrice del periodico “La Finestra”, edizione del mese di aprile 2002, distribuito gratuitamente (pubblicazione di articoli di sostegno a favore dello schieramento collegato ad uno dei candidati Sindaci nella competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Borgo Valsugana, che integrano forme di messaggio elettorale privo dei requisiti previsti e del comunicato preventivo), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 45/02/CSP - Memoria difensiva della società editrice – Sussistenza della violazione, documentata dalla copia del giornale acquisita in atti: 1) diffusione del messaggio priva del prescritto comunicato preventivo, inteso a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso in condizioni di parità; 2) non riconoscibilità del messaggio in quanto tale, per l'assenza della dicitura “messaggio politico elettorale” –

Provvedimento sanzionatorio di **messa a disposizione** nel primo numero utile della testata **di spazi di pubblicità elettorale compensativa** in favore dei **soggetti** che ne siano stati illegittimamente **esclusi**.

La messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa, prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 28/00, consente di sostituire alla fattispecie viziata - sotto il profilo del difetto di obbligo dell'offerta preventiva tramite il comunicato preventivo e della riconoscibilità del messaggio politico - una situazione equivalente che, nella funzione assegnata dall'ordinamento, realizza la parità di trattamento tra i soggetti politici interessati dalla campagna elettorale attraverso lo strumento della stampa, quotidiana o periodica.

ARTICOLO 8

Art. 8.*(Sondaggi politici ed elettorali)*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

1. Pubblicazione di sondaggi

Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio – Assenza della nota informativa – **Mancata pubblicazione sul sito informatico**, tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.a Violazione articolo 8, della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 1/01/CSP del 25 gennaio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni posti a confronto fra loro) - **Delibera n. 2/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 20 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni posti a confronto fra loro) - **Delibera n. 4/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse per le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 5/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Editrice La Stampa S.p.A. (quotidiano “La Stampa” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro), **integrata** dalla **delibera n. 77/01/CSP del 7 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) di rettifica di **errore materiale - Delibera n. 6/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società RCS Editori S.p.A. (quotidiano “Corriere della Sera” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse

per le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 7/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse per il centrosinistra e il centrodestra, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 76/01/CSP del 7 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano “L'Espresso” del 1 febbraio 2001) - (sondaggio relativo alla fiducia degli italiani nei Ministri del Governo dell'on. Giuliano Amato) - **Delibera n. 244/01/CSP del 6 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 18 febbraio 2001) - (sondaggi sulle coalizioni – Polo ed Ulivo - e sui candidati al Comune di Roma, on. Walter Veltroni ed on. Antonio Tajani) - **Delibera n. 250/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore & C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 22 febbraio 2001) - (articolo relativo ad un sondaggio sul trend proporzionale 2000 - 2001) - **Delibera n. 251/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Centro” del 1 marzo 2001) - (articolo relativo a sondaggi sulle previsioni di voto nella regione Abruzzo, nel quale sono riportati, oltre alle previsioni di voto pubblicate dal settimanale “Il Diario”, stime e studi effettuati dal soggetto politico “Forza Italia”, la cui realizzazione è attribuita nell'articolo alla società di rilevazione Datamedia) - **Delibera n. 42/02/CSP del 28 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Gazzella) per il procedimento nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso

S.p.A. (periodico “L’Espresso” del 34 gennaio 2002)-(articolo contenente riferimenti ad un sondaggio effettuato dall’istituto Datamedia sulla fiducia degli italiani nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri) - **Delibera n. 73/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Poligrafici Editoriali S.p.A. (quotidiano “La Nazione – QN Quotidiano Nazionale” del 6 febbraio 2002) – (articolo contenente tabelle che riportano la rilevazione dell’Istituto B.P.A.) - **Delibera n. 74/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 12 febbraio 2002) – (pubblicazione dei dati relativi agli esiti di sondaggi sulle intenzioni di voto degli elettori effettuati da vari istituti demoscopici (Abacus, Ispo, SWG, Datamedia) e presentati nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, Rai Uno) - **Delibera n. 75/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Promoset S.r.l. (quotidiano “Martina Sera” Corriere della Valle d’Itria del 20 e 26 febbraio 2002 e dell’8 marzo 2002) – (pubblicazione di un sondaggio, effettuato attraverso il sito internet www.martinasera.com, avente ad oggetto l’orientamento di voto sui futuri sindaci di Martina Franca e di Alberobello) - **Delibera n. 76/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” del 13 aprile 2002) – (pubblicazione di un sondaggio multi domanda avente ad oggetto la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, realizzato dalla Confapi, in collaborazione con l’Api Napoli, su un campione di cento imprese associate su tutto il territorio regionale) - **Delibera n. 81/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore

Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 7 febbraio 2002) – (pubblicazione di tre tabelle che riportano le rilevazioni dell’Istituto demoscopico Cirm in merito al grado di accordo, o disaccordo, con le affermazioni del regista Moretti circa gli elettori del centrodestra e del centrosinistra) - **Delibera n. 84/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 gennaio 2002) – (pubblicazione di un sondaggio in cui risulta indicato un parlamentare in carica, relativo alla diffusione degli esiti di una rilevazione effettuata on line sul sito www.tiscali.it) - **Delibera n. 85/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 9 febbraio 2002) – (pubblicazione di due sondaggi sull’attività del governo) - **Delibera n. 127/02/CSP del 12 giugno 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 10 maggio 2002) – (pubblicazione di un sondaggio, effettuato dall’istituto di rilevazione Ipr Marketing, relativo al giudizio fornito da un campione di cittadini sui settori della pubblica amministrazione, associando la presentazione dei risultati demoscopici alla figura e all’attività svolta dal Ministro per le attività produttive) - **Delibera n. 128/02/CSP del 12 giugno 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 10 maggio 2002) – (pubblicazione di un sondaggio, effettuato dall’istituto di rilevazione Ipr Marketing, relativo al giudizio fornito da un campione di cittadini sui settori della pubblica amministrazione) - **Delibera n. 129/02/CSP del 12 giugno 2002** (Pres. Cheli – Relatore

Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Colonna 2000 S.p.A. (quotidiano "Il Tempo" del 10 maggio 2002) – (pubblicazione di un sondaggio dell'istituto Marketing, relativo al giudizio fornito su un campione di cittadini sui settori della pubblica amministrazione, associando la presentazione dei risultati demoscopici alla figura e alla attività svolta dai rispettivi Ministri) - **Delibera n. 195/02/CSP del 9 ottobre 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano "Il Giornale" del 12 giugno 2002) – (pubblicazione di un sondaggio, effettuato dall'istituto di rilevazione Datamedia Ricerche, relativo ad un anno di monitoraggio del consenso del Governo comparato ai precedenti esecutivi) – **Delibera n. 89/03/CSP del 6 maggio 2003** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Europea Di edizioni S.p.A. (quotidiano "Il Giornale" del 20 febbraio 2003) – (pubblicazione di un sondaggio, effettuato da Famiglia Cristiana, relativo all'orientamento politico dei preti).

1.b Violazione dell'articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 334/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano "Il Centro" del 13 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da più sondaggi realizzati dalla società Datamedia, da Swg e da un terzo istituto non indicato sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

1.c Violazione dell'articolo 21 della delibera n. 45/02/CSP (elezioni amministrative del 19 e 26 maggio 2002).

Delibera n. 80/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Il Sole 24 ore S.p.A. (quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 aprile 2002) – (pubblicazione dei risultati di un sondaggio, effettuati dall'istituto di rilevazione Abacus, Datamedia e SWG, relativi agli esiti delle imminenti elezioni amministrative).

1.d Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente e acquirente (eccetto delibere n. 128/02/CSP e n. 129/02/CSP), criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento (quest'ultimo eccetto per le delibere n. 127/02/CSP, n. 128/02/CSP e n. 129/02/CSP), testo integrale delle domande rivolte (eccetto per delibera n. 73/02/CSP), percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda, data di**

realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione dei sondaggi e l'adempimento informativo consistente nel rendere disponibile, nella sua integrità e con le medesime indicazioni, i sondaggi sull'apposito sito informatico.

La nota informativa costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

L'insufficienza ovvero l'incompletezza degli elementi individuati dall'art. 8, co. 3, L. 28/00 producono la violazione del dettato normativo, inteso a prescrivere, in via eccezionale, i criteri obbligatori cui conformarsi, con la conseguente declaratoria del provvedimento di cui all'art.10, co. 7 L. 28/00.

Al contenuto sostanziale si aggiunge l'adempimento dell'onere formale di evidenziazione della nota informativa in un apposito riquadro, e quello relativo alla pubblicità sul sito informatico, trattandosi di sondaggio a mezzo stampa, strumento di informazione di massa.

2. Pubblicazione di sondaggi - Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio – Assenza della nota informativa.

2.a Violazione dell'articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche 13 maggio 2001).

Delibera n. 348/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore & C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 21 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati rispettivamente dalle società di rilevazione People – SWG e Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

2.b Violazione dell'articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 3/01/CSP del 25 gennaio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società L'Unione Sarda S.p.A. (quotidiano “L'Unione Sarda” del 21 gennaio 2001) -

(sondaggio sulle intenzioni di voto in Sardegna) - **Delibera n. 176/01/CSP del 20 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società L'Unione Sarda S.p.A. (quotidiano "L'Unione Sarda" del 6 febbraio 2001) - (sondaggio relativo alla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati) - **Delibera n. 243/01/CSP del 6 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Editrice Siciliana S.p.A. (quotidiano "Gazzetta del Sud" del 6 febbraio 2001) - (sondaggio sulla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati) - **Delibera n. 252/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale "Panorama" dell'8 marzo 2001) - (articolo relativo ad un sondaggio sulla distribuzione dei collegi uninominali e ad un sondaggio sulle variazioni del voto proporzionale nella settimana dal 19 al 26 febbraio 2001) - **Delibera n. 35/02/CSP del 19 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano "La Nazione" del 4 gennaio 2002) - (articolo relativo ad un sondaggio effettuato dall'Istituto C.I.R.M. sulla fiducia degli italiani nei confronti del Governo) - **Delibera n. 36/02/CSP del 19 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società L'Editrice Romana S.p.A. (quotidiano "Il Tempo" del 4 gennaio 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall'Istituto C.I.R.M. sulla fiducia degli italiani nei confronti del Governo) - **Delibera n. 46/02/CSP del 27 marzo 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. (quotidiano "Corriere della Sera" del 4 gennaio 2002) - (sondaggio effettuato dall'Istituto di rilevazione C.I.R.M. sulla

fiducia degli italiani nei confronti dei Ministri del Governo) - **Delibera n. 39/02/CSP del 19 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Edizioni Meridionali S.p.A. (quotidiano "Il Mattino" del 4 gennaio 2002) - (articolo relativo ad un sondaggio effettuato dall'Istituto C.I.R.M. sul Governo) - **Delibera n. 59/02/CSP del 9 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano "Il Giornale" del 5 marzo 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall'istituto di rilevazione Ispo) - **Delibera n. 72/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano "La Nazione – QN Quotidiano Nazionale" del 20 gennaio 2002) - (articolo riportante le affermazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito agli esiti di un sondaggio sulla fiducia degli italiani nei confronti del Governo).

2.c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente e acquirente** (eccetto delibere n. 39/02/CSP e n. 59/02/CSP), **criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda** (ques'ultima eccetto per la delibera n. 59/02/CSP), **data di realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell'avvenuto adempimento** - Quanto a **delibera n. 348/01/CSP: senza**

riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento – Quanto alla delibera n. 72/02/CSP è disposto anche l’inserimento del soggetto che ha realizzato il sondaggio.

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana e periodica relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

La competenza in ordine all’emanazione del provvedimento di invito all’ottemperanza delle indicazioni normative ex art. 8 L. 28/00 appartiene alla Commissione per i Servizi e i Prodotti, secondo il riparto operato dall’art.1, co. 6, L. 249/97.

Infatti, per effetto della lettera b), n. 9 dei precitati articolo e comma, la Commissione esplica, tra l’altro, e nella specie, funzione di garanzia, imputandosi l’attività provvedimentale svolta direttamente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, stante il rapporto di immedesimazione organica.

3. Pubblicazione di sondaggi - Carenza nella nota informativa di alcuni elementi informativi – **Indicazione del soggetto realizzatore** del sondaggio, del **metodo di raccolta delle informazioni**, del **numero delle persone interpellate**, della **data di realizzazione** del sondaggio

3.a Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 247/01/CSP del 20 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario

degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale “Panorama” – edizione 1 marzo 2001) - (articolo recante i dati di un sondaggio sulle percentuali di gradimento dei soggetti politici dal 12 al 19 febbraio 2001) - **Delibera n. 248/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale “Panorama” – edizione 22 febbraio 2001) - (articolo recante i dati di un sondaggio sulle percentuali di gradimento dei diversi soggetti politici dal 5 al 12 febbraio 2001).

3. b Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP.

Delibera n. 333/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. – (quotidiano “Il Giorno” del 18 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – **Delibera n. 337/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “La Nazione” del 18 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – Contenuti ripresi integralmente dalle notizie dell’Agenzia Ansa del giorno precedente – *Oggetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 della legge n. 28/00 è la diffusione, comunque realizzata, dei risultati dei sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori* - **Delibera n. 349/01/CSP del 2 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. – (quotidiano “Il Resto del Carlino” del 18 aprile 2001) -

(articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

3.c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, universo di riferimento** (quest'ultimo solo per delibera n. 247/01/CSP), **testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda**) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio (e, per delibera n. 349/01/CSP, senza riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento) – Riferimento in tale sede al provvedimento – **Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

3.d Violazione articolo 21 delle delibere n. 253/01/CSP e n. 254/01/CSP (elezioni politiche ed amministrative del 13 maggio 2001).

Delibera n. 351/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati, rispettivamente, dalle società di rilevazione “People-SWG” e “Explorer” sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le elezioni comunali di Torino) – Sondaggio “People - SWG”: l'assenza di pubblicazione viene equiparata alla non corrispondenza del sondaggio con quello rilevabile sul sito informatico – Mancata pubblicazione del sondaggio “Explorer” sul sito informatico - Adozione della delibera nel periodo protetto

dei quindici giorni precedenti alle votazioni: *ripubblicazione senza riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento e senza investire il sito informatico.*

3.e Dispositivo (Periodo protetto) provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (per sondaggio “People Swg”:** **committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e per sondaggio “Explorer”:** **soggetto, committente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni, numero delle persone interpellate, testo integrale delle domande, percentuale delle persone e data)** evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio, *senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento* – Riferimento in tale sede al provvedimento – **Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana e periodica relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

Pertanto, la mancanza di alcune indicazioni della suddetta nota rende incompleta la fattispecie, così come delineata dall'articolo 8 L. 28/00.

La pubblicazione successiva, completa e dettagliata, unitamente alla comunicazione dell'avvenuto adempimento, ne rappresentano requisiti integrativi, rispettivamente, di legittimità e di efficacia.

4. b Violazione articolo 21 della delibera n. 254/01/CSP (elezioni comunali e provinciali del 13 maggio 2001).

Delibera n. 300/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E. C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 31 marzo 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia sulle intenzioni di voto per l’elezione del Sindaco di Milano) - **Delibera n. 350/01/CSP del 2 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Giorno” del 21 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni del 13 maggio 2001, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali, e, nello specifico, per il Comune di Milano) - Periodo protetto dei quindici giorni precedenti alle votazioni: *ripubblicazione senza riproporre gli esiti della rilevazione in argomento.*

4. Pubblicazione di sondaggi – Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio, del committente e dell’acquirente – Assenza della nota informativa.

4.a Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 249/01/CSP del 20 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Tirreno” del 2 marzo 2001) - (articolo nel quale sono richiamati i risultati di un sondaggio riservato commissionato dai DS sui punti percentuali di differenza tra il centrosinistra ed il centrodestra in alcuni collegi della Regione Toscana).

4.c Dispositivo comune: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda, data in cui è stato realizzato il sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

Pertanto, l'indicazione del soggetto realizzatore, del committente e dell'acquirente rappresentano elementi necessari, ma non sufficienti rispetto al contenuto ben più complesso richiesto dalla normativa vigente.

La conformazione, a posteriori, all'obbligo di legge, sana, però, la fattispecie complessa ed estingue gli effetti del procedimento monitorio avviato.

5. Pubblicazione di sondaggi – Carenza nella nota informativa di alcuni elementi informativi – **Indicazione del soggetto** che ha **realizzato** il sondaggio e della **data** di realizzazione - **Mancata pubblicazione integrale sul sito informatico** (ovvero **pubblicazione non corrispondente** a quella riportata dal quotidiano), tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5.a Violazione dell'articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 291/01/CSP del 27 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Sole 24 Ore S.p.A. (quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 20 marzo 2001) - (articolo relativo a sondaggi sulle percentuali di gradimento dei soggetti politici).

5.b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell'avvenuto adempimento)** - Adempimento informativo consistente nel rendere **disponibile, nella sua integrità e con le medesime indicazioni, i sondaggi sull'apposito sito informatico.**

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana, relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura della campagna elettorale.

Dalla tassatività del contenuto della nota informativa discende l'illegittimità del sondaggio nelle ipotesi in cui le indicazioni previste (art. 8, co. 3 L. 28/00 e regolamenti di attuazione) dovessero risultare insufficienti ovvero addirittura mancanti e, quindi, la necessità giuridica di riprodurre la stessa fattispecie “ sondaggio “ con i crismi di validità richiesti.

L'ottemperanza a siffatto adempimento successivo produce l'effetto di escludere qualsiasi responsabilità.

dell'informazione su fatti d'interesse giornalistico - Assenza dei requisiti della sistematicità dei quesiti e della destinazione degli stessi, secondo criteri di rappresentatività, a determinate categorie di soggetti - Insussistenza della violazione dell'art. 21 della delibera n. 253/01/CSP.

6. ARCHIVIAZIONI NEL MERITO.

6.a Diffusione di sondaggi televisivi - *Contenuto non elettorale e non attinente agli orientamenti politici o elettorali - Insussistenza della violazione dell'art. 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).*

Delibera n. 322/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società R.T.I. S.p.A. – Rete 4 (ore 14.00) e Canale 5 (ore 00.00) (trasmissione “Parlamento In” dell'8 aprile 2001) - (diffusione di sondaggio avente ad oggetto il giudizio dei cittadini sui Presidenti delle Regioni italiane).

6.b Sondaggi a mezzo stampa periodica e quotidiana – *Cronaca ed approfondimento di fenomeni socialmente rilevanti che rispondono all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità*

6. b.1. Delibera n. 371/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. – (periodico “L'Espresso” del 10 maggio 2001) - (articolo consistente in un servizio che riporta i dati percentuali italiani sul crescente fenomeno dell'astensionismo negli ultimi quindici anni, nonché le risultanze di un sondaggio sull'intenzione di astenersi dal voto e sulle rispettive motivazioni espresse da taluni eterogenei personaggi pubblici intervistati, nonché dai rappresentanti di alcune società demoscopiche di rilevanza nazionale) - **Delibera n. 380/01/CSP del 9 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. – (periodico “Panorama” del 10 maggio 2001) - (articolo consistente in un trafiletto che riporta le risultanze di un sondaggio sulle intenzioni di voto espresse da taluni attrici intervistate).

6.b.2 Delibera n. 412/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società RCS Editori S.p.A. – (periodico “Sette – Corriere della Sera” del 10 maggio 2001) - **Delibera n. 413/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Il Foglio Quotidiano S.r.L. – (quotidiano “Il Foglio Quotidiano” del 12 maggio 2001) – **Delibera n. 414/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. – (quotidiano “Il Messaggero” del 7 maggio 2001) - (articoli

contenenti la trasmissione, *nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni*, dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

6.b.3 Delibera n. 510/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione nei confronti della società RCS Periodici S.p.A. – (periodico “Oggi” del 9 maggio 2001) – (articolo contenente brevi interviste a personaggi della cultura e dello spettacolo, in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001) – Esplicitazioni di intenzioni di voto: non qualificabilità della fattispecie quale divulgazione di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di persone per il numero ridotto e per l’evidente eterogeneità dei soggetti intervistati.

6.c Pubblicazione di sondaggi a mezzo stampa quotidiana – *Equiparazione del riferimento a rilevazioni demoscopiche che non risultano rappresentate in maniera organica in alcuna tabella sinottica alla trattazione giornalistica dell’argomento - Contenuto non elettorale e non attinente agli orientamenti politici o elettorali - Non qualificabilità della fattispecie quale pubblicazione di sondaggi demoscopici vietati.*

6.c.1. Insussistenza della violazione dell’art. 21, comma 1, della delibera n. 253/01/CSP.

Delibera n. 424/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 4 maggio 2001) - (articolo contenente la pubblicazione, *nei quindici giorni precedenti*

la data delle votazioni, dei risultati di sondaggi demoscopici - privi di dati numerici – sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nella competizione elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

6.c.2. Insussistenza della violazione dell’art. 8, della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 177/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) di **convalida del provvedimento presidenziale di archiviazione degli atti** per esposto della Lista Emma Bonino nei confronti della società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” dell’11 febbraio 2001).

La pubblicazione di servizi giornalistici relativi ad un sondaggio politico ed elettorale, non inficia il principio della parità di condizioni nell’accesso ai mezzi di informazione allorquando il sondaggio stesso, per struttura, contenuto e modalità di realizzazione, risulti rispondente al dato normativo.

Nè, d’altra parte, detto principio, regolatore e garante dei comportamenti dei soggetti politici durante la campagna elettorale, può estendersi al punto tale da applicarsi, oltre che alla comunicazione politica radiotelevisiva, anche alle pubblicazioni su quotidiani e periodici sì da creare una nuova figura giuridica, stante il rispetto del limite della libertà di informazione costituzionalmente protetto.

La garanzia di siffatta tutela passa anche attraverso l’esplicazione, da parte del Presidente, dei poteri di cui all’articolo 3, della delibera n. 17 del 16 giugno 1998 (regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità), considerate l’urgenza e la necessità di provvedere.

7. Pubblicazione di sondaggi - Assenza di alcuni elementi informativi.

7. a Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 335/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società l'Editrice Romana S.p.A. - (quotidiano "Il Tempo" del 13 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

7. b Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 14/02/CSP del 22 gennaio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società

Europea Di Edizioni S.p.A. - (quotidiano "Il Giornale" del 10 agosto 2001) - (articolo contenente un sondaggio corredato da una nota informativa carente e non disponibile sul sito informatico) - **Delibera n. 28/02/CSP del 7 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Edizioni Meridionali S.p.A. - (quotidiano "Il Mattino" del 19 dicembre 2001) - (articolo contenente un sondaggio corredato da una nota informativa carente e non disponibile sul sito informatico) - **Delibera n. 38/02/CSP del 19 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Editrice La Stampa S.p.A. - (quotidiano "La Stampa" del 19 dicembre 2001) - (articolo contenente un sondaggio sul gradimento dei Governatori) – **Delibera n. 41/02/CSP del 28 febbraio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. - (periodico "L'Espresso" del 10 gennaio 2002) - (articolo contenente riferimenti agli esiti di sondaggi effettuati dall'istituto CIRM sui dati di fiducia degli italiani nei confronti dei Ministri in carica, con particolare riferimento alle rilevazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001) - **Delibera n. 47/02/CSP del 27 marzo 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. - (quotidiano "Corriere della Sera" del 18 febbraio 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall'istituto di rilevazione Ispo – ACNielsen – Cra relativo alla popolarità dei leader politici) - **Delibera n. 60/02/CSP del 9 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. - (quotidiano "Corriere della Sera" del 18 marzo 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall'istituto di rilevazione Ispo – ACNielsen – Cra) – **Delibera n. 61/02/CSP del 9 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi -

Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. - (quotidiano “Corriere della Sera” del 4 marzo 2002) - (articolo contenente le rilevazioni dell’Istituto Ispo – ACNielsen - Cra) - **Delibera n. 82/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. - (quotidiano “La Repubblica” del 7 marzo 2002) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dall’istituto di rilevazione SWG, relativo alle intenzioni di voto degli italiani per la quota proporzionale del sistema elettorale) - **Delibera n. 83/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - (periodico “Panorama” del 24 gennaio 2002) - (articolo contenente due sondaggi relativi al gradimento del Premier e del suo Governo) - **Delibera n. 131/02/CSP del 26 giugno 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Il Sole 24 Ore S.p.A. - (quotidiano “Il Sole 24 ore” del 6 aprile 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall’istituto di rilevazione Datamedia, relativo alle intenzioni di voto degli elettori) - **Delibera n. 132/02/CSP del 26 giugno 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società R.C.S. Editori S.p.A. - (quotidiano “Corriere della Sera” del 9 aprile 2002) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dagli istituti di rilevazione Abacus, Ispo, Cirm, Unicab, SWG e Datamedia, relativo alle intenzioni di voto degli elettori) – **Delibera n. 194/02/CSP del 9 ottobre 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Punto Com S.r.L. - (quotidiano “. Com” del 12 maggio 2002) - (articoli contenenti una serie di rilevazioni demoscopiche, effettuate dall’istituto di rilevazione Datamedia Ricerche, relative al consenso del Governo comparato con i

precedenti esecutivi) - **Delibera n. 253/02/CSP del 20 dicembre 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. - (quotidiano “Il Giornale” del 5 novembre 2002) - (articolo contenente un sondaggio della società Ispo – ACNielsen – Cra, relativo all’orientamento politico sui partiti e le coalizioni) - **Delibera n. 196/03/CSP del 16 settembre 2003** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per l’esposto della Lega Friul Fuarce Friul nei confronti della Società Editoriale FVG S.p.A. - (quotidiano “Messaggero Veneto” del 16 marzo 2003) - (articolo contenente un sondaggio dell’istituto di rilevazione SWG, relativo alle intenzioni di voto sulle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia).

7. c Violazione articolo 21 della delibera n. 45/02/CSP (elezioni amministrative del 19 e 26 maggio 2002).

Delibera n. 78/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. - (quotidiano “Il Giornale” del 24 aprile 2002) - (articolo contenente un sondaggio dell’istituto Datamedia, avente ad oggetto il peso elettorale dei “Girotondisti”) - **Delibera n. 79/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. - (quotidiano “Il Giornale” del 25 aprile 2002) - (articolo contenente un sondaggio dell’istituto Datamedia, relativo alle intenzioni di voto degli elettori italiani sul Sindaco e/o Presidente della Provincia).

7. d **Dispositivo: provvedimento di rettifica** avente ad oggetto la **dichiarazione**, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (**committente ed acquirente**, (eccetto delibere n. 60/02/CSP, n. 61/02/CSP e n. 79/02/CSP), **criteri per la formazione del campione** (eccetto delibere n. 38/02/CSP, n. 60/02/CSP, n. 61/02/CSP, n. 78/02/CSP, n. 79/02/CSP, n. 83/02/CSP, n. 131/02/CSP), **testo integrale delle domande rivolte** (quest'ultimo eccetto per delibera n. 82/02/CSP), **percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda** (eccetto delibere n. 14/02/CSP e n. 28/02/CSP) e **data di realizzazione del sondaggio** (quest'ultima eccetto per le delibere n. 14/02/CSP, n. 28/02/CSP, n. 38/02/CSP, n. 41/02/CSP, n. 78/02/CSP, n. 82/02/CSP, n. 83/02/CSP, n. 131/02/CSP) **evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

Quanto alle delibere n. 14/02/CSP e n. 28/02/CSP è disposto anche l'adempimento informativo relativo al numero delle persone interpellate e dell'universo di riferimento.

Quanto alla delibera n. 41/02/CSP è stato disposto anche l'adempimento del metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati e il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento.

Adempimento informativo consistente nel rendere **disponibile, nella sua integrità e con le medesime indicazioni, i sondaggi sull'apposito sito informatico per le delibere n. 14/02/CSP, n. 28/02/CSP, n. 38/02/CSP, n. 82/02/CSP, e n. 83/02/CSP.**

Infine, per la delibera n. 47/02/CSP è stato disposto solo l'adempimento del testo integrale delle domande rivolte e della data di pubblicazione; per la delibera n. 132/02/CSP solo il dato relativo all'acquirente e al committente; per la delibera n. 194/02/CSP solo il dato relativo alla percentuale delle

persone che hanno risposto a ciascuna domanda; per la delibera n. 253/02/CSP solo il dato relativo al numero delle persone interpellate e all'universo di riferimento; per la delibera n. 196/03/CSP solo il dato della pubblicazione sul sito informatico.

7. e **Periodo protetto: violazione articolo 21 della delibera n. 254/01/CSP (elezioni amministrative del 13 maggio 2001).**

Delibera n. 365/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Michele Capano, componente del Comitato Nazionale dei Radicali (Lista Emma Bonino), pervenuto in data 30 aprile 2001 - e ripresentato in data 2 maggio 2001 - nei confronti della società Editoriale del Mezzogiorno S.r.L. (quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 22 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall'istituto di rilevazioni "Abacus" sulle elezioni comunali di Salerno) – Assenza della pubblicazione del sondaggio sul sito informatico.

7. f **Periodo protetto: violazione articolo 21 della delibera n. 45/02/CSP (elezioni amministrative del 19 e 26 maggio 2002).**

Delibera n. 102/02/CSP del 21 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto a firma dell'on. Alessandro De Franciscis, pervenuto in data 8 maggio 2002 nei confronti della società Renzi Comunicazione S.r.L. ("La Nostra Caserta", edizione maggio 2002) - (articolo contenente un sondaggio relativo all'orientamento politico dei cittadini nella competizione elettorale del Comune di Caserta) - **Delibera n. 120/02/CSP del 30 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per la segnalazione della Polizia Municipale del Comune di Bracciano, pervenuta il 29 aprile 2002, nei confronti del quindicinale "3 Tre" del 26 aprile 2002) - (articolo contenente un sondaggio dell'istituto

Datamedia, relativo al candidato della Casa delle Libertà e al candidato dei Progressisti).

7.g Dispositivo (periodo protetto): provvedimento di rettifica avente ad oggetto la dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente (eccetto delibera n. 120/02/CSP), testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio, senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

L'accertamento della violazione delle disposizioni dell'art. 8, co. 3 L. 28/00 e delle relative disposizioni attuative legittima l'esercizio dei poteri ordinatori da parte dell'Autorità, atti a promuovere nel destinatario la rinnovazione della vicenda giuridica già realizzata con le stesse caratteristiche e modalità richieste per la pubblicazione del sondaggio.

8. Pubblicazione di sondaggi - Assenza della nota informativa – Mancanza della pubblicazione integrale sul sito informatico, tenuto dal Dipartimento per l'informazione e

l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. a Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 336/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A. (quotidiano “La Nuova Sardegna” del 13 aprile 2001) e **Delibera n. 338/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Seta Società Editrice Tipografica Atesina Editore S.p.A. (quotidiano “Alto Adige” del 13 aprile 2001) - (articoli contenenti dati tratti da più sondaggi realizzati dalle società Datamedia, Swg e da un terzo istituto non indicato, relativi alle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – Richieste di controdeduzioni: dati estrapolati da un sondaggio, i quali hanno trovato ampia diffusione, in quanto ripresi da agenzie ed organi di stampa ed inseriti in un contesto informativo più ampio, quale espressione dell'esercizio del diritto di cronaca.

8. b Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 15/02/CSP del 22 gennaio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Vittorio Feltri Editori S.p.A. (quotidiano “Libero” del 18 agosto 2001) - (sondaggio privo della prescritta nota informativa e dal quale non è dato rilevare elementi utili che consentono di verificare la pubblicazione dello stesso sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - **Delibera n. 77/02/CSP del 14 maggio 2002** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 6 marzo 2002) - (articolo che riporta le risultanze di un

sondaggio on line effettuato dal sito web “Staibene.it” in collaborazione con l’Istituto di medicina sperimentale del C.R.N.).

8. c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (soggetto che ha realizzato il sondaggio, committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e data di realizzazione del sondaggio)** evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – Contestuale diffusione del sondaggio nella sua integrità sul sito informatico - Riferimento in tale sede al provvedimento – **Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

Per la delibera n. 15/02/CSP il provvedimento è stato, invece, di archiviazione a seguito della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito informatico.

8. d Violazione articolo 21 delle delibere n. 253/01/CSP e n. 254/01/CSP (elezioni politiche ed amministrative del 13 maggio 2001).

Delibera n. 351/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati, rispettivamente, dalle società di rilevazione “People-SWG” e “Explorer” sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le elezioni comunali di Torino) – Assenza in entrambi i sondaggi della nota informativa – Sondaggio “Explorer” non pubblicato sul sito

informatico – Sondaggio People – SWG: pubblicazione del sondaggio non corrispondente a quella sul sito informatico.

8.e Dispositivo (Periodo protetto): provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda) per entrambi i sondaggi e, quanto al sondaggio Explorer, l’indicazione del soggetto che ha realizzato il sondaggio, del metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, del numero delle persone interpellate e universo di riferimento, della data di realizzazione del sondaggio)** evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio *senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento* – Riferimento in tale sede al provvedimento – **Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

La diffusione comunque realizzata dei risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni è vietata senza l’adempimento degli elementi informativi previsti, al fine di garantire i cittadini nel processo di libera formazione del proprio convincimento politico e di partecipazione alle operazioni di voto, vicenda, questa, da ricondurre nell’espressione “ orientamenti di voto “ adoperata dall’art. 8, co. 1 L. 28/00 e che legittima l’esercizio dei poteri ordinatori da parte dell’Autorità (ex art. 10, co. 7 della citata legge), volti a rimuovere la lesione in concreto verificatasi.

9. Divieto di pubblicazione nel periodo protetto

Delibera n. 574/01/CSP del 30 ottobre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione nei confronti della Società Editoriale Quotidiani S.r.L. (quotidiano “Corriere dell’Umbria” del 2 ottobre 2001), per la presunta violazione della **delibera n. 539/01/CSP** - (articolo contenente un sondaggio realizzato dall’Istituto Cattaneo, relativo all’orientamento degli umbri sui temi del federalismo e della fiducia nei confronti del governo nazionale e della Regione).

Delibera n. 37/02/CSP del 19 febbraio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della Società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 6 ottobre 2001), per la presunta violazione della **delibera n. 539/01/CSP** - (articolo contenente sotto l’indicazione “Regioni più autonome” un sondaggio realizzato dall’Istituto C.I.R.M. sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale fissato per il 7 ottobre 2001).

Delibera n. 156/02/CSP del 30 luglio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per l’esposto del dott. Francesco Arduino Berta, candidato Sindaco per le elezioni comunali di Darfo Boario Terme (BS) nei confronti della Società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Giorno – Edizione Brescia Bergamo” del 21 maggio 2002), per la presunta violazione della **delibera n. 45/02/CSP** - (articolo contenente gli esiti di un sondaggio relativo alle intenzioni di voto dei cittadini in occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Darfo Boario Terme (BS)).

Delibera n. 140/04/CSP del 10 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la

segnalazione trasmessa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nei confronti della Società Dei Giornalisti S.r.l. (quotidiano “Ultime Notizie Reggio” del 29 maggio 2004), per la presunta violazione della **delibera n. 60/04/CSP** - (sondaggio effettuato da Piramix sulle intenzioni di voto dei cittadini reggiani in vista delle elezioni amministrative 2004).

Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, che la pubblicazione dei dati del sondaggio, identificata con la data della pubblicazione, la pagina e il titolo che li conteneva, è stata effettuata in violazione dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 28/00, evidenziando tale dichiarazione in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

La pubblicazione ovvero la diffusione dei risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nel c.d. “ periodo protetto “ , vale a dire nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, attivano l’esercizio da parte dell’Autorità dei poteri sanzionatori ex art. 10 della legge n. 28/00, in particolare quelli ordinatori di cui al comma 7, finalizzati, a ricostruire, “ a contrario sensu “ , la situazione giuridica nella sua connotazione originaria prima del verificarsi dell’evento dannoso, quanto a rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali del servizio giornalistico, nonché a riscontrare l’avvenuto adempimento degli obblighi di legge (riferimento al provvedimento e attività di riscontro con relativa prova).

9.b Archiviazione.

Delibera n. 135/02/CSP del 26 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per l’esposto

dei signori Bruno Magatti e Ermanno Pizzetti (rispettivamente candidato Sindaco e candidato consigliere comunale nella città di Como per la lista “Paco – Progetto per amministrare Como”) nei confronti della società La Provincia di Como S.p.A. Editoriale (quotidiano “La Provincia” edizione del 12, 13, 14 e 15 maggio 2002), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della **delibera** n. **45/02/CSP** – (pubblicazione nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni di articoli contenenti dichiarazioni di voto di persone scelte per una serie di interviste relative all’orientamento politico nella competizione elettorale del Comune di Como).

Non è qualificabile la fattispecie come divulgazione di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di persone, e, quindi, non ricade nel divieto normativo, qualora sussistano il numero ridotto e l’evidente eterogeneità dei soggetti intervistati.

10. Diffusione di sondaggi televisivi –
Carenza della nota informativa: **mancata indicazione della percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda ed assenza del sottotitolo di scorrimento.**

10.a Violazione articolo 21, commi 2 e 5, della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 321/01/CSP del 20 aprile 2001
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società R.T.I. S.p.A. – Rete 4 (TG4 del 6 aprile 2001, ore 18.55) - (sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia, con nota informativa letta da voce fuori campo) – Richiesta di controdeduzioni: riproduzione, da parte del telegiornale, dei dati più significativi, specie sotto il profilo delle modalità di rilevazione, contenuti in un sondaggio commissionato da un settimanale.

10. b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto **la dichiarazione, nella prima utile edizione serale del telegiornale, delle indicazioni omesse, evidenziate con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche di diffusione del sondaggio – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

La diffusione di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori a mezzo video si caratterizza per essere attività meramente informativa, non incidendo il contenuto sulla natura della trasmissione, finalizzata al rispetto delle esigenze di completezza ed imparzialità dell'informazione televisiva.

11. Adeguamento spontaneo.

Anno 2002

Delibera n. 145/02/CSP del 10 luglio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto del Partito Democratico della Sinistra (Unità di base "G. Di Vittorio" Mesagne – Br), pervenuto il 15 maggio 2002, nei confronti della società Alfa Editoriale S.r.L. (quotidiano "Nuovo quotidiano di Puglia – edizione Brindisi" dell'11 maggio 2002) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 21, comma 1, della **delibera n. 45/02/CSP** – (sondaggio effettuato dalla Società Domo Web Production, relativo alle intenzioni di voto dei cittadini di Mesagne in occasione delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale).

Delibera n. 252/02/CSP del 20 dicembre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per il procedimento nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano "La Repubblica" del 15 ottobre 2002) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio effettuato dall'istituto di rilevazione Datamedia Ricerche, in 103 comuni capoluogo, sul Sindaco maggiormente apprezzato).

Anno 2003

Delibera n. 276/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Seta S.p.A. Società editrice Tipografica Atesina (quotidiano "Trentino" del 22 ottobre 2002) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio sulla Provincia di Trento compiuto dalla società Abacus).

Delibera n. 277/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano "La Repubblica" dell'11 luglio 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (risultati di un sondaggio, effettuato dalla società SWG S.r.l., relativo alle esternazioni dell'On. Berlusconi in qualità di Presidente dell'Unione Europea).

Delibera n. 278/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Seta S.p.A. Società Arnoldo Mondadori S.p.A. (periodico "Panorama" del 31 luglio 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (analisi demoscopica comparata sulle intenzioni di voto compiuta dalla società di rilevazione SWG, Datamedia Ricerche, CIRM ed ISPO Nielsen).

Delibera n. 279/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Iniziative editoriali S.p.A. (quotidiano "L'Adige" dell'11 luglio 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio realizzato dalla Doxa in collaborazione con l'Università di Trento, sulle intenzioni di voto per le elezioni della Provincia).

Anno 2004

Delibera n. 22/04/CSP dell'11 febbraio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano "La Repubblica" del 25 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della

delibera n. 200/00/CSP (sondaggio compiuto dalla società Datamedia sugli orientamenti di voto).

Delibera n. 23/04/CSP dell'11 febbraio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della società Seta s.p.A. Società Editrice Tipografica Atesina (quotidiano “Trentino” dell'11 luglio 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio sugli orientamenti di voto relativi alle elezioni provinciali del 26 ottobre 2003).

Delibera n. 31/04/CSP del 10 marzo 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” del 6 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio sul confronto a distanza tra i candidati del Polo in previsione delle consultazioni amministrative per la Provincia di Salerno).

Delibera n. 44/04/CSP del 6 aprile 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della Società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A. (quotidiano “La Nuova Sardegna” del 30 gennaio 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio condotto dalla Freni di Firenze sull'esito delle prossime regionali).

Delibera n. 45/04/CSP del 6 aprile 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della Società Editoriale Il Gazzettino S.p.A. (quotidiano “Il Gazzettino” del 26 febbraio 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 3 e della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio avente natura politico – elettorale, compiuto dalla IPR

Marketing, in previsione delle prossime consultazioni amministrative che si svolgeranno nel Nord – est).

Delibera n. 46/04/CSP del 6 aprile 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per il procedimento nei confronti della Società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Resto del Carlino” del 7 febbraio 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggi sull'orientamento politico e di voto in previsione dell'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale di Bologna).

Delibera n. 67/04/CSP del 19 maggio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Tirreno” del 22 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio di natura politica, compiuto dall'Abacus, in previsione delle consultazioni amministrative nel Comune di Prato).

Delibera n. 68/04/CSP del 19 maggio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Tirreno” del 22 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio di natura politica, compiuto dall'Abacus, in previsione delle consultazioni amministrative nel Comune di Prato).

Delibera n. 69/04/CSP del 19 maggio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “La Nazione” del 22 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della

delibera n. 200/00/CSP (sondaggio compiuto dall'Abacus sull'orientamento politico e di voto in previsione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Prato).

Delibera n. 70/04/CSP del 19 maggio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “La Nazione” del 30 novembre 2003) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio compiuto dall'Abacus sull'orientamento politico e di voto in previsione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Prato).

Delibera n. 175/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per gli esposti dell'Avv. Massimo Taiti (candidato Sindaco per la lista “Taiti per Prato” nel rinnovo del Comune di Prato) e dal dott. Vittorio Giugni (candidato Presidente alla Provincia di Prato per la lista “Taiti per Prato”), pervenuti in data 13 maggio 2004 nei confronti dei quotidiani “La Repubblica”, “Il Giornale della Toscana” e “Il Corriere di Prato” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della **delibera n. 60/04/CSP** (pubblicazione nelle edizioni del 13 maggio 2004 di articoli contenenti i risultati di sondaggi relativi alla competizione elettorale nel Comune di Prato e della Provincia di Prato).

Delibera n. 271/04/CSP del 10 dicembre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 16 settembre 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio compiuto dall'Ekma Ricerche S.r.L. sulla fiducia dei Sindaci in Italia).

Delibera n. 272/04/CSP del 10 dicembre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il

procedimento nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 23 settembre 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio compiuto dall'Ekma Ricerche S.r.L., SWG e Ispo sull'orientamento politico e di voto).

Delibera n. 273/04/CSP del 10 dicembre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per il procedimento nei confronti della Società EDI.ME S.p.A. (quotidiano “Il Mattino” del 27 ottobre 2004) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, della **delibera n. 200/00/CSP** (sondaggio compiuto dalla società Ipsos Public Affaire sull'orientamento politico e di voto in preparazione delle elezioni regionali in Campania).

Elementi comuni: richiesta di controdeduzioni e memorie difensive – Comunicazioni da parte delle società editrici dell'avvenuto adeguamento spontaneo alle disposizioni vigenti in materia di sondaggi politici e dell'avvenuta rettifica - **Archiviazioni.**

12. Altre archiviazioni.

Delibera n. 111/04/CSP dell'8 giugno 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per l'esposto del Sig. Mario Puiatti (candidato Presidente nelle elezioni per il rinnovo della Provincia di Pordenone), pervenuto in data 27 maggio 2004, nei confronti del quotidiano "Il Messaggero Veneto" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della **delibera n. 60/04/CSP** (pubblicazione in data 27 maggio 2004, ultimo giorno prima del periodo protetto, di un sondaggio realizzato dalla SWG di Trieste che non è stato contestualmente disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – Trasmissione successiva della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Delibera n. 245/04/CSP del 13 ottobre 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per l'esposto del Sig. Sabino Altobello (consigliere regionale del partito democratico della sinistra alla Regione Basilicata), pervenuto in data 19 aprile 2004, nei confronti della società Alice Multimediale S.r.L. (quotidiano "La Nuova Basilicata") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della **delibera n. 200/00/CSP** (pubblicazione in data 16 aprile 2004 di un articolo contenente valutazioni in ordine alle possibili candidature alla Presidenza della Provincia di Potenza, tra cui quella dell'esponente) – Richiesta di memorie ed accertamento della fattispecie: pubblicazione in periodo non contemplato dalle disposizioni in materia di competizioni amministrative ed utilizzazione dell'espressione "sondaggi" in un contesto puramente politico, che non fa riferimento a rilevazioni statistiche – Assenza di legittimazione nell'esponente, in quanto non candidato.

ARTICOLO 9

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

1. Presupposti, requisiti e contenuti della comunicazione istituzionale.

a. Strumenti della comunicazione istituzionale.

Delibera n. 241/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto presentato in data 1 dicembre 2000 dal Sen. Alessandro Pardini, segretario del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – L’Ulivo al Senato della Repubblica nei confronti del Giornale di Brescia del 29 novembre 2000 per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (*annuncio dell’Amministrazione Provinciale di Brescia, in cui si pubblicizza un convegno su “Fisco e sport” organizzato dalla medesima Amministrazione*) - **Delibera n. 397/01/CSP del 16 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dal Sig. Luigi Contini, coordinatore di Forza Italia presso il Comune di Alseno (Piacenza) nei confronti del predetto Comune di Alseno per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (invio alle famiglie residenti nel territorio comunale di una *lettera* con la quale venivano comunicate le attività svolte e quelle di prossima realizzazione poste in essere dall’amministrazione comunale) – **Delibera n. 428/01/CSP del 30 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per comunicazione, pervenuta in data 14 maggio 2001 dalla Prefettura di Milano, di trasmissione della segnalazione nei confronti del Sindaco del Comune di Nosate per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (nota del Sindaco con allegato un *manifestino elettorale*, fatti pervenire ai cittadini) – **Delibera n.**

149/04/CSP del 24 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione della Federazione Provinciale dei Democratici di Sinistra di Arezzo, pervenuta in data 31 maggio 2004 nei confronti del Comune di Arezzo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*comunicato stampa* relativo alla calendarizzazione di inaugurazioni di opere pubbliche da parte del Sindaco Luigi Lucherini e degli assessori Alessandro Ghinelli e Oreste Civitelli) – Trasmissione della stessa segnalazione da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, unitamente alla segnalazione di identico contenuto della Federazione del Partito dei Comunisti Italiani di Arezzo – **Delibera n. 163/04/CSP del 14 luglio 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione del Consigliere Comunale Secondo Malaguti, in qualità di rappresentante della Lista Civica “Bagnolo di tutti” nel Comune di Bagnolo in Piano – trasmessa con nota della Guardia di Finanza Comando Provinciale di Reggio Emilia - pervenuta in data 3 giugno 2004 nei confronti dell’Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*invio a tutte le famiglie del Comune del **periodico** “Stampa Reggiana”, testata non edita dall’Amministrazione comunale, aprile 2004, all’interno della quale è stato pubblicato un articolo del Sindaco uscente, il quale illustra il lavoro svolto dall’Amministrazione*) - **Delibere n. 168/04/CSP e n. 169/04/CSP del 14 luglio 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per le segnalazioni del Sig. Andrea Catena, Segretario Provinciale dei Democratici di Sinistra di Chieti, pervenute entrambe in data 10 maggio 2004, rispettivamente nei confronti dell’emittente televisiva “Rete 8” e “Antenna 10”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*trasmissioni di uno spot* di comunicazione istituzionale a firma della Provincia di Chieti, nel quale

vencono pubblicizzate le attività svolte dall'ente locale nel settore dell'energia) - **Provvedimenti di archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni in caso di istruttoria relativa all'emittenza locale.

Le comunicazioni istituzionali delle amministrazioni uscenti effettuate, in costanza della campagna elettorale, attraverso strumenti diversi dalla trasmissione radiotelevisiva o della stampa quotidiana o periodica, non trovano collocazione nelle fattispecie di cui all'articolo 9, il quale uniforma il veicolo di esteriorizzazione delle attività dell'Ente a tutto l'ambito di applicazione della legge n. 28/00, per cui ne consegue la declaratoria di incompetenza dell'Autorità per assenza dei poteri di vigilanza.

Delibera n. 172/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione dei Signori Alberto Bressan e Gianmario Munari, rispettivamente consigliere comunale e Presidente del Circolo territoriale di Alleanza Nazionale di Schio – trasmessa con nota della Guardia di Finanza Comando Tenenza di Schio - pervenuta in data 8 giugno 2004, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Schio, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*invio* a tutte le famiglie del Comune del *periodico* “Informa Schio”, organo di informazione dell'Amministrazione comunale, edizione n. 2, aprile – maggio, all'interno del quale sono stati pubblicati articoli a firma del Sindaco uscente e di alcuni suoi collaboratori, nonché inaugurazione della nuova scuola materna e del nuovo parco) - **Delibera n. 174/04/CSP del 14 luglio 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale

Nouglian) per la segnalazione del Signor Massimo Zambon, candidato Sindaco per la “Lista Civica San Polo – Lega Nord” nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di San Polo di Piave (TV) e del Coordinatore di Nuova San Polo – Lega Nord, Alessandro Verlenga, – trasmessa con nota della Prefettura di Treviso, pervenuta in data 4 giugno 2004 - nei confronti dell'Amministrazione comunale di San Polo di Piave per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*pubblicazione e distribuzione* a mezzo posta ai cittadini del Comune di un *opuscolo* che illustra l'attività compiuta dall'amministrazione nel trascorso quinquennio) - **Provvedimenti di archiviazione degli atti.**

Il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni vige dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, per cui, in assenza di specifico accertamento relativamente al periodo di effettiva diffusione della testata e/o dell'opuscolo attraverso i quali si estrinseca la comunicazione medesima, è impossibile giuridicamente individuare il dies della presunta lesione.

b. Ufficialità della comunicazione ed impersonalità della forma - Indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni.

Delibera n. 219/04/CSP del 4 agosto 2004. (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione del Signor Claudio Nogara, coordinatore del Circolo Alta Brianza di Alleanza Nazionale di Mariano Comense – trasmessa con nota della Guardia di Finanza Comando Compagnia Erba, pervenuta in data 9 giugno 2004 - nei confronti dell'Amministrazione comunale di Mariano Comense (CO) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (*distribuzione* a tutte le famiglie del Comune del *periodico* “L'Informatore Comunale”, organo di informazione

dell'Amministrazione comunale, edizione n. 2, maggio 2004, all'interno del quale sono stati pubblicati articoli contenenti la verifica delle linee programmatiche del mandato quinquennale, le attività svolte dal Consiglio comunale e gli interventi finanziati, riportando le valutazioni del Sindaco, del Segretario Generale, del Presidente del Consiglio comunale, del Difensore civico e di tutti i Gruppi consiliari, appartenenti alla maggioranza e all'opposizione) – **Archiviazione** degli atti.

La diffusione di informazioni che non costituiscono occasione per una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione comunale e dei suoi organi non integra, sotto il profilo fattuale, la fattispecie vietata dal legislatore allorquando attraverso lo strumento della comunicazione si realizza un equo trattamento nell'esposizione delle opinioni e delle valutazioni politiche tra tutte le forze politiche presenti nell'assise istituzionale.

c. Comunicazione istituzionale ed incompetenza dell'Autorità

1c. Delibera n. 220/02/CSP del 7 novembre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 4 giugno 2002 dal Consigliere regionale Giovanni Hermanin, capogruppo di “La Margherita Democrazia è Libertà” alla Regione Lazio, nei confronti del Presidente della Giunta Regionale del Lazio On. Francesco Storace per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (*iniziativa* - nel corso della campagna elettorale per il turno di ballottaggio nel Comune di Frosinone, presso il quale l'On. Storace è capolista – consistente nel far dono a cinquantamila alunni delle classi elementari del Lazio di un plico, definito “kit patriottico”, contenente una bandiera italiana tricolore, un compact disk con l'inno nazionale, un puzzle, un libro e una lettera autografa del Presidente, così come riportato da notizie diffuse dall'Agenzia Ansa, dai resoconti della stampa e da un servizio del TG3 Lazio) – Accertamento: correlazione degli articoli e della agenzie di stampa all'informazione sull'evento della manifestazione e natura informativa anche del servizio giornalistico del telegiornale.

Delibera n. 36/03/CSP del 26 febbraio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per l'esposto della Sig. ra Maria Nella Cazzaniga – trasmesso con nota della Prefettura di Milano del 22 maggio 2002 - nei confronti della Giunta Comunale di Lissone (MI) per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (*inaugurazione* della nuova sede della biblioteca civica ed approvazione del programma relativo alla manifestazione nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lissone).

Delibera n. 37/03/CSP del 26 febbraio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per la nota

della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Venezia di trasmissione della segnalazione dei Signori Bullo Giorgio, rappresentante legale della sezione di Chioggia di Forza Italia, Abbagnara Andrea, segretario del CCD, Boscolo Ermenegildo Nata, segretario della sezione di Chioggia della Lega Nord e Belladonna Gennaro, presidente pro – tempore della sezione di Chioggia di Alleanza Nazionale, pervenuta in data 8 maggio 2002, nei confronti del candidato Sindaco uscente di Chioggia Fortunato Guarnieri per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (*invio ad una molteplicità di cittadini di inviti “non impersonali” relativi a varie manifestazioni di inaugurazione in prossimità della campagna elettorale*).

Provvedimenti di **archiviazione** degli atti per **incompetenza** dell'Autorità - Trasmissione degli esposti e delle delibere alla Autorità competente stante il divieto di propaganda delle pubbliche amministrazioni nel periodo della campagna elettorale di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, della legge n. 81/93.

La comunicazione istituzionale, effettuata in concomitanza della competizione elettorale da parte di un'Amministrazione comunale o provinciale, allorquando si concretizza in manifestazioni o eventi che non rientrano nell'articolo 9, ma realizzano, comunque, forme di propaganda elettorale, anche indiretta, dell'Amministrazione medesima, vanno assoggettate non alla disciplina della legge n. 28/00, ma a quella prevista dall'articolo 29, commi 5 e 6, della legge n. 81/93.

2c. Delibera n. 12/04/CSP del 21 gennaio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per nota della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Provinciale di Foggia, pervenuta in data 20 giugno 2003, di trasmissione del processo verbale di ricezione dell'esposto del Sig. Antonio Gervasio, ex candidato

Presidente al Consiglio Provinciale e Segretario Provinciale del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore nei confronti del quotidiano “La Grande Provincia”, per la presunta violazione del divieto di propaganda elettorale di cui alla delibera n. **79/03/CSP** - (*pubblicazione nell'edizione del 24 maggio 2003, giorno precedente alle operazioni di voto, di un'intervista al candidato Presidente della Provincia, on. Paolo Agostinacchio, nonché di numerosi messaggi politici elettorali riferiti a candidati appartenenti a varie forze politiche*) – Istruttoria dell'Autorità: 1) riconducibilità della pubblicazione dell'intervista alla libera espressione del diritto di informazione; 2) esclusione dei messaggi politici elettorali dall'ambito di applicazione della legge n. 28/00, in quanto effettuata nel giorno successivo alla campagna elettorale - **Delibera n. 13/04/CSP del 21 gennaio 2004** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per nota della Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Treviso, pervenuta in data 11 luglio 2003, di trasmissione del rapporto di richiesta di intervento al numero di pubblica utilità “117”, nel quale la dott. ssa Roberta Scarpa asserisce la presunta violazione del divieto di propaganda elettorale di cui alla delibera n. **79/03/CSP** da parte dell'emittente radiofonica “Radio Radicale” - (trasmissione in data 7 giugno maggio 2003, giorno precedente alle operazioni di voto del turno di ballottaggio per il rinnovo del Consiglio Comunale di Treviso, di comizi registrati precedentemente a favore del candidato Sindaco della Lega Nord, Gobbo) - Provvedimenti di **archiviazione** degli atti e trasmissione delle delibere all'organo competente ai sensi dell'articolo 9, della legge n. 212/93.

Le attività (nella specie pubblicazioni e trasmissione radiofonica) poste in essere nei giorni successivi alla chiusura della campagna elettorale e precedenti alle operazioni di voto sono assoggettabili al divieto di propaganda elettorale di cui all'articolo 9, legge n. 212/56 per cui l'Autorità è incompetente a verificarne l'applicazione.

d. Comunicazione istituzionale e cronaca giornalistica.

Delibera n. 297/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 5 aprile 2001 dai Democratici di Sinistra, dai Socialisti Democratici Italiani, dalla Margherita e da Rifondazione Comunista di Assisi nei confronti della locale Amministrazione comunale per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (articoli sui quotidiani "Il Corriere dell'Umbria" del 23, 25 e 27 marzo 2001 e "La Nazione" del 23 marzo 2001, notiziari regionali del TG3 dell'Umbria e futuro numero di "L'Eco del Subasio", edito dall'amministrazione comunale di Assisi nei quali viene attribuito notevole rilievo alle iniziative del candidato Sindaco uscente, quali l'inaugurazione di opere pubbliche realizzate dalla stessa amministrazione comunale) – Richiesta di controdeduzioni – Memorie delle società editrici: rilevanza non politica delle notizie pubblicate, in quanto di pubblico interesse – Memoria della concessionaria pubblica: assenza della data e dell'orario delle trasmissioni; non qualificabilità delle trasmissioni quale comunicazione proveniente da un'amministrazione pubblica, in quanto servizi che soddisfano esigenze informative per l'esercizio dell'attività di cronaca - **1. archiviazione degli atti** quanto alle pubblicazioni apparse sui quotidiani Il Corriere dell'Umbria e La Nazione, pur se non identificati, in quanto cronaca di avvenimenti di interesse giornalistico relativi ad esponenti politico – istituzionali e **2. inammissibilità dell'esposto** in quanto la diffusione di notiziari regionali è priva dell'orario, della data di trasmissione e di adeguata motivazione – Irrilevanza della pubblicazione del periodico comunale, in quanto avvenimento futuro ed incerto, non suscettibile di lesione - **Collegamento con delibere n. 293/01/CSP e n. 362/01/CSP.**

Delibera n. 384/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti pervenuti in

data 30 aprile e 5 maggio 2001 dall'Avv. Raffaele Ambrosca, Sindaco pro – tempore del Comune di Cancellò ed Arnone, nonché candidato per la lista "L'Unione" per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco nel medesimo Comune nei confronti della società "Editoriale Corriere S.r.L." (quotidiano "Il Corriere di Caserta" del 20 aprile 2001 e del 4 maggio 2001) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di articoli con contenuti lesivi della onorabilità e della professionalità dell'esponente) – Riconducibilità del contenuto degli articoli ai firmatari e alla cronaca giornalistica – Assenza di lesione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali – Rilevanza penalistica delle fattispecie - **Archiviazione degli atti – Collegamento con delibera n. 342/01/CSP.**

e. Comunicazione istituzionale e messaggi politici autogestiti.

Delibera n. 32/04/CSP del 10 marzo 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per le segnalazioni a firma del Sig. Salvatore Cavallo, in qualità di responsabile delle politiche del lavoro della Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL Alto Adige, pervenute in data 22 settembre 2003, nei confronti dell'emittente televisiva "Videobolzano 33", per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP** - (trasmissione, all'interno dei telegiornali, nel periodo precedente e concomitante con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni alla Provincia Autonoma di Bolzano, di servizi giornalistici a pagamento in cui sono state riportate le interviste all'Assessore alla sanità della Provincia Autonoma di Bolzano suscettibili di essere confuse con le notizie di cronaca giornalistica, nonché notiziario in cui viene manifestata la posizione dell'emittente in ordine a dette segnalazioni) – Istruttoria del Comitato per i servizi radiotelevisivi della

Provincia Autonoma di Bolzano: servizi ed interviste rivolti ad illustrare le attività dell'istituzione Provincia ed il suo funzionamento e, quindi, attività di comunicazione istituzionale – Servizio giornalistico in cui è assente l'enfasi propagandistica nell'amministrazione delle attività della Provincia Autonoma di Bolzano – Archiviazione degli atti e trasmissione della delibera al Comitato per i servizi radiotelevisivi della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le comunicazioni imputabili ad una pubblica Amministrazione - anche nella forma di servizi ed interviste giornalistiche - si qualificano in termini di esercizio del diritto di cronaca di avvenimenti di interesse giornalistico relativi ad esponenti politici – istituzionali, ovvero quali forme di comunicazione istituzionale consentita, nella misura in cui prevale la finalità meramente illustrativa rispetto a quella propagandistica delle attività medesime poste in essere.

2. Promozione dell'immagine e dell'attività dell'Amministrazione - Presidio sanzionatorio: provvedimenti inibitori e di ripristino.

2.a Delibera n. 362/01/CSP del 4 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 20 aprile 2001 dal Sig. Domenico Gambelunghe (Segretario dell'Unione Comunale Democratici di Sinistra – Assisi e in rappresentanza della coalizione di Centro Sinistra) nei confronti dell'Amministrazione comunale di Assisi per

la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione e distribuzione del numero di marzo 2001, anno VIII, del periodico "L'Eco del Subasio", organo d'informazione dell'Amministrazione stessa, anche in considerazione della candidatura del Sindaco uscente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del Sindaco) - **Delibera n. 377/01/CSP del 9 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto pervenuto in data 7 maggio 2001 dai Sigg. Liviano Cerri (presentatore della lista denominata "L'Ulivo di Fauglia"), Giovanni Brunale (deputato) e Marco Filippeschi (segretario politico dei Democratici di Sinistra della Federazione Provinciale di Pisa e candidato nel collegio n. 17 della Camera dei Deputati) nei confronti dell'Amministrazione comunale di Fauglia (PI) per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (programmazione della imminente distribuzione del n. 2 del periodico "Il Cocolone", aprile 2001, organo di informazione dell'Amministrazione stessa, anche in considerazione del fatto che il Comune è interessato nel rinnovo del consiglio comunale e che il Sindaco uscente è candidato quale consigliere comunale).

Richieste di controdeduzioni – Memorie delle Amministrazioni comunali - Pubblicazioni recanti illustrazioni e testi incentrati sulle realizzazioni compiute dalle Amministrazioni comunali e progetti da avviarsi: natura di comunicazione istituzionale delle fattispecie: carenza dei requisiti di impersonalità della forma e dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni – Accertamento delle asserite violazioni - **Provvedimenti inibitori** - per impedire la diffusione dell'edizione dei periodici - e di **ripristino della parità di accesso nella comunicazione politica** anche mediante la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e la messa a disposizione di spazi di comunicazione politica a favore del candidato e/o lista concorrente alle elezioni – Ricorso

giurisdizionale al Tar Lazio, da parte del Comune di Fauglia, per l'annullamento del provvedimento n. 377/01/CSP.

Delibera n. 382/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo in data 7 maggio 2001 nei confronti della società “T.V. Internazionale S.p.A.” (emittente televisiva TMC), per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (messa in onda di uno spot del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto la certificazione e la qualità dei cibi) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: conformità dello spot alle disposizioni vigenti – Accertata persistenza nella trasmissione dello spot - Impersonalità e carenza dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni del Ministero con riferimento al periodo elettorale - Assenza di uno specifico presidio sanzionatorio: adozione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 28/00 (**ordinanza di immediata sospensione dello spot**).

Le pubblicazioni di genere diverso (manifesti, volantini, pubblicità, giornali, fascicoli) poste in essere da una Pubblica Amministrazione quale, nel caso di specie, il Comune, non fungono da supporto propagandistico ai fini prettamente elettorali della ricandidatura di un Sindaco uscente, allorquando, dalla funzione individuata da questa complessa attività, emerge la natura impersonale ed esaltata la trasparenza ed efficacia dell'azione dei singoli amministratori.

Nell'ipotesi contraria e in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, è possibile ricorrere all'applicazione dei provvedimenti cautelari, d'urgenza di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 28/00.

2.b Comunicazione istituzionale ed informazione.

Delibera n. 141/04/CSP del 10 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale – Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia, trasmessa con nota del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia del 9 giugno 2004, nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.L. (emittente televisiva “Telepordenone”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (messa in onda, nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, di un servizio in cui il Presidente uscente della Provincia di Pordenone, interpellato su un episodio di cronaca nera, illustra l'operato svolto dall'Amministrazione da lui diretta sul recupero dei giovani) – Istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni competente: intervento del candidato Presidente alla Provincia di Pordenone non avente finalità informative, ma concretizzandosi in un'attività di propaganda dell'operato svolto dall'Amministrazione, difettando dei requisiti di indispensabilità ed impersonalità – Presidio sanzionatorio: adozione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 28/00 (**ordinanza di immediata sospensione dell'intervista, di trasmissione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e messa a disposizione di spazi informativi a favore degli altri candidati Presidenti alla provincia di Pordenone**).

Requisiti della comunicazione istituzionale vietata in campagna elettorale sono il difetto di impersonalità, quale assenza del carattere di ufficialità della comunicazione, che si concretizza nell'enfasi manifestamente suggestiva, ai limiti del propagandistico, con cui sono illustrate le attività del Comune e

dell'indispensabilità, ovvero la rappresentazione delle realizzazioni e dei progetti dell'Amministrazione comunale finalizzati a promuoverne l'immagine, che non afferisce all'espletamento delle funzioni istituzionali.

Il confine nella fattispecie concreta tra il fatto informativo (nella specie il servizio giornalistico) e l'attività di comunicazione posta in essere da un rappresentante istituzionale viene superato allorché nelle modalità con cui viene realizzato il primo viene travalicata la propria funzione per assurgere, effettivamente, ad attività di propaganda elettorale.

3. Archiviazioni:

3a. Adeguamento spontaneo

Delibera n. 381/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 7 maggio 2001 dal soggetto politico Alleanza Nazionale nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (messa in

onda di uno spot del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto la certificazione e la qualità dei cibi) – Richieste di controdeduzioni – Memorie difensive delle concessionarie: comunicazione dell'interruzione dello spot fino alla data delle elezioni - Impersonalità dello spot - Carezza dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni del Ministero in questione con riferimento al periodo elettorale – **Provvedimento di archiviazione degli atti** in quanto l'interruzione dello spot si configura come spontaneo adeguamento e ripristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione politica e **trasmissione della delibera** alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Delibera n. 173/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per la segnalazione dei parlamentari Gregorio Dell'Anna, Luigi Lazzari, Ivano Leccisi, Ugo Lisi, Achille Villani Maglietta, Francesco Chirilli, Giorgio Costa e Salvatore Meleleo, pervenuta in data 20 maggio 2004, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (commissione ad emittenti radiotelevisive locali, durante la campagna per il rinnovo della Provincia di Lecce, delle attività di comunicazione relativa al lavoro svolto dalla Provincia medesima) – Istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia: declaratoria di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge della comunicazione istituzionale – Provvedimento di archiviazione degli atti.

Il riconoscimento spontaneo dell'avvenuta lesione del bene protetto della comunicazione istituzionale e la condotta successiva riparatoria in termini di ripristino della parità di condizioni, provoca, alla stregua

dell'ottemperanza ad un provvedimento sanzionatorio, l'effetto della declaratoria di archiviazione degli atti e la conseguente estinzione del procedimento.

3b. Tardiva trasmissione all'Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell'avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell'istruttoria accertativo – sanzionatoria.

Delibera n. 506/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per comunicazione della Prefettura di Milano, pervenuta in data 17 maggio 2001, di trasmissione dell'esposto dei Sigg. Ivano Padovani, Tiziano Butturini, Elena Felisatti, Nadir Tedeschi e Gianluca Abbamonte, consiglieri del Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti del predetto Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (*pubblicazione e distribuzione a tutte le famiglie residenti nel territorio del periodico comunale di informazione, strumento di propaganda elettorale*) – Decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212 – **Provvedimento di archiviazione degli atti**, in quanto la tardiva trasmissione della documentazione istruttoria all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo - sanzionatoria.

4. Divieto di comunicazione istituzionale e amministrazioni pubbliche nell'ipotesi di elezioni limitate ad un territorio circoscritto rispetto ad un ambito di irradiazione territorialmente più vasto non interessato dalla campagna elettorale.

Delibera n. 243/04/CSP del 13 ottobre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto - trasmesso dalla Guardia di Finanza – Comando provinciale di Firenze in data 4 ottobre 2004 – dei consiglieri regionali della Toscana Maurizio Dinelli (Presidente del Gruppo di Forza Italia), Maurizio Bianconi (Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale) e Marco Carraresi (Presidente Gruppo UDC) nei confronti della Giunta Regionale della Toscana e delle emittenti televisive toscane “Teletruria”, “Telegranducato”, “Canale 10”, “Antenna 3”, “Telegolfo”, “Teletirreno”, “RTV2”, “Canale 39”, “Televaldimagra”, “Videofirenze”, “Toscana Channel”, “Italia 7”, “Toscana TV”, “TVL”, “Tv Prato”, “Canale 3 Siena”, “Canale 50”, “Antenna 5”, “Noi Tv” e “Teleriviera” per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **234/04/CSP** - (messa in onda in data 30 settembre 2004, nel corso della campagna elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nei collegi uninominali n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione Toscana, di un rotocalco televisivo d'informazione istituzionale dal titolo “Noi, Toscana”, realizzato per conto della Giunta Regionale Toscana, contenente interviste ad esponenti politici e di amministratori regionali) – Istruttoria del competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana: memorie difensive delle concessionarie locali, parere del Presidente del Comitato e nota dell'Assessore alla comunicazione della Regione Toscana – Irradiazione del programma in tutta la Regione e anche nei territori interessati dalle elezioni suppletive – Conseguente rilevanza delle attività delle sole emittenti ricadenti nei bacini di utenza elettorale e deliberazione da parte dell'Assessorato competente a disporre la sospensione delle trasmissioni – Risultanze dell'accertamento istruttorio : applicabilità del divieto di comunicazione istituzionale nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche alla luce delle modifiche introdotte in materia di emittenza televisiva locale dalla

legge 6 novembre 2003, n. 313, in quanto la cessazione di efficacia delle disposizioni in materia di par condicio riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale, che non figura tra i destinatari di cui all'articolo 9 – Interventi degli amministratori comunali e regionali della Toscana sulle tematiche attinenti alle politiche e agli obiettivi regionali aventi finalità non esclusivamente informative e, quindi, concretizzandosi in attività di propaganda sull'operato dell'amministrazione regionale – Adesione alla proposta del Comitato regionale: **provvedimento di sospensione** della trasmissione del programma nei territori interessati dalle elezioni suppletive e relativamente alle cinque emittenti televisive “Italia 7”, “Videofirenze”, “Toscana TV”, “Canale 10” e “Antenna 5” e alle altre emittenti individuate dal competente Comitato regionale della Toscana, **archiviazione** degli atti per tutte le altre emittenti televisive toscane e **comunicazione** dell'avvenuto adempimento.

La circostanza che la pubblica amministrazione destinataria delle disposizioni di cui all'articolo 9, legge n. 28/00, anche non direttamente coinvolta nel rinnovo dei suoi organi, espliciti la propria attività in un ambito più vasto che racchiude quello interessato dalla competizione elettorale in corso, non esclude l'applicazione delle disposizioni stesse nel momento in cui, a seguito dell'accertamento istruttorio, risulti la finalità propagandistica di quanto realizzato.

ARTICOLO 10

Art. 10.¹*(Provvedimenti e sanzioni)*

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi ~~da 3 a 7~~ **3 e 4**, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito ~~o a pagamento~~, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

¹ Le disposizioni barrate sono state abrogate per effetto della legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di emittenza locale.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

FATTISPECIE ESTINTIVE DELLA DENUNCIA: A) IMPROCEDIBILITA'

1. Incompleta comunicazione della denuncia ed inosservanza del termine per la presentazione dell'esposto.

ANNO 2000

Delibera n. 477/00/CSP del 5 ottobre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 26 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** -

Delibera n. 481/00/CSP del 5 ottobre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della società TV Internazionale S.p.A. (emittente televisiva TMC) per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - **Delibera n. 478/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro) per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - **Delibera n. 71/01/CSP del 1 febbraio 2001** (Pres. Cheli –

Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 23 ottobre 2000, presentato dal Presidente della Provincia di Trieste (Renzo Coradin) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Tre – Friuli Venezia Giulia, per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - **Improcedibilità** per incompleta comunicazione delle denunce ai soggetti a), b), c) e d) ed **inammissibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto. Per la delibera n. 477/00/CSP è stato rimesso al Consiglio l'esame degli aspetti relativi all'art. 1, comma 6, lettere b), n. 10 e c), n. 10 della legge n. 249/97 ed è stata disposta la **trasmissione** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

ANNO 2001

Delibera n. 236/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del 17 agosto 2000 da parte del Vicepresidente della Provincia di Alessandria, on. Daniele Borioli e dell'Assessore alle

politiche sociali, on. Mara Scagni nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Tre per presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (intervista televisiva del TG in merito alla vicenda dei 120 profughi curdi ospitati in Alessandria) - **Improcedibilità** per incompleta comunicazione della denuncia ai soggetti a), b), c) e d) ed **inammissibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto.

ANNO 2003

Delibera n. 143/03/CSP del 16 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto del Signor Alberico Amati (Candidato Sindaco per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore nel Comune di Locorotondo), pervenuto in data 27 maggio 2003, nei confronti della Società Cooperativa Culturale RTS (periodico “Paese Vivrai”) – (pubblicazione di spazi dedicati all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Locorotondo, con esclusione dell'esponente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

2. Perentorietà del termine.

Delibera n. 331/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte del Sen. Riccardo De Corato nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (servizi giornalistici TG1 e TG3 del 5 aprile 2001) - (**improcedibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto e **trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza).

L'assenza, in capo al denunciante, della legittimazione ad agire ai sensi della legge n. 28/00 ovvero l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dal fatto per l'invio della denuncia ovvero la mancanza della firma (ovvero, per equivalenza, la sua illeggibilità), nonché la mancanza della documentazione che comprova l'avvenuto invio della denuncia ai destinatari indicati dall'articolo 10, legge n. 28/00 e, infine, la genericità del contenuto, danno luogo alla declaratoria di improcedibilità della stessa.

3. Incompleta comunicazione della denuncia.

ANNO 2001

Delibera n. 72/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 6 dicembre 2000, presentato dai consiglieri comunali di San Gregorio Magno (Sa) Vincenzo Morriello, Antonio Frunzi, Arcangelo Maggese Tozzi, Lucio Vito Leo e Ciro Ferraioli nei confronti del Sindaco Pietrangelo Piegari di San Gregorio Magno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 73/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 22 dicembre 2000, presentato dalla Federazione dei Liberali Italiani (a firma di Pasquale Dante) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e delle emittenti radiotelevisive nazionali Mediaset e Montecarlo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 74/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 29 dicembre 2000, presentato dalla Associazione Apartitica Napoletana (a firma di Augusto Valiante) nei confronti dell'emittente Telelibera 63 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 75/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del 15 gennaio 2001 del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza di trasmissione della segnalazione di Franco Corbelli nei confronti dell'emittente televisiva Nazionale Rete 4 per

la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 238/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del 13 ottobre 2000 da parte del capogruppo della Lista Vivere Povegliano, Luigi Aprili ed altri consiglieri comunali nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Povegliano Veronese (periodico "La Gazzetta del Comune") per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (commenti di natura politica e non attività di comunicazione istituzionale).

Delibera n. 245/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 febbraio 2001 da parte del Sottosegretario di Stato dell'Interno, on. Aniello Di Nardo, nei confronti del periodico Panorama del 22/02/01 e del 1/03/01 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (pubblicazione di estratti di sondaggi politici senza le indicazioni prescritte).

Delibera n. 293/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 marzo 2001 da parte di Domenico Gambelunghe (Unione Comunale Democratici di Sinistra), Luigi Borrini (Socialisti Democratici Italiani), Gianni Migno (Margherita) e Pino Alagna (Rifondazione Comunista) nei confronti del "Corriere dell'Umbria", "La Nazione" e "Eco del Subasio" e dell'emittente televisiva Rai Tre – Umbria per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 294/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 21 marzo 2001 da parte del Sig. Diego Lazzerich nei confronti dell'emittente televisiva Retequattro per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 298/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 2 aprile 2001 da parte della Federazione Provinciale di Terni di Alleanza Nazionale nei confronti del Comune di Terni per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 323/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 17 aprile 2001 da parte di Giuseppe Rossi (Partito Socialista), Massimo Torracco (Alleanza Nazionale) e Ulisse Di Giacomo (Forza Italia) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e del Presidente Giovanni Di Stasi per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 339/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 19 aprile 2001 da parte di Luigi Cirino (Forza Italia) e Franco Venditti (C.D.U.) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e dell'Assessore alle politiche sociali Elda Della Fazia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 340/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte dell'Avv. Vittorio Trupiano (Fiamma Tricolore) - ed esposto del 21 aprile 2001 da parte della Segreteria regionale (Campania) e provinciale (Napoli) del partito Fiamma Tricolore, nei confronti del mensile "La Voce della Campania" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 341/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 21 aprile 2001 da parte del Sig. Luigi Cerino (Forza Italia) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e dell'Assessore alle politiche

sociali Elda Della Fazia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (convegno proposto in Comuni della Regione su proposte programmatiche per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Delibera n. 342/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 21 aprile 2001 da parte dell'Avv. Raffaele Ambrosca, Sindaco uscente ricandidato nel Comune di Cancellò ed Arnone nei confronti del quotidiano "Corriere di Caserta" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 344/01/CSP del 27 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 23 aprile 2001 da parte dell'Avv. Roberto Lodi, capogruppo consiliare di Alleanza Nazionale nel Comune di Mirandola (Mo) nei confronti del predetto Comune per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (diffusione gratuita del periodico "L'Indicatore Mirandolese").

Delibera n. 352/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte del Sig. Rebecchi Roberto, consigliere comunale e capogruppo dei Democratici di Sinistra di Pietrasanta, nei confronti del Comune di Pietrasanta per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 353/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Gruppo Consiliare "Insieme per Campagnatico" del Comune di Campagnatico (GR), pervenuto, a seguito della trasmissione da parte della Prefettura di Grosseto, in data 13 aprile 2001, nei confronti del Comune di Campagnatico (GR), per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (invio ad un numero rilevante

di famiglie residenti nel territorio comunale di quattro comunicazioni pubblicitarie).

Delibera n. 355/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Luigi Giacomo Rusconi, candidato nella competizione elettorale, pervenuto in data 19 aprile 2001 nei confronti dell'Associazione Socio Culturale “Milanosud” (periodico “Milanosud”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di un articolo ritenuto lesivo dell'immagine del candidato esponente).

Delibera n. 356/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Marco Marsili (Verdi con Moratti), pervenuto in data 26 aprile 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Uno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione della partita di calcio Italia – Sudafrica durante la quale è stata intervistata una candidata in Democrazia Europea alla Camera dei Deputati).

Delibera n. 364/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Franco Ragusa del Partito per l'abolizione dello scorporo pervenuto in data 1 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.- Rai Uno per la presunta violazione degli articoli 2 e 5, comma 3, della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** e del Regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza del 23 marzo 2001 - (tribuna elettorale del 1 maggio 2001).

Delibera n. 366/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Di Martino Gennaro, candidato al collegio Senatoriale n. 10 di Torre del Greco per la Lista Di Pietro – Italia dei Valori, pervenuto il 30 aprile 2001 nei confronti dell'emittente

televisiva “Teletorre” per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissioni in cui è preponderante l'esposizione di opinioni politiche riconducibili esclusivamente ad un unico schieramento politico riferito ad un candidato al Senato più volte presente in video).

Delibera n. 367/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Civica “La Tua Trieste” pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti delle emittenti televisive locali Rai Tre – Friuli Venezia Giulia e Telequattro e dei quotidiani locali “Il Piccolo” e “Primorski Dnevnik” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** e del regolamento attuativo della Commissione parlamentare di vigilanza del 23 marzo 2001.

Delibera n. 368/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Patto per Nocera, trasmesso in data 4 maggio 2001 dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Umbra nei confronti del Sindaco di Nocera Umbra, Sig. Antonio Petruzzi per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 369/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dei Signori Rocco Cappellano e Giuseppe Greco (Partito Democrazia Europea) in data 5 maggio 2001 nei confronti del quotidiano “La Sicilia” di Catania per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di articolo nel quale sono riportate le interviste a tre candidati al collegio della Camera dei Deputati e a margine notizie sul candidato esponente).

Delibera n. 370/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'Ulivo per Rutelli del 4 maggio 2001 nei confronti del

periodico “Piazza Grande” per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 372/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Fiamma Tricolore (Segreteria regionale Puglia e Segreteria provinciale Bari) del 7 maggio 2001 nei confronti dei quotidiani La Repubblica, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 373/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del sig. Carlo Gustavo Giuliana (candidato alla Camera dei Deputati nel collegio n. 13 di Belluno e nella lista proporzionale “Lista Di Pietro – Italia dei Valori”), pervenuto in data 7 maggio 2001 nei confronti del quotidiano locale “Corriere delle Alpi – Alto Adige” di Belluno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di due articoli: nell’uno viene screditata l’iniziativa dell’avvenuta sottoscrizione, da parte dello stesso denunciante, di un atto notarile con il quale si vincola a donare mensilmente, in caso di elezione, una determinata somma a favore di una costituenda fondazione che si deve occupare dei meno abbienti residenti nel collegio; nell’altro si dà ampio risalto alla figura di uno solo dei candidati nello stesso collegio n. 13).

Delibera n. 374/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal mandatario Maria Letizia Fumagalli in nome e per conto del prof. Guglielmo Castagnetti, candidato al Senato della Repubblica – collegio Lombardia n. 23 nei confronti dell’emittente “Radio Vallecamonica” per la presunta violazione dell’articolo 4 della legge n. 28/00 e della

delibera n. **253/01/CSP** (editoriale del 6 maggio 2001).

Delibera n. 375/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dai Consiglieri della circoscrizione n. 3 di Cinisello Balsamo (Bacco Gaetano, Bianchini Franco, Gallo Alessandro, Gittani Alessandro, Sioli Massimo) nei confronti della circoscrizione n. 3 di Cinisello Balsamo per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (attività di pubblicizzazione di proprie iniziative).

Delibera n. 376/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal Sig. Majelli Diego nei confronti del quindicinale “L’Opinione” per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di alcuni articoli non esaustivi in merito alla presentazione di tutti i candidati del collegio n. 3 di Mazara del Vallo).

Delibera n. 394/01/CSP dell’11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 10 maggio 2001 dall’on. Davide Caparini (Lega Nord) nei confronti dei quotidiani “Il Giornale di Brescia” e “Brescia Oggi” per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (mancata pubblicazione di comunicati stampa degli appuntamenti dell’esponente, candidato alle elezioni).

Delibera n. 395/01/CSP dell’11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001, a seguito delle trasmissioni della Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Roma e di Venezia - dall’Avv. Giuseppe Boscolo Gioachina, candidato singolo e indipendente nel collegio senatoriale n. 3 del Veneto, nei confronti della

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., delle società R.T.I. S.p.A. e TV Internazionale S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (telegiornali e radiogiornali, nonché altri programmi di approfondimento informativo, nei quali non è mai stato fatto riferimento alla candidatura del denunciante e al suo programma politico) – Esposto **privo dell'indicazione delle emittenti e delle trasmissioni, complete di data e di orario.**

Delibera n. 400/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 27 aprile 2001 dal Centro Sinistra Unito per Città di Castello (Fernanda Cecchini Sindaco) nei confronti del quotidiano “La Nazione” del 19 aprile 2001 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di notizie parziali nell'ambito dell'articolo “Sindaci la carica dei 27”).

Delibera n. 401/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dall'On. Daniele Apolloni nei confronti del quotidiano “Il Giornale di Vicenza” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di una lettera con espressioni offensive nei riguardi dell'esponente, candidato alle prossime elezioni).

Delibera n. 402/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal Movimento Sociale – Fiamma Tricolore (a firma dell'avv. Maurizio Dionisio) nei confronti del quotidiano on – line “Il Nuovo” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di un elenco nazionale dei candidati alle elezioni alla Camera e al Senato, omettendo i candidati del partito esponente).

Delibera n. 403/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 10 maggio 2001 dall'Avv. Ferdinando Pinto nei confronti del settimanale “Agorà” per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di messaggi elettorali, peraltro non segnalati come tali, di alcuni candidati alle elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, senza rispettare la normativa vigente) - **Trasmissione degli atti al dipartimento competente per l'avvio di un procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.**

Delibera n. 405/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 2 maggio 2001 dal dott. Gianfreda Pantaleo (candidato nel collegio della Camera dei Deputati n. 11 Casarano – Gallipoli per la Lista Di Pietro – Italia dei Valori) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di altre emittenti locali, regionali e nazionali, non meglio specificate per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissioni del Tg3 della Puglia ed altri programmi informativi non indicati nei quali sono stati mandati in onda servizi discriminatori della candidatura e del programma del denunciante) - Contenuto non circostanziato del programma, quanto all'individuazione di elementi, quali **le emittenti, la data e l'orario delle trasmissioni.**

Delibera n. 415/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 18 maggio 2001 dal Gruppo Consiliare “Insieme per Travagliato” presso il Comune di Travagliato (BS) nei confronti del Comune di Travagliato per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (distribuzione tra i cittadini e i visitatori della XXII manifestazione fieristica “Travagliatocavalli” della pubblicazione, edita dall'Azienda

Speciale Travagliatese, “Travagliato Cavalli expo 2001”).

Delibera n. 416//01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione, trasmessa in data 10 maggio 2001 dal Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza, del Sig. Matteo Magnano nei confronti del “Servizio 117” della Guardia di Finanza per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (diffusione di sondaggi politico – elettorali sul sito web www.politicaonline.com).

Delibera n. 417/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 13 maggio 2001 da I Democratici nei confronti del quotidiano on line “Affari Italiani” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (diffusione di sondaggi politico – elettorali).

Delibera n. 418/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dai consiglieri Elena Felisatti e Tiziano Butturini del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione del predetto Comune per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (iniziative, comprendenti anche l’inaugurazione di strutture pubbliche, pubblicizzate con manifesti e volantini).

Delibera n. 419/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 12 maggio 2001 dall’On. Mario Gatto, candidato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, nei confronti del quotidiano “Corriere di Caserta” (edizione del 12 maggio 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n.

253/01/CSP - (pubblicazione di notizie non veritiere sulla campagna elettorale dell’esponente).

Delibera n. 420/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 14 maggio 2001 dal Gruppo della “Rifondazione Comunista” (Consiglio Regionale Lazio) nei confronti della Giunta regionale del Lazio per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (utilizzo dell’Ufficio stampa della Giunta per effettuare comunicazioni di tipo politico anziché istituzionale).

Delibera n. 421/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal candidato alla Camera dei Deputati Andrea Di Teodoro (collegio 24° – Seregno) nei confronti del Sig. Luigi Perego, Sindaco del Comune di Seregno (MI) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 427/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 3 maggio 2001 dall’On. Giovanni Marras, deputato della Repubblica, Sindaco del Comune di Arborea (OR) e candidato alle elezioni politiche, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (Canale 5 “Striscia la Notizia” del 27 aprile 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trattazione di argomenti legati alla cronaca locale ritenuti lesivi degli interessi dell’esponente).

Delibera n. 429/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dal dott. Gian Paolo Pighi, candidato Sindaco per la lista “Paese Vivo – Forza Democratica”, trasmesso dalla Guardia di Finanza - Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Verona, nei confronti

dell'Amministrazione comunale di Buttapietra (VR) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 430/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 17 maggio 2001 dal Coordinamento Comunale Forza Italia Montescaglioso (Matera) nei confronti della Società Editrice del Sud S.p.A. (quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 26 aprile 2001 - edizione Basilicata e del 29 aprile 2001 e 3 maggio 2001 – edizione Matera) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di articoli che descrivono e commentano l'episodio di atti vandalici perpetuato a danno della locale sezione del partito di Forza Italia di Montescaglioso ed inserimento delle dichiarazioni del Sindaco sull'accaduto, con rilievi finalizzati a danneggiare l'immagine dell'esponente).

Delibera n. 503/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 9 maggio 2001 dall'Associazione “La fabbrica del Buon Governo” nei confronti del Sindaco del Comune di San Quirino (PN) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** - (presenza ed esternazioni del Sindaco nel corso di varie cerimonie quali l'inaugurazione di centri sociali e plessi abitativi).

Delibera n. 634/01/CSP dell'11 dicembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 8 ottobre 2001 dal Presidente dei “Federalisti Democratici Europei” nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** - (mancata partecipazione di rappresentanti degli esponenti alle trasmissioni di comunicazione politica irradiate dalle reti

Mediaset in occasione della consultazione referendaria del 7 ottobre 2001).

ANNO 2002

Delibera n. 13/02/CSP del 22 gennaio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 7 novembre 2001 dal Gruppo di Rifondazione Comunista del Comune di Bentivoglio (BO) a firma del consigliere Vanda Bernardi nei confronti del Gruppo Consiliare dei P.P.P. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 62/02/CSP del 9 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 2 maggio 2002 dal Signor Francesco Argeri (candidato Sindaco nel Comune di Pieve Emanuele (MI) nei confronti del quotidiano “Il Giorno” (Rozzano), per la presunta violazione dell'articolo 7, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione, durante la campagna amministrativa, di due articoli di chiara propaganda nei confronti del contrapposto schieramento politico).

Delibera n. 86/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 12 ottobre 2001 dal Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Modena nei confronti degli amministratori locali di Carpi, Novi, Campogalliano e Solera, per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** – (organizzazione di conferenze stampa durante il periodo della consultazione referendaria del 7 ottobre 2001).

Delibera n. 87/02/CSP del 14 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 12 ottobre 2001 dal Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Modena nei confronti del Sindaco di Modena,

Giuliano Barbolini, per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** – (divulgazione di comunicato stampa durante il periodo della consultazione referendaria del 7 ottobre 2001).

Delibera n. 103/02/CSP del 21 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 8 maggio 2002 dall'on. Luciano Forni, delegato della lista “Democrazia è Libertà – La Margherita” nei confronti dell'emittente radiotelevisiva “Espansione TV” di Como, per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (trasmissione a partire dal 26 aprile 2002 di una comunicazione istituzionale del Presidente della Circoscrizione n. 7, Como centro – Como ovest, Bernasconi Andrea).

Delibera n. 122/02/CSP del 12 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 23 maggio 2002 dal Sig. Eugenio Cavagnis (candidato Sindaco della lista “Paese Vivo” del Comune di Nembro) nei confronti del predetto Comune di Nembro, per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (distribuzione, a tutte le famiglie del Comune, da parte dell'Ente, del periodico “Nembro informazione n. 2 maggio 2002, bimestrale d'informazione dell'amministrazione comunale, a contenuto chiaramente propagandistico dell'attività svolta dalla Giunta uscente).

Delibera n. 123/02/CSP del 12 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 11 maggio 2002 dai Signori Gianfranco Medici e Antonio Valia (delegati della lista “Amare Pero”) nei confronti del Comune di Pero, per la presunta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (sul sito del Comune, attivato dal mese di aprile 2002, è riportato un

resoconto del bilancio dell'amministrazione comunale uscente di chiara propaganda politica).

Delibera n. 124/02/CSP del 12 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 22 maggio 2002 dai Signori Pompeo Stano (Democratici di Sinistra – Manduria), Angelo Cannarile e Gregorio Trombacca (La Margherita – Manduria), Vanni Schiavoni (Partito Rifondazione Comunista – Manduria) e Nicola De Sario (Laici e Riformisti – Manduria), rappresentanti della coalizione politica collegata al candidato Sindaco dott. Francesco Saverio Massaro per le elezioni comunali nella città di Manduria, nei confronti del giornale “Nuovo Quotidiano di Puglia” – Taranto, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione di un articolo del candidato Sindaco della coalizione di centro destra che illustra il suo programma con evidente disparità nell'accesso all'informazione a mezzo stampa per il candidato del contrapposto schieramento politico di centro - sinistra).

Delibera n. 125/02/CSP del 12 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 23 maggio 2002 dal Sig. Angelo Capriotti (candidato capolista della Margherita – Democrazia e Libertà nel Comune di Pomezia) nei confronti del periodico “Pomezia City”, per la presunta violazione dell'articolo 7, della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione, nel periodo elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Pomezia, di articoli e messaggi politici elettorali dal contenuto propagandistico a favore esclusivamente del proprietario e responsabile del periodico, nonché candidato Sindaco).

Delibera n. 133/02/CSP del 26 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 29 maggio 2002 dal Sig.

Roberto Berutti (coordinatore di Forza Italia per la Provincia di Vercelli) nei confronti del periodico bisettimanale “Notizia Oggi”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione, nel periodo elettorale per il rinnovo della Provincia di Vercelli, di articoli ed interviste dal contenuto propagandistico a favore del candidato Presidente della Provincia di Vercelli, nonché candidato Sindaco del Comune di Varallo (VC) per la lista “Controcorrente”, con evidente disparità nell’accesso all’informazione per il candidato del contrapposto schieramento politico della Casa delle Libertà).

Delibera n. 134/02/CSP del 26 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 5 giugno 2002 dall’On. Roberto Rosso (deputato di Forza Italia) e dai Signori Pier Paolo Fornara e Fabrizio Finocchi (candidati consiglieri per il rinnovo della Provincia di Vercelli) nei confronti del periodico bisettimanale “La Sesia”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione, in prossimità dello svolgimento del secondo turno amministrativo di ballottaggio, di un articolo in cui vengono attribuite al denunciante On. Rosso dichiarazioni non veritiere, che ingenerano nella pubblica opinione falsi convincimenti).

ANNO 2003

Delibera n. 122/03/CSP dell’11 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto dell’on. Ferruccio Saro (candidato alla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia) nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (GR 1 del 22 maggio 2003) – (servizio sulla consultazione elettorale in cui sono riportate le interviste di altri due candidati alla Presidenza, ad eccezione dell’esponente), per la presunta

violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **80/03/CSP**.

Delibera n. 141/03/CSP del 16 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della Signora Alfier Marina (Candidata Sindaco per la lista “Partito della Rifondazione Comunista – Verdi Ambiente San Donà” nel Comune di San Donà’ di Piave) nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.a. (quotidiano La Nuova Venezia) – (pubblicazione del resoconto di un confronto pubblico e di un articolo, contenenti valutazioni lesive della persona e dell’immagine dell’esponente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 142/03/CSP del 16 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto del Signor Schembari Salvatore (Candidato al Consiglio Comunale di Ragusa) nei confronti delle società Gulliver S.c.r.l. (emittente televisiva in ambito locale “Tele Nova”), Cooperativa Telecentro Sicilia a r.l. (emittente televisiva in ambito locale “Tele Iblea”), Teleradio Mondo Centrale S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale “TMC”) e dell’Impresa Individuale Massari Filippo (emittente televisiva in ambito locale “Tele Comiso”) - (trasmissioni di messaggi politici autogestiti a pagamento, superando i limiti stabiliti dalla disciplina vigente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 144/03/CSP del 16 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto del Signor Alberico Amati (Candidato Sindaco per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore nel Comune di Locorotondo) nei confronti della Società Editrice del Sud Edisud S.p.a. (quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”) – (pubblicazione di un articolo sull’elezione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Locorotondo in cui si dà ampio spazio alla presentazione degli altri due

candidati, con scarsi riferimenti alla candidatura dell'esponente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 145/03/CSP del 16 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto del Signor Massimiliano Fedriga nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rai Due del 22 maggio 2003) – (trasmissione nel programma radiofonico di un servizio relativo alla pubblicizzazione di un prodotto, che ingenera confusione con un candidato Presidente alla Regione Friuli Venezia Giulia, titolare del marchio medesimo) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **80/03/CSP**.

Delibera n. 176/03/CSP del 24 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto del Signor Ugo Onorati (candidato Sindaco nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Marino), pervenuto in data 6 giugno 2003, nei confronti dei quotidiani “Oggi Castelli” e “Il Resto” – (pubblicazione di notizie, articoli ed interviste di orientamento sfavorevole all'esponente e alla sua candidatura nell'intera campagna elettorale, compreso il turno di ballottaggio nel predetto Comune) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 230/03/CSP del 4 novembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della dott.ssa Alessandra Spada (candidata capolista della Lista Alternativa Rosa Alternative – Enrosadira nelle elezioni per la Provincia Autonoma di Bolzano), pervenuto in data 27 ottobre 2003, nei confronti della società S.E.T.A. S.p.A. (quotidiano “Alto Adige”) – (pubblicazione di un articolo, successivamente all'espletamento delle operazioni elettorali di voto, da cui emerge un atteggiamento di ostilità nei confronti delle iniziative, dei comunicati e degli esponenti

della Lista medesima) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP**.

Delibera n. 281/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della Signora Dunja Tassiello (candidata alle elezioni per la Provincia Autonoma di Bolzano nella Lista Alternativa Rosa Alternative – Enrosadira), pervenuto in data 28 ottobre 2003, nei confronti della Giunta Provinciale di Bolzano – (comunicazioni a firma del Vice Presidente, opuscolo e circolari reperibili anche sul sito internet della Provincia, nel rinnovo della Provincia Autonoma di Bolzano, nei quali è stato dato risalto in maniera preponderante a determinati soggetti politici e candidati) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP**.

ANNO 2004

Delibera n. 88/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposti del Sig. Francesco Napoli (candidato Sindaco nella Lista “Rende per tutti” per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rende – CS), pervenuti in data 5, 10, 19 e 21 maggio 2004, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Rende – (pubblicazione e distribuzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rende, durante il rinnovo del Consiglio Comunale di Rende, del mensile dal titolo “Tempo Rendese” ed affissione di poster, recanti il logo del Comune ed il nome del Sindaco uscente, con contenuti privi dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 89/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Sig. Daniele Bronzetti (Segretario di sezione del Partito Repubblicano Italiano di Marini Santarcangelo di Romagna), pervenuto in data 21 maggio 2004, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna – (pubblicazione e distribuzione a tutte le famiglie, da parte dell'Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna, durante il rinnovo del Consiglio Comunale di Santarcangelo di Romagna, di un opuscolo con contenuti privi dell'impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP.

Delibera n. 90/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Dott. Michele Sacchi (candidato Sindaco di “L’Ulivo – Centrosinistra per Noceto” nel Comune di Noceto), pervenuto in data 21 maggio 2004, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Noceto (manifestazioni ed inaugurazioni, da parte dell'Amministrazione comunale uscente, che concretano una forma di comunicazione istituzionale in violazione dell'articolo 9, e della Gazzetta di Parma (pubblicazione di articoli riguardanti tali attività del Comune) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP.

Delibera n. 91/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Sig. Pier Paolo Arlati (candidato consigliere comunale di “Insieme per Merate” nel Comune di Merate), pervenuto in data 19 maggio 2004, nei confronti dell'Amministrazione comunale di Merate (pubblicazione e distribuzione a mezzo posta, a tutte le famiglie del Comune, da parte dell'Amministrazione uscente, del periodico n. 1 – mese maggio 2004, che concretano una forma di comunicazione istituzionale in

violazione dell'articolo 9 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP.

Delibera n. 110/04/CSP dell'8 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto della Dott.ssa Serafina Rita Anania (candidata Presidente alla Provincia di Crotone) e dall'Ing. Francesco Fabbiano (segretario della Federazione Provinciale Nuovo PSI), pervenuto in data 28 maggio 2004, nei confronti dell'emittente televisiva locale “Radio Tele International di Crotone (messa in onda di interviste, non a pagamento, dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di Crotone, appartenenti ai due maggiori schieramenti politici, con esclusione del denunciante), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP.

Delibera n. 112/04/CSP dell'8 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Sig. Giorgio Pironi (delegato della “Lista della città Italo Lazzaroni” per il rinnovo del Comune di Bellaria Igea Marina), pervenuto in data 26 maggio 2004, nei confronti del Sindaco Sig. Gianni Scenna e dell'Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina (manifestazioni del Sindaco uscente e della sua Amministrazione, in particolare pubblicazione e diffusione di un opuscolo, che concretizza una forma di comunicazione istituzionale vietata nel periodo elettorale), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP.

Delibera n. 113/04/CSP dell'8 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto della Signora Maria Teresa Annovazzi (candidato Sindaco per la Lista “Per Fara” per il rinnovo del Comune di Fara Novarese), pervenuto in data 1° giugno 2004, nei confronti del periodico “Tribuna Novarese” (pubblicazione di un articolo nel quale sono

espressi apprezzamenti e valutazioni offensive nei confronti dell'attività politica ed amministrativa dell'esponente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 114/04/CSP dell'8 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto dei Signori Adriana Rita Grazia Neri e Giorgio Mosconi della Lista Laici Riformisti di Rimini, pervenuto in data 3 giugno 2004, nei confronti dell'amministrazione Provinciale di Rimini (pubblicazione e distribuzione, tramite posta a tutti i nuclei familiari della Provincia, durante il rinnovo del Consiglio Provinciale di Rimini, di un opuscolo di informazione pubblica con contenuti privi dell'impersonalità e dell'indispensabilità per la comunicazione istituzionale consentita in campagna elettorale), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 162/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Signor Stefano Deliperi (candidato Consigliere per le elezioni del Consiglio Regionale della Sardegna), pervenuto in data 10 giugno 2004, nei confronti del quotidiano "L'Unione Sarda" (omissione della pubblicazione, durante il periodo della campagna elettorale, degli appuntamenti e delle iniziative dell'esponente, preventivamente comunicati), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **59/04/CSP**.

Delibera n. 164/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Signor Giancarlo Bertacchini (Sindaco uscente del Comune di Maranello e candidato Consigliere alla Provincia di Modena), pervenuto in data 16 giugno 2004, nei confronti del quotidiano "La Gazzetta di

Modena" (pubblicazione di un articolo in cui il Signor Mario Minghelli, candidato per le elezioni comunali a Maranello, esprime valutazioni di carattere denigratorio nei riguardi dell'esponente), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 165/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del Signor Apollonio Tundo (candidato consigliere del Partito della Rifondazione Comunista per il rinnovo della Provincia di Lecce – Collegio Galatina), pervenuto in data 12 giugno 2004, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva in ambito nazionale Canale 5 - "La sai l'ultima vip?") – (trasmissione diversa dall'informazione, dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, nella quale appare in video e si esibisce quale "barzellettieri" un candidato al medesimo collegio provinciale), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 166/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto della Signora Lidia Zaffaroni (candidata consigliere per la lista civica "Insieme per Castellana" nel rinnovo del Comune di Castellanza), pervenuto in data 12 giugno 2004, nei confronti del Signor Livio Frigoli (Sindaco uscente di Castellanza) - (distribuzione da parte del Sindaco uscente, nel rinnovo di detto Comune, di un volantino in cui manifesta la sua preferenza elettorale a favore della lista civica "Città mia" e del suo candidato Sindaco Maria Grazia Ponti), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Dispositivo comune: improcedibilità in quanto l'esposto non è stato accompagnato dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia anche agli altri destinatari di cui alle lettere a), b), c) e d).

La denuncia delle violazioni di cui alla normativa della L. 28/00 e sue applicazioni prevede, ai fini della procedibilità, che, oltre ad essere firmata in maniera leggibile, vada "accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio anche agli altri destinatari indicati dalla legge " , dando luogo la mancata produzione della richiesta documentazione alla declaratoria di improcedibilità.

Il contenuto della previsione normativa relativa agli elementi strutturali della denuncia relativa alle violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 è da considerarsi di carattere tassativo, a pena di inammissibilità della stessa.

Nella specie, la mancata indicazione della trasmissione e dell'orario di messa in onda rendono carente la denuncia, provocando l'improcedibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, della legge citata.

4. Improcedibilità per mancata riferibilità dell'esposto al denunciante.

a. Assenza di sottoscrizione.

Delibera n. 242/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per comunicazione del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Sicilia del 30 gennaio 2001 - (trasmissione della documentazione relativa **all'esposto anonimo** nei confronti delle emittenti televisive locali Antenna del Mediterraneo e TRM) per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **475/00/CSP**.

b. Assenza di legittimazione del denunciante: soggetto non politico.

Delibera n. 240/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Liguria del 16 gennaio 2001 di trasmissione della segnalazione dell'emittente Primocanale nei confronti dell'emittente televisiva locale Telecittà, per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 422/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 27 aprile 2001 dai Sigg. Arturo Castoro (Canale 2 Radio e Canale 2 TV), Giuseppe Maffei (Radio Altamura Uno) e Michele Cannito (editore del giornale “La Nuova Murgia”), nei confronti dell'impresa individuale Radio Regio di Dipalo Alessio (emittente radiofonica Radio Regio) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** -

(trasmissione, all'interno del programma radiofonico dal titolo “Radio Regio Stereo – La Cronaca, dell'intervista all'assessore alla Polizia Municipale di Altamura, Sig. Nicola Dambrosio, in termini al limite del diffamatorio, nei confronti del contrapposto schieramento politico e del suo candidato Sindaco, nonché dei mezzi di informazione, radiotelevisione e stampa locali, di sostegno alla predetta coalizione).

Delibera n. 438/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Co.Re.Rat. Abruzzo e pervenuto in data 17 maggio 2001 della società “Sopra Società Produzioni Audiovisive S.r.l.” (emittente televisiva “Antenna 10”) nei confronti della società “Telemax Lanciano S.r.l.” (emittente televisiva “Telemax”) per la presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (intervista della durata di trenta minuti ad uno solo dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lanciano (Chieti), non riconducibile alla comunicazione politica, ma, nella sostanza, ai messaggi politici autogestiti).

Delibera n. 167/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto del dott. Stefano Tassi (segretario di “Democrazia dei Valori” di Piacenza), pervenuto in data 1° giugno 2004 ed integrato l'11 giugno seguente, nei confronti della società Editoriale Libertà S.p.A., editrice del quotidiano “Libertà” – (pubblicazioni di comunicazioni di contenuto elettorale – lettere e comunicati stampa – relative ai candidati nel rinnovo della Provincia di Piacenza, ad esclusione di quelle provenienti dall'esponente), per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - Riscontro dalla documentazione versata in atti, in particolare da una dichiarazione contenuta in un articolo del 7 maggio 2004, che l'esponente non ha preso parte alla competizione elettorale in corso di svolgimento.

5. Improcedibilità per incompleta comunicazione e per assenza di firma.

Delibera n. 295/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del 27 marzo 2001 da parte del Ministero delle Comunicazioni di trasmissione dell'esposto dell'Esecutivo dell' "Ulivo Firenze Sud" nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Canale 5) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23 marzo 2001.

Delibera n. 409/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal Partito Umanista nei confronti della società "Editrice la Stampa S.p.A." – quotidiano "La Stampa" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (omessa pubblicazione, nella cronaca di Torino, nello spazio dedicato ai taccuini elettorali, degli appuntamenti del partito esponente, relativi ai giorni 4, 5 e 9 maggio 2001, nonostante fossero stati precedentemente comunicati).

6. Improcedibilità per incompleta comunicazione e soggetto non legittimato.

Delibera n. 292/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 9 marzo 2001 da parte del Comitato contro la comunicazione lesiva della dignità delle donne nei confronti dell'emittente televisiva locale Italia 7 – Canale 8 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 345/01/CSP del 27 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 22 aprile 2001 da parte del Sig. Nino Roberto Tirelli, iscritto ad un partito politico non specificato, nei confronti del Gruppo Mediaset – Canale 5 - "Striscia la notizia" del 17, 18, 19 e 20 aprile 2001 per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 354/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del dott. Bordenga Salvatore del 25 aprile 2001 nei confronti del Gruppo Mediaset, Rete 4 – (trasmissioni televisive condotte da Emilio Fede), per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 393/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 9 maggio 2001 dal Sig. Alfredo Stoppa nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (Rete 4 – Tg 4), per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (speciale edizioni del telegiornale Tg 4 in data 4 e 6 maggio 2001).

Delibera n. 396/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dall'Associazione "Robin Hood" nei confronti del settimanale "Nettuno scanner

news”, n. 0 di Anzio per la presunta violazione dell’articolo 7 della legge n. 28/00 e dell’articolo 18, delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 407/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal Sig. Giuseppe Crea, cittadino elettore, nei confronti del sito Internet www.virgilio.it per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (riproduzione, nella pagina relativa alla Par condicio, delle foto di quattro candidati rappresentanti dei sei schieramenti in competizione nelle elezioni politiche, con esclusione degli altri due).

Delibera n. 466/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 7 giugno 2001 dai Sigg. Arturo Castoro (Canale 2 Radio e Canale 2 TV) e Giuseppe Maffei (Radio Altamura Uno) nei confronti dell’impresa individuale Radio Regio di Dipalo Alessio (emittente radiofonica “Radio Regio”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** - (trasmissione di dichiarazioni, appelli elettorali ed altro rilasciati da diversi esponenti politici, a vario titolo candidati, utilizzando ciascuno uno spazio di trenta minuti, preceduto dalla dicitura “Spazio autogestito...a cura di...”).

Delibera n. 64/02/CSP del 9 maggio 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto pervenuto in data 6 maggio 2002 da parte del Signor Guido Fanari nei confronti del quotidiano “La Nuova Sardegna” (Oristano), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (pubblicazione delle liste di alcuni candidati nel Comune di Baratali San Pietro con evidente disparità di trattamento rispetto alle altre liste in competizione).

Delibera n. 126/02/CSP del 12 giugno 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario

della Commissione Mazzella) per esposto pervenuto in data 27 maggio 2002 da parte del Signor Carlo Feltre nei confronti del Sindaco del Comune di Conegliano, Floriano Zambon, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (invio da parte del Sindaco, in prossimità delle consultazioni elettorali, di un libretto propagandistico, in cui si evidenziano notizie non veritiere relative agli indicatori concernenti l’autonomia finanziaria dell’Ente dal 1998 al 2001).

Delibera n. 192/02/CSP del 9 ottobre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in data 26 luglio 2002 da parte dell’emittente televisiva Video Star nei confronti della società Tele Video Adrano Società Cooperativa a r.l. (emittente televisiva “Tele Video Adrano”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (messa in onda, anche in replica, durante la campagna elettorale amministrativa, di un messaggio autogestito gratuito del candidato Sindaco Palombo per due volte nell’ambito dello stesso contenitore).

Delibera n. 193/02/CSP del 9 ottobre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti trasmessi dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in data 26 luglio 2002 da parte della società Tele Video Adrano Società Cooperativa a r.l. (emittente televisiva “Tele Video Adrano”) nei confronti dell’emittente televisiva “Video Star”, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** – (messa in onda, anche in replica, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Comune di Paternò, di messaggi autogestiti a pagamento da parte del candidato del centro sinistra per diverse volte nella stessa giornata).

Delibera n. 103/03/CSP del 4 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L.

(periodico “Dimensione News”) nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero”) – (pubblicazione di messaggi politici elettorali), per la presunta violazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 104/03/CSP del 4 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L. (periodico “Dimensione News”) nei confronti della Se.Ma. Editrice di Mauceri Alessia (periodico “La Bacheca”) – (pubblicazione di messaggi politici elettorali), per la presunta violazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 105/03/CSP del 4 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L. (periodico “Dimensione News”) nei confronti della Società Cooperativa a r.l. Il Giornale di Ostia (quotidiano “Il Giornale di Ostia”) – (pubblicazione di messaggi politici elettorali), per la presunta violazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 106/03/CSP del 4 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L. (periodico “Dimensione News”) nei confronti della Società Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l. (quotidiano “Ostia Oggi”) – (pubblicazione di messaggio politico elettorale), per la presunta violazione dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 123/03/CSP dell’11 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L. (periodico “Dimensione News”) nei confronti dell’Associazione “Acquario” (Giornale “Portus”) – (pubblicazione di messaggi politici elettorali), per la presunta violazione

dell’articolo 7, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 124/03/CSP dell’11 giugno 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio Dimensione Musica S.r.L. (periodico “Dimensione News”) nei confronti dell’Associazione “Acquario” (Periodico mensile “Via Aurelia XX – XXX”) – (pubblicazione di messaggi politici elettorali), per la presunta violazione dell’articolo 7, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 175/03/CSP del 24 luglio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto dell’Avv. Tommaso Fulfaro (Segretario dell’Associazione “Articolo 21. Liberi di”), pervenuto in data 6 giugno 2003, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (TG1 e Tg2 del 5 giugno 2003) – (trasmissione, durante il turno per il ballottaggio nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Brescia, di ampi servizi relativi solo ad alcuni candidati, senza menzionare altri), per la presunta violazione dell’articolo 7, della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP**.

Delibera n. 87/04/CSP del 3 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per segnalazione del Sig. Marco Borraccetti, pervenuta in data 20 maggio 2004, nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Padova – (invio ai cittadini da parte dell’Amministrazione comunale di Padova, durante la campagna amministrativa, di comunicazioni di natura informativo – istituzionale, i cui contenuti sono privi dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**.

Delibera n. 200/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto presentato in data 22 giugno 2004 dalla

Signora Eleonora Sentuti nei confronti della società Retemedia S.c.r.l., editrice del periodico “Tiburno - (pubblicazione, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Monterotondo, di articoli e messaggi elettorali, i cui contenuti e forme non corrispondono a quelli tassativamente ammessi), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP**

Delibera n. 201/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto presentato in data 24 giugno 2004 dal Signor Giovanni Bello nei confronti dei giornali “Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Gazzettino”, “La Voce di Rovigo”, “Il Mattino di Padova”, “Il Corriere del Veneto”, “L’Espresso” e “Panorama” - (omessa pubblicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni europee, della dichiarazione di voto dell’esponente a favore del Partito Pensionati), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP**.

7. Improcedibilità per soggetto non legittimato ed inosservanza del termine.

Delibera n. 24/04/CSP dell’11 febbraio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per esposto della società Radio NBC s.a.s. (emittente radiofonica in ambito regionale “NBC Rete Regione”), trasmesso dal Comitato provinciale dei servizi radiotelevisivi della Provincia Autonoma di Bolzano in data 19 dicembre 2003, nei confronti della società So.Svi.Co. S.r.l. (emittente televisiva in ambito locale “Videobolzano 33”) – (messa in onda, nella settimana precedente alla chiusura delle operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, di messaggi politici autogestiti di durata superiore a quella consentita), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP**

– Istruttoria del Comitato provinciale dei servizi radiotelevisivi della Provincia Autonoma di Bolzano – Adesione alla proposta del Comitato e declaratoria di improcedibilità – Trasmissione della delibera al Comitato medesimo.

La legittimazione (titolarità) e l’interesse ad agire (attuale, personale, diretta e concreta lesione del bene giuridico protetto) in capo al soggetto denunciante nell’attivazione della fase relativa all’iniziativa del procedimento sanzionatorio vanno considerati quali condizioni di procedibilità dello stesso, essendo il “soggetto politico”, individuato dalla riferita normativa sulla base di criteri di rappresentatività, l’unico titolare della predetta azione, oltre all’Autorità, che, d’ufficio, esercita i suoi poteri di controllo.

8. Fattispecie relative all'esposto.

a. Integrazione successiva dell'esposto.

Delibera n. 325/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 13 aprile 2001 da parte dell'Ulivo – Insieme per l'Italia (Pres. Paolo Gentiloni) nei confronti delle reti mediaset, emittenti televisive Italia Uno, Canale 5 e Retequattro per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **235/01/CSP - Improcedibilità** per genericità dell'esposto, successivamente integrato con una nota, priva di sottoscrizione.

L'accertamento sulla sussistenza dei fatti denunciati non è attivabile a seguito della sanatoria dovuta all'integrazione successiva dell'esposto, allorquando essa non soddisfi al requisito dell'imputabilità della denuncia stessa al soggetto istante, in quanto priva, quest'ultima, di sottoscrizione.

b. Contenuto non elettorale

Delibera n. 38/03/CSP del 26 febbraio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Mazzella) per esposto del 30 gennaio 2003 da parte della Signora Irene Hell, capogruppo consiliare della Lista Civica “Dorfliste Kaltern Caldaro” nel Comune di Caldaro (BZ) e portavoce del Comitato per il No al referendum popolare del medesimo Comune nei confronti del settimanale “Gemeindeblatt”, edito dall'Amministrazione comunale di Caldano, assieme al Comune limitrofo di Appiano per la presunta violazione dell'articolo 7, della legge n. 28/00 - **Improcedibilità** in quanto il referendum consultivo indetto a livello comunale non è

contemplato dalla legge n. 28/00 e non rientra nelle consultazioni elettorali disciplinate, ma appartiene all'ambito dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (già articolo 6 della legge 8 agosto 1990, n. 142).

c. Contenuto generico e principio del “ne bis in idem”

Delibera n. 142/04/CSP del 10 giugno 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per due esposti dell'Associazione Lista Consumatori, pervenuti rispettivamente in data 8 e 9 giugno 2004, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti televisive Rai Due e Rai Tre), per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (troupe televisiva del Tg3, la quale si è rifiutata di procedere ad un'intervista concordata con la lista denunciante e comportamento omissivo di Rai Due in ordine all'accesso e alla partecipazione ai programmi informativi della lista medesima) – Istruttoria: 1) richiesta di intervento, nella prima segnalazione, indirizzata alla concessionaria pubblica e rivolta, nella parte conclusiva, contraddittoriamente anche all'emittente televisiva La7; 2) genericità del contenuto del secondo esposto, con riferimento alla mancanza di una circostanziata indicazione del comportamento omissivo dell'emittente televisiva Rai Due: doglianze del soggetto politico valutate nella precedente delibera n. 139/04/CSP - **Improcedibilità** per entrambi gli esposti e trasmissione della delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Delibera n. 283/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti delle emittenti televisive “TV Oggi” e “Telecolore Salerno”, giusta nota del

Co.Re.Com. Campania del 9 luglio 2003 su segnalazione dell'Avv. Arcieri per la presunta violazione della legge n. 28/00 - (trasmissione di rubriche e programmi televisivi lesivi della "par condicio") - Impossibilità dell'accertamento, per mancata individuazione e qualificazione, nonché istruttoria da parte del competente Comitato regionale - Archiviazione degli atti e trasmissione al Comitato regionale competente.

La genericità del contenuto dell'esposto è causa dell'impossibilità giuridica di individuare il fatto oggetto di presunta lesione e di qualificarlo in termini di disciplina applicabile. Alla stessa stregua il carattere non elettorale dell'oggetto della controversia, nella specie referendum consultivo, depone a favore dell'improcedibilità, in quanto l'accertamento esula dall'ambito di applicazione della legge n. 28 del 2000.

d. Esposto non completo e non accompagnato dall'invio della documentazione

Delibera n. 191/02/CSP del 9 ottobre 2002 (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dei Consiglieri della Regione Abruzzo Signori Umberto Aimola, Bruno Di Masci, Bruno Passeri, Gianni Melilla, Luciano D'Alfonso, Ezio Felli, Tommaso Ginoble, Luciano La Penna, Cesare D'Alessandro, Augusto Di Stanislao, Carlo Costantini e Angelo Orlando, pervenuto in data 31 luglio 2002, nei confronti dell'emittente televisiva "Rete 8", per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (trasmissione, nell'ambito territoriale dell'Abruzzo, di programmi di approfondimento e di informazione politica, non meglio precisati, nei quali gli spazi dell'informazione politica sono tutti dedicati a favore delle forze politiche di centro destra).

FATTISPECIE ESTINTIVE DELLA DENUNCIA: B) INAMMISSIBILITA'

Delibera n. 465/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 16 maggio 2001 dalla società Clarena S.r.L. (emittente televisiva “Videoesse”) - trasmesso dal Co.Re.Rat. Abruzzo in data 1 giugno 2001 - nei confronti della società Onda TV S.r.L. (emittente televisiva “Onda TV”) per la presunta violazione dell’articolo 4 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (diretta televisiva delle votazioni amministrative effettuate nel Comune di Sulmona, con interviste al candidato Sindaco e ad altri candidati della sua coalizione, escludendo l’altro candidato Sindaco e i rappresentanti dello schieramento politico in

contrapposizione nel ballottaggio) – **Declaratoria di non doversi procedere per inammissibilità** in quanto l’esposto **non** proviene da un **soggetto politico legittimato** – **Trasmissione** tardiva all’Autorità della documentazione istruttoria.

L'emittente televisiva non è annoverata dal legislatore quale soggetto politico legittimato ai sensi di legge, così come individuato dall'articolo 2, per cui l'esposto non può che dar luogo ad una declaratoria di inammissibilità.

**FATTISPECIE ESTINTIVE DELLA DENUNCIA: C) CESSAZIONE DELLA
MATERIA DEL CONTENDERE**

Delibera n. 86/04/CSP del 3 giugno 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto presentato in data 12 maggio 2004 dal Signor Salvatore Marino e dalla Signora Ysela Comencini (rispettivamente candidato Presidente e candidata Consigliere alla Provincia di Pescara per il Movimento politico “Lega Sud Ausonia”) pervenuto in data 12 maggio 2004 nei confronti dell'emittente televisiva locale “TVQ” di Pescara, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (messa in onda, durante il periodo della campagna elettorale per il rinnovo della Provincia di Pescara, del programma “Focus”, in cui sono stati indicati tutti gli altri candidati Presidenti alla Provincia di Pescara, ad eccezione dell'esponente) – Successivo ritiro della denuncia da parte degli esponenti - **Declaratoria di non doversi procedere** per cessazione della materia del contendere.

Tra le cause estintive della denuncia è compreso il ritiro della stessa, in quanto viene meno il carattere dell'attualità dell'interesse ad agire nella sfera giuridica dell'esponente.

**D) ARCHIVIAZIONI PER
TRASMISSIONE TARDIVA
DELLA DOCUMENTAZIONE**

Anno 2002

Delibera n. 88/02/CSP del 14 maggio 2002
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Diffusione Europea S.p.A. (emittente televisiva “TNE Tele Nord Est”), giusta nota del Co.Re.Rat. Veneto dell’8 ottobre 2001 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni per la presunta violazione dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** - (diffusione - durante la campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001 - degli esiti di un sondaggio telefonico effettuato in diretta televisiva).

Delibera n. 89/02/CSP del 14 maggio 2002
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Tele programmi S.r.l. (emittente televisiva “Triveneta”), giusta nota del Co.Re.Rat. Veneto del 18 ottobre 2001 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, per la presunta violazione dell’articolo 3, della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** - (diffusione - durante la campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V

della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001 - di messaggi politici autogestiti con modalità non conformi alla norma).

Delibera n. 188/02/CSP del 9 ottobre 2002
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti dell’impresa individuale Spes Pubblicità di speciale Vincenzo (emittente televisiva “Tele - One”), giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 5 agosto 2002 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di Palermo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (diffusione, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2002, del programma “La Provincia fa notizia”, diverso dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, in cui appare in video il Presidente della Provincia di Palermo).

Delibera n. 189/02/CSP del 9 ottobre 2002
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Canale 10” di Gela, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 26 luglio 2002 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di Palermo, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2002, di messaggi politici autogestiti, gratuiti e a pagamento, i quali non recano né la dicitura, né il soggetto politico committente, nonché di interviste al Presidente e all’Assessore della Giunta Regionale in un programma diverso dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti).

Delibera n. 190/02/CSP del 9 ottobre 2002
(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Teleacras S.r.l. (emittente televisiva “Teleacras”), giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 26 luglio 2002 su segnalazione

dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di Trapani, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative 2002, di messaggi politici autogestiti, gratuiti e a pagamento, i quali non recano né la dicitura, né il soggetto politico committente e con un numero di messaggi gratuiti superiore a quello previsto per ciascun soggetto politico in ciascuna giornata di programmazione).

Delibera n. 248/02/CSP del 3 dicembre 2002 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società C.T.S. Compagnia Televisiva Siciliana S.r.L.(emittente televisiva “C.T.S.”), giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 ottobre 2002 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di Palermo, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante e successivamente alla campagna elettorale per il turno di ballottaggio nelle elezioni amministrative 2002, di programmi di informazione, diversi dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, nei quali sono stati intervistati personaggi politici).

Anno 2003

Delibera n. 8/03/CSP del 22 gennaio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Canale 55 Società Cooperativa a r.l. (emittente televisiva “Canale 55”), giuste note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia del 3 e 12 giugno 2002 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia

Giulia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per il turno di ballottaggio nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Jesolo, di interviste in diretta, nel corso del telegiornale, con la presenza in video di Sindaci eletti in altri Comuni non interessati al ballottaggio e di commenti sui risultati elettorali).

Delibera n. 9/03/CSP del 22 gennaio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Tele Friuli S.r.l. (emittente televisiva “Telefriuli”), giuste note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia del 31 maggio 2002, 4, 10 e 12 giugno seguente su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni comunali, di due messaggi politici autogestiti a pagamento, uguali e ciascuno di durata inferiore ai trenta secondi).

Delibera n. 10/03/CSP del 22 gennaio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Video Pordenone S.r.l. (emittente televisiva “Videoregione”), giuste note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia del 24 e 31 maggio 2002 su segnalazioni dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni comunali, di un messaggio politico autogestito a pagamento di durata superiore ai tre minuti consentiti e di un unico messaggio gratuito all'interno di un contenitore che deve avere minimo tre messaggi).

Delibera n. 11/03/CSP del 22 gennaio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per

procedimento nei confronti della società Radio Tele Pordenone S.r.l. (emittente televisiva “Telepordenone”), giuste note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia del 10 giugno 2002 su segnalazioni dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni comunali, di due messaggi politici autogestiti a pagamento di durata superiore ai tre minuti consentiti; di un messaggio gratuito all’interno di un contenitore che deve avere minimo tre messaggi; presenza in video di un assessore regionale in un programma di non accertata attualità di cronaca).

Delibera n. 12/03/CSP del 22 gennaio 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per procedimento nei confronti della società Tele Video Adrano Società Cooperativa a r.l. (emittente televisiva “Televideo Adrano”), giuste note del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia del 26 luglio 2002 e del 7 novembre 2002 relativamente alla segnalazione del Sig. Biagio D’Angelo, candidato al Consiglio Comunale di Paternò, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **45/02/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Paternò, di messaggi politici autogestiti gratuiti senza rispettare il criterio di rotazione a scalare nei contenitori gratuiti, ed, in particolare, per aver mandato in onda nello stesso giorno e nel medesimo contenitore quattro messaggi consecutivi a favore della coalizione del candidato Sindaco).

Delibera n. 247/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Telemed” di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia,

per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, per due volte di un messaggio politici autogestito gratuito dello stesso soggetto politico e di un programma in cui vengono intervistati Sottosegretari dei Ministeri).

Delibera n. 248/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Tirreno Sat” di Milazzo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, nel corso del telegiornale, di un’intervista al candidato di Forza Italia nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Messina).

Delibera n. 249/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Tris” di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti con modalità non conformi alle disposizioni vigenti per numero, collocazione nei contenitori e fasce, indicazione del soggetto committente e del voto).

Delibera n. 250/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Canale 9” di Acireale, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e

della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di tre messaggi politici autogestiti che hanno interrotto altri programmi).

Delibera n. 251/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "TFN - Teleradio Nissa" di Caltanissetta, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti non conformi alle disposizioni vigenti per superamento della durata massima consentita, assenza della dicitura "messaggio autogestito a pagamento" e mancata comunicazione del codice di autoregolamentazione da parte dell'emittente medesima).

Delibera n. 252/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Tele Nova" di Ragusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 9 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di un'intervista nel corso del telegiornale al candidato Sindaco di Ragusa e di un'altra intervista allo stesso candidato in uno speciale dell'emittente).

Delibera n. 253/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "CTS" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e

della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti senza l'indicazione del soggetto politico committente e, nel corso dei programmi informativi, messa in onda di immagini, incontri ed interviste con esponenti politici).

Delibera n. 254/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "RTP Rete Due – Radio Televisione Peloritana" di Messina, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di due messaggi politici autogestiti gratuiti appartenenti agli stessi soggetti politici committenti).

Delibera n. 255/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "RTP Rete Due – Radio Televisione Peloritana" di Messina (programma "Clic Elezioni"), giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di un'intervista al Sindaco di Messina, candidato alla Provincia di Messina).

Delibera n. 256/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "T.G.S." di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione,

durante la competizione elettorale amministrativa, del programma dal titolo “Salute in Comune” nel quale viene ripreso più volte ed intervistato l’assessore alla salute del Comune di Palermo).

Delibera n. 257/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Ciak Telesud” di Paternò, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di due messaggi politici autogestiti che hanno interrotto altri programmi).

Delibera n. 258/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Video 66” di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti con modalità non conformi alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 259/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “T.S.E.” di Misilmeri, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti privi della dicitura “messaggi autogestiti” e dell’indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 260/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Telesud” di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti in numero inferiore a quello consentito e di programmi informativi in cui vengono intervistati personaggi politici).

Delibera n. 261/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Video SR” di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, per più volte dello stesso messaggio politico autogestito nella stessa giornata e programmazione di due contenitori di messaggi autogestiti gratuiti nella stessa fascia).

Delibera n. 262/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell’emittente televisiva “Euro TV” di Randazzo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti con modalità non conformi alle disposizioni vigenti, in termini di eccessiva durata e di mancata programmazione).

Delibera n. 263/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il

Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Telecineforum" di Messina, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di un messaggio politico autogestito privo della prescritta dicitura "messaggio autogestito").

Delibera n. 264/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Siciliauno" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di un programma diverso dalla comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, in cui viene intervistato l'Assessore alla Presidenza della Regione Sicilia).

Delibera n. 265/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "T.S.B." di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti privi della dicitura "gratuiti" o "a pagamento" e dell'indicazione dei soggetti politici committenti).

Delibera n. 266/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento

nei confronti dell'emittente televisiva "DI Television" di Palagonia, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti privi dell'indicazione del committente e della dicitura "messaggio autogestito gratuito").

Delibera n. 267/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video Triangolo" di Catania, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento privi dell'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 268/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Tele Marte" di Priolo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento privi dell'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 269/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Teleblea" di Ragusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su

segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti di durata uguale o inferiore ai tre minuti e pagine video con la dicitura di pubblicità elettorale, relative a n. 29 candidati alle elezioni comunali; irradiazione di programma quotidiano di informazione, durante il quale sono state mandate in onda interviste a diversi candidati appartenenti a varie forze politiche).

Delibera n. 270/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video Regione" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 10 settembre 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti non conformi alle disposizioni vigenti per quanto concerne la collocazione nei contenitori e la diffusione di più messaggi nella stessa giornata da parte del medesimo soggetto politico).

Delibera n. 271/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "D2 Channel" di Palagonia, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, di messaggi politici autogestiti non conformi alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 272/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "VIP - Video Point" di Messina, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante la competizione elettorale amministrativa, nella stessa giornata di due messaggi politici autogestiti del medesimo soggetto politico).

Delibera n. 273/03/CSP del 10 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Tele Nova" di Ragusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 4 luglio 2003 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (messa in onda ripetutamente, durante la competizione elettorale amministrativa, delle pagine video estrapolate dai messaggi politici autogestiti a pagamento, relative a n. 30 candidati comunali).

Delibera n. 280/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti della società T.G.S. S.p.A. (emittente televisiva "TGS"), giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 2 dicembre 2002 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di Palermo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (messa in onda, durante la campagna elettorale per il turno di ballottaggio relativa alle elezioni amministrative, di programmi di informazione diversi dalla comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, nei quali è intervistato il Vice Ministro dell'Economia).

Delibera n. 282/03/CSP del 17 dicembre 2003 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento

nei confronti dell'emittente televisiva "Canale 50" di Pisa, giuste note del Co.Re.Com. Toscana del 27 giugno 2003 e del 25 luglio seguente su segnalazione dello stesso Comitato regionale per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **83/03/CSP** - (trasmissione, all'interno del programma "Focus", di un'intervista al Segretario regionale della FIM, in cui si invitava all'astensione dal voto).

Anno 2004

Delibera n. 21/04/CSP dell'11 febbraio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video Mediterraneo" di Modica, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 3 luglio 2003 (trasmessa in data 11 dicembre 2003) su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **79/03/CSP** - (trasmissione, durante le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2003, di messaggi politici autogestiti a pagamento di durata superiore a quella consentita).

Delibera n. 47/04/CSP del 6 aprile 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti della Società Editoriale L'Adige S.p.A. (quotidiano "L'Adige" del 10 ottobre 2003) per la presunta violazione dell'articolo 8, della legge n. 28/00 e della delibera n. **183/03/CSP** - (pubblicazione di un sondaggio priva dell'evidenziazione della nota informativa e della pubblicazione sul sito informatico).

Delibera n. 176/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "CTS" di Palermo, giuste note del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la

Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento e di un'intervista, all'interno del telegiornale, al Presidente del P.R.I.).

Delibera n. 177/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "VIP TV – Video Point" di Messina, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti e di un dibattito tra candidati, con modalità non conformi alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 178/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "T.G.S." di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a pagamento, senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 179/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Videomed" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di un

messaggio politico autogestito a titolo gratuito, senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 180/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Video One” di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, i quali non riportano l'indicazione del soggetto politico committente per tutta la loro durata).

Delibera n. 181/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Video Fantasy” di Avola, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, con modalità non conformi alle disposizioni vigenti relativamente all'indicazione del soggetto politico committente e all'interruzione di altri programmi).

Delibera n. 182/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Tele Enna” di Enna, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004 su segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a pagamento, con

modalità non conformi alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 183/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “T.G.S.” di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004 recante la segnalazione dell'Ing. Angelo Troia, candidato per la lista Alleanza Federalista alle elezioni europee, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di un messaggio politico autogestito a pagamento acquistato dall'esponente, in quanto ritenuto non conforme alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 184/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Tirreno Sat” di Milazzo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004 recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti, con modalità non conformi alle disposizioni vigenti).

Delibera n. 185/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Antenna del Mediterraneo” di Capo d'Orlando, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 16 e 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti nella seconda e sesta fascia oraria).

Delibera n. 186/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Telemed" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento senza l'indicazione del soggetto politico e, quanto ai primi, in numero superiore a quello consentito, e diffusione dei risultati di sondaggi privi della nota informativa e in costanza del divieto di diffusione nei quindici giorni precedenti al voto).

Delibera n. 187/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "TVM – Tele Video Market" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti senza l'indicazione del soggetto politico committente, ovvero con l'indicazione fornita non per tutta la durata dei messaggi medesimi).

Delibera n. 188/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Telemed 2" di Palermo, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 16 e 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee,

di messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del soggetto politico committente poco leggibile).

Delibera n. 189/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video 66" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 16 e 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento senza l'indicazione del soggetto politico committente e, relativamente a quelli gratuiti, privi dei requisiti richiesti relativi al numero e alla dicitura "messaggio autogestito gratuito").

Delibera n. 190/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video SR" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito in uno stesso contenitore e per un numero inferiore a quello consentito, nonché di messaggi politici autogestiti a pagamento privi della dicitura "messaggio elettorale a pagamento" e dell'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 191/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Tris" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato

Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **58/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento senza l'indicazione del soggetto politico committente e, quanto ai messaggi gratuiti, messa in onda di un contenitore inserito tra due fasce di programmazione, di messaggi relativi alle elezioni amministrative nel contenitore delle elezioni europee e di un numero di messaggi superiore a quello consentito nella stessa giornata di programmazione).

Delibera n. 192/04/CSP del 14 luglio 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Video Triangolo – Tele Stampa Sud” di Catania, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di un messaggio politico autogestito a pagamento, privo della dicitura di “messaggio elettorale a pagamento” e senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 193/04/CSP del 14 luglio 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “D1 Television” di Palagonia, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 194/04/CSP del 14 luglio 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Video Randazzo – Euro Tv” di Catania, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a pagamento senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 195/04/CSP del 14 luglio 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Canale 9” di Acireale, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di un programma sportivo nel quale il presentatore ha letto messaggi trasmessi a mezzo fax dai telespettatori, che in alcuni casi invitavano a disertare dalle votazioni).

Delibera n. 196/04/CSP del 14 luglio 2004

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva “Tris” di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **60/04/CSP** - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento, senza l'indicazione del soggetto politico committente e, quanto ai messaggi gratuiti,

messa in onda di un contenitore inserito tra due fasce di programmazione e di messaggi relativi alle elezioni amministrative nel contenitore delle elezioni europee).

Delibera n. 197/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video SR" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 e 18 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 58/04/CSP - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, privi dei requisiti richiesti relativamente al numero di contenitori nella stessa fascia e al numero di messaggi inferiori a tre, nonché all'interruzione di altri programmi).

Delibera n. 198/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video 66" di Siracusa, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 16 e 24 giugno 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento, senza l'indicazione del soggetto politico committente e, relativamente a quelli gratuiti, privi dei requisiti richiesti relativamente al numero e alla dicitura "messaggio autogestito gratuito").

Delibera n. 199/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "TV7" di Partinico, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia del 24 giugno 2004,

recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a pagamento, senza l'indicazione del soggetto politico committente).

Delibera n. 220/04/CSP del 4 agosto 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Nouglian) per esposto dell'Avv. Nicola Ciocia (Commissario della Federazione Provinciale di Napoli della Fiamma Tricolore) nei confronti dell'emittente televisiva "Canale 10", con sede legale in Roma ed operativa in Marcianise, pervenuto in data 8 giugno 2004, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 58/04/CSP - (trasmissione, durante la campagna per le elezioni europee, di un programma condotto da una candidata) – Istruttoria carente sotto il profilo dell'effettivo esercizio della difesa da parte del soggetto destinatario del provvedimento.

Delibera n. 244/04/CSP del 13 ottobre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – per il Segretario Generale Callari) per procedimento nei confronti dell'emittente televisiva "Video Triangolo – Tele Stampa Sud" di Catania, giusta nota del Co.Re.Com. Sicilia dell'11 agosto 2004, recante la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 60/04/CSP - (messa in onda, in data 23 giugno 2004, durante il turno di ballottaggio nelle elezioni amministrative del 26 e 27 giugno 2004, di messaggi politici autogestiti a pagamento).

PROFILI PROCEDIMENTALI COMUNI

Richieste di controdeduzioni, memorie difensive delle emittenti televisive e proposte di delibere da parte dei Comitati Regionali - Trasmissioni all'Autorità delle

documentazioni istruttorie da parte dei competenti Co.Re.Rat/Co.Re.Com. (eccetto che per delibera n. 47/04/CSP) che non hanno consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione delle istruttorie accertative – sanzionatorie, previste dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00, rendendosi così inapplicabili le sanzioni previste, in considerazione della chiusura delle campagne elettorali e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212: **declaratorie di archiviazioni degli atti e trasmissioni** delle delibere ai competenti Comitati regionali.

ARTICOLO 11

Art. 11.*(Obblighi di comunicazione)*

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

CAPO II¹

ARTICOLI 11 BIS – TER – QUATER – QUINQUIES, SEXIES E SEPTIES

¹ Articoli introdotti dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di emittenza locale.

Art. 11-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente Capo si intende:
- a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
 - c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater.

(Tutela del pluralismo).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella

trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, e' immediatamente trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del

Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-quinquies.

(Vigilanza e poteri dell'Autorita').

1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies.

(Norme regolamentari e attuative dell'Autorita').

1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies.

(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali).

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".

CAPO III

ARTICOLI 12 – 13 - 14

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 10) N. 2 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL MESSAGGERO S.p.A.** (quotidiano **IL MESSAGGERO** del 20 gennaio 2001) pag. 71
- 11) N. 3 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA' L'UNIONE SARDA S.p.A.** (quotidiano **L'UNIONE SARDA** del 21 gennaio 2001) pag. 74
- 12) N. 4 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.** (quotidiano **IL GIORNALE** del 24 gennaio 2001) pag. 71
- 13) N. 5 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE LA STAMPA S.p.A.** (quotidiano **LA STAMPA** del 24 gennaio 2001) pag. 71
- 14) N. 6 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – RCS EDITORI S.p.A.** (quotidiano **CORRIERE DELLA SERA** del 24 gennaio 2001) pag. 71
- 15) N. 7 del 25/01/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO FELTRI EDITORE & C. S.p.A.** (quotidiano **LIBERO** del 24 gennaio 2001) pag. 71
- 16) N. 71 del 1/02/01 **RENZO CORADIN (PRESIDENTE PROVINCIA DI TRIESTE) – RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. – RAI TRE FRIULI VENEZIA GIULIA** pag. 108
- 17) N. 72 del 1/02/01 **CONSIGLIERI COMUNALI DI SAN GREGORIO MAGNO – PIETRANGELO PIEGARI (SINDACO DI SAN GREGORIO MAGNO)** pag. 110
- 18) N. 73 del 1/02/01 **PASQUALE DANTE (FEDERAZIONE DEI LIBERALI ITALIANI) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., MEDIASET E TELEMONTICARLO** pag. 110
- 19) N. 74 del 1/02/01 **AUGUSTO VALIANTE (ASSOCIAZIONE APARTITICA NAPOLETANA) – TELELIBERA 63** pag. 110
- 20) N. 75 del 1/02/01 **FRANCO CORBELLI – R.T.I. S.p.A. – RETE QUATTRO** pag. 110

21) N. 76 del 7/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A. (quotidiano L'ESPRESSO del 1 febbraio 2001)

pag. 71

22) N. 77 del 7/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE LA STAMPA S.P.A. (quotidiano LA STAMPA del 24 gennaio 2001)

pag. 71

23) N. 176 del 20/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - L'UNIONE SARDA S.p.A. (quotidiano L'UNIONE SARDA del 6 febbraio 2001)

pag. 75

24) N. 177 del 6/03/01 LISTA EMMA BONINO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano LA REPUBBLICA dell'11 febbraio 2001)

pag. 81

25) N. 236 del 6/03/01 ON. DANIELE BORIOLI (VICEPRESIDENTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA) e ON. MARA SCAGNI (ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI) - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

pag. 108

26) N. 237 del 6/03/01 CARLO DI LUZIO - SOCIETA' PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANTENNA 10 S.R.L. (emittente televisiva ANTENNA 10)

pag. 35

27) N. 238 del 6/03/01 LUIGI APRILI ED ALTRI (CONSIGLIERI COMUNALI DI POVEGLIANO VERONESE) - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POVEGLIANO VERONESE (periodico LA GAZZETTA DEL COMUNE)

pag. 110

28) N. 239 del 6/03/01 CI.CO.P. - SOCIETA' DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A. (quotidiano LA SICILIA)

pag. 65

29) N. 240 del 6/03/01 EMITTENTE TELEVISIVA PRIMOCANALE – EMITTENTE TELEVISIVA TELECITTA'

pag. 123

30) N. 241 del 6/03/01 SEN. ALESSANDRO PARDINI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO AL SENATO) – GIORNALE DI BRESCIA (del 29 novembre 2000)

pag. 96

31) N. 242 del 6/03/01 ESPOSTO ANONIMO – EMITTENTI ANTENNA DEL
MEDITERRANEO E TRM pag. 123

32) N. 243 del 6/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE
SICILIANA S.P.A. (quotidiano GAZZETTA DEL SUD del 6 febbraio 2001) pag. 75

33) N. 244 del 6/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL
MESSAGGERO S.p.A. (quotidiano IL MESSAGGERO del 18/02/01) pag. 71

34) N. 245 del 6/03/01 ON. ANIELLO DI NARDO – (periodico PANORAMA del
22/02/01 e del 1/03/01) pag. 110

35) N. 246 del 13/03/01 LISTA EMMA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.p.A. (TELECAMERE E PALINSESTO NOTTURNO) pag. 37

36) N. 247 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO –
ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA del 1/03/01) pag. 76

37) N. 248 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO
MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA del 22/02/01) pag. 76

38) N. 249 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - FINEGIL
EDITORIALE S.p.A. (quotidiano IL TIRRENO del 2/03/01) pag. 78

39) N. 250 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO
FELTRI EDITORE & C. S.p.A. (quotidiano LIBERO del 22/02/01) pag. 71

40) N. 251 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – FINEGIL
EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL CENTRO del 1 marzo 2001) pag. 71

41) N. 252 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO –
ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA dell'8 marzo 2001)

pag. 75

52) N. 302 del 10/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – (quotidiano LIBERO del 1 aprile 2001)** pag. 65

53) N. 303 del 12/04/01 **ON. SILVIO BERLUSCONI, SEN. MASSIMO BALDINI e ON. MARIO LANDOLFI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 6 aprile 2001)** pag. 41

54) N. 321 del 20/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. - RETE QUATTRO (TG4 del 6 aprile 2001)** pag. 89

55) N. 322 del 20/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO e CANALE 5 - (TRASMISSIONE “PARLAMENTO IN”)** pag. 80

56) N. 323 del 20/04/01 **GIUSEPPE ROSSI (PARTITO SOCIALISTA), MASSIMO TORRACO (ALLEANZA NAZIONALE) E ULISSE DI GIACOMO (FORZA ITALIA) – GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE** pag. 111

57) N. 324 del 20/04/01 **SEN. A. FALOMI – R.T.I. S.P.A. - ITALIA UNO (“STUDIO APERTO” del 10 aprile 2001)** pag. 41

58) N. 325 del 20/04/01 **L’ULIVO INSIEME PER L’ITALIA – R.T.I. S.P.A. (emittenti televisive ITALIA UNO, CANALE 5 e RETE 4)** pag. 128

59) N. 326 del 20/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO (TG4)** pag. 47

60) N. 331 del 26/04/01 **SEN. RICCARDO DE CORATO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.** pag. 109

61) N. 332 del 26/04/01 **ROBERTO CARUCCI (CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI ORIA) – EDITRICE DEL SUD S.P.A. (quotidiano LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO del 15 aprile 2001)** pag. 67

- 62) N. 333 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL GIORNO del 18 aprile 2001)**
pag. 76
- 63) N. 334 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - FINEGIL
EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL CENTRO del 13 aprile 2001)** pag. 73
- 64) N. 335 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
L'EDITRICE ROMANA S.P.A. (quotidiano IL TEMPO del 13 aprile 2001)**
pag. 82
- 65) N. 336 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A. (quotidiano LA NUOVA SARDEGNA del
13 APRILE 2001)**
pag. 85
- 66) N. 337 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano LA NAZIONE del 18 aprile 2001)**
pag. 76
- 67) N. 338 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - SETA
SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA EDITORE S.P.A. (quotidiano ALTO
ADIGE del 13 APRILE 2001)**
pag. 85
- 68) N. 339 del 26/04/01 **LUIGI CIRINO (FORZA ITALIA) E FRANCO VENDITTI
(C.D.U.) – GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE**
pag.111
- 69) N. 340 del 26/04/01 **AVV. VITTORIO TRUPIANO (FIAMMA TRICOLORE) E
SEGRETERIA REGIONALE CAMPANA E PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA
FIAMMA TRICOLORE – (mensile LA VOCE DELLA CAMPANIA)** pag. 111
- 70) N. 341 del 26/04/01 **LUIGI CIRINO (FORZA ITALIA) – GIUNTA REGIONALE
DEL MOLISE E ASSESSORE ELDA DELLA FAZIA**
pag. 111

71) N. 342 del 26/04/01 AVV. RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO DEL COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE) – (quotidiano “CORRIERE DI CASERTA”) pag. 111

72) N. 344 del 27/04/01 AVV. ROBERTO LODI (CAPOGRUPPO CONSILIARE DI ALLEANZA NAZIONALE NEL COMUNE DI MIRANDOLA) – COMUNE DI MIRANDOLA
pag. 111

73) N. 345 del 27/04/01 NINO ROBERTO TIRELLI – R.T.I. S.P.A. – (emittente televisiva CANALE 5 (STRISCIA LA NOTIZIA))
pag. 124

74) N. 346 del 26/04/01 LISTA EMMA BONINO – EMITTENTE TELEVISIVA TELE RADIO UMBRIA VIVA
pag. 13

75) N. 347 del 26/04/01 LISTA EMMA BONINO – EMITTENTE TELEVISIVA TVL TV LIBERA S.P.A.
pag. 13

76) N. 348 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - VITTORIO FELTRI EDITORE E C. S.P.A. (quotidiano LIBERO del 21 aprile 2001)
pag. 74

77) N. 349 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL RESTO DEL CARLINO del 18 aprile 2001)
pag. 76

78) N. 350 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL GIORNO del 21 aprile 2001)
pag. 78

79) N. 351 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano IL GIORNALE del 24 aprile 2001)
pagg. 77, 86

**80) N. 352 del 2/05/01 ROBERTO REBECHI (CONSIGLIERE COMUNALE E
CAPOGRUPPO DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI PIETRASANTA) –
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRASANTA**

pag. 111

**81) N. 353 del 2/05/01 GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER CAMPAGNATICO”
DI CAMPAGNATICO – COMUNE DI CAMPAGNATICO**

pag. 111

**82) N. 354 del 2/05/01 DOTT. SALVATORE BORDENGA – R.T.I. S.P.A. – (emittente
televisiva RETE 4)**

pag. 124

**83) N. 355 del 2/05/01 LUIGI GIACOMO RUSCONI – ASSOCIAZIONE
CULTURALE “MILANOSUD” (periodico “MILANOSUD”)**

pag. 112

**84) N. 356 del 2/05/01 MARCO MARSILI (VERDI CON MORATTI) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI UNO**

pag. 112

**85) N. 357 del 3/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 20 aprile
2001)**

pag. 49

**86) N. 358 del 3/05/01 L’ULIVO INSIEME PER L’ITALIA – R.T.I. S.P.A. – RETE
QUATTRO (TG4)**

pag. 47

**87) N. 359 del 4/05/01 LISTA EMMA BONINO - RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. – RAI UNO (“125 MILIONI DI CAZ...ATE” del 26 aprile 2001)**

pag. 6

**88) N. 360 del 4/05/01 FEDERAZIONE DEI VERDI – R.T.I. S.P.A. – RETE
QUATTRO (TG4 1 – 24 aprile 2001)**

pag. 48

89) N. 362 del 4/05/01 DOMENICO GAMBELUNGHE (SEGRETARIO DELL'UNIONE COMUNALE DEMOCRATICI DI SINISTRA)– AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASSISI (PERIODICO “L'ECO DEL SUBASIO” del mese di marzo 2001)

pag.101

90) N. 363 dell'8/05/01 LISTA DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI – R.T.I. S.P.A. (TG4, TG5 E STUDIO APERTO)

pag. 38

91) N. 364 dell'8/05/01 FRANCO RAGUSA (PARTITO PER L'ABOLIZIONE DELLO SCORPORO) – RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (RAI UNO)

pag. 112

92) N. 365 dell'8/05/01 LISTA EMMA BONINO – EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO S.R.L. (quotidiano CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del 22 APRILE 2001)

pag. 84

93) N. 366 dell'8/05/01 MARTINO GENNARO (CANDIDATO AL COLLEGIO SENATORIALE N. 10 DI TORRE DEL GRECO PER LA LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI) – (emittente televisiva TELETORRE)

pag. 112

94) N. 367 dell'8/05/01 LISTA CIVICA LA TUA TRIESTE – RAI TRE – FRIULI VENEZIA GIULIA – TELEQUATTRO e quotidiani IL PICCOLO e PRIMORSKI DNEVNIK

pag. 112

95) N. 368 dell'8/05/01 LISTA PATTO PER NOCERA – ANTONIO NOCERA (SINDACO DI NOCERA UMBRA)

pag. 112

96) N. 369 dell'8/05/01 ROCCO CAPPELLANO E GIUSEPPE GRECO (PARTITO DEMOCRAZIA EUROPEA) – DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A. (quotidiano LA SICILIA)

pag. 112

97) N. 370 dell'8/05/01 L'ULIVO PER RUTELLI – PERIODICO “PIAZZA GRANDE”

pag. 112

98) N. 371 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (periodico L'ESPRESSO del 10 maggio 2001)
pag. 80

99) N. 372 del 9/05/01 FIAMMA TRICOLORE (SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA E PROVINCIALE BARI) – (quotidiani LA REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA, CORRIERE DEL MEZZOGIORNO e GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO)
pag. 113

100) N. 373 del 9/05/01 CARLO GUSTAVO GIULIANA (CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 13 DI BELLUNO E NELLA LISTA PROPORZIONALE “LISTA DI PIETRO” ITALIA DEI VALORI) – S.E.T.A. SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA S.P.A. (quotidiano “CORRIERE DELLE ALPI” – ALTO ADIGE)
pag. 113

101) N. 374 del 9/05/01 PROF. GUGLIELMO CASTAGNETTI (CANDIDATO AL SENATO DELLA REPUBBLICA – COLLEGIO LOMBARDIA N. 23) – EMITTENTE TELEVISIVA RADIO VALLECAMONICA
pag. 113

102) N. 375 del 9/05/01 CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3 DI CINISELLO BALSAMO – CIRCOSCRIZIONE N. 3 DI CINISELLO BALSAMO
pag. 113

103) N. 376 del 9/05/01 MAJELLI DIEGO – QUINDICINALE L'OPINIONE
pag. 113

104) N. 377 del 9/05/01 LIVIANO CERRI (L'ULIVO DI FAUGLIA), GIOVANNI BRUNALE (DEPUTATO) E MARCO FILIPPESCHI (SEGRETARIO POLITICO DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI PISA E CANDIDATO NEL COLLEGIO N. 17 DELLA CAMERA DEI DEPUTATI) - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAUGLIA (periodico “IL COCCOLONE”)
pag. 101

105) N. 378 del 9/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 4 maggio 2001)
pag. 50

106) N. 379 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE LA STAMPA S.P.A. (quotidiano LA STAMPA del 1 maggio 2001)

pag. 66

107) N. 380 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (periodico PANORAMA del 10 maggio 2001)

pag. 80

108) N. 381 del 10/05/01 ALLEANZA NAZIONALE – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E R.T.I. S.P.A.

pag. 103

109) N. 382 del 10/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – T.V. INTERNAZIONALE S.P.A. (emittente televisiva TMC)

pag. 101

110) N. 383 del 10/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano IL MESSAGGERO del 1 maggio 2001)

pag. 66

111) N. 384 del 10/05/01 RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE) – EDITORIALE CORRIERE S.R.L. (quotidiano “IL CORRIERE DI CASERTA” del 20 aprile 2001 e del 4 maggio 2001)

pag. 100

112) N. 385 del 10/05/01 FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI UNITI – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 65

113) N. 386 del 10/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE)

pag. 38

114) N. 387 del 10/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI UNO (PORTA A PORTA)

pag. 38

115) N. 388 dell’11/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – R.T.I. S.P.A. – CANALE 5 (“MAURIZIO COSTANZO SHOW”)

pag. 51

- 116) N. 391 dell'11/05/01 **LISTA EMMA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (“PORTA A PORTA”, “IL RAGGIO VERDE” E “IL FATTO”)**
pag. 51
- 117) N. 392 dell'11/05/01 **LISTA EMMA BONINO – R.T.I. S.P.A. (TG4, SPECIALE TG4, STUDIO APERTO E MAURIZIO COSTANZO SHOW)**
pag.51
- 118) N. 393 dell'11/05/01 **ALFREDO STOPPA – R.T.I. S.P.A. – (emittente televisiva RETE QUATTRO - TG4)**
pag. 124
- 119) N. 394 dell'11/05/01 **AVV. GIUSEPPE BOSCOLO GIOACHINA (CANDIDATO NEL COLLEGIO SENATORIALE N. 3 DEL VENETO) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – R.T.I. S.P.A. E TV INTERNAZIONALE S.P.A.**
pag. 113
- 120) N. 395 dell'11/05/01 **ON. DAVIDE CAPARINI (LEGA NORD) – QUOTIDIANI “IL GIORNALE DI BRESCIA” e “BRESCIA OGGI”**
pag. 113
- 121) N. 396 dell'11/05/01 **ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD – SETTIMANALE “NETTUNO SCANNER NEWS” N. 0**
pag. 124
- 122) N. 397 del 16/05/01 **LUIGI CONTINI (COORDINATORE DI FORZA ITALIA NEL COMUNE DI ALSENO) – COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)**
pag. 96
- 123) N. 398 del 16/05/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano LA REPUBBLICA del 10 maggio 2001)**
pag. 66
- 124) N. 399 del 16/05/01 **DEMOCRATICI DI SINISTRA DI CITTA' DI CASTELLO (FERNANDA CECCHINI SINDACO) – EMITTENTE RADIOTELEVISIVA TEVERE TV**
pag. 33

- 125) N. 400 del 16/05/01 **CENTROSINISTRA UNITO PER CITTA' DI CASTELLO
(FERNANDA CECCHINI SINDACO) – QUOTIDIANO “LA NAZIONE”** pag. 114
- 126) N. 401 del 16/05/01 **ON. DANIELE APOLLONI – QUOTIDIANO “IL
GIORNALE DI VICENZA”** pag. 114
- 127) N. 402 del 16/05/01 **MAURIZIO DIONISIO (MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA
TRICOLORE) – QUOTIDIANO “IL NUOVO”** pag. 114
- 128) N. 403 del 16/05/01 **AVV. FERDINANDO PINTO – SETTIMANALE “ AGORA’ ”** pag. 114
- 129) N. 404 del 16/05/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL
FOGLIO QUOTIDIANO S.R.L. (quotidiano IL FOGLIO del 5 maggio 2001)** pag. 66
- 130) N. 405 del 16/05/01 **DOTT. GIANFREDA PANTALEO – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.** pag. 114
- 131) N. 406 del 16/05/01 **DOTT. ULISSE DI GIACOMO – TVI TELEISERNIA S.R.L.
(emittente televisiva TVI TELEISERNIA)** pag. 33
- 132) N. 407 del 23/05/01 **SIG. GIUSEPPE CREA – WWW.VIRGILIO.IT** pag. 125
- 133) N. 408 del 23/05/01 **ON. ROBERTO CALDEROLI – EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE BERGAMO TV** pag. 27
- 134) N. 409 del 23/05/01 **PARTITO UMANISTA – EDITRICE LA STAMPA S.P.A.
(quotidiano LA STAMPA)** pag. 125
- 135) N. 410 del 23/05/01 **ON. EUGENIO RICCIO – TVI TELEISERNIA S.R.L.
(emittente televisiva TELEISERNIA del 10 e 12 aprile 2001)** pag. 45

136) N. 411 del 23/05/01 ON. EUGENIO RICCIO – TVI TELEISERNIA S.R.L.
(emittente televisiva TELEISERNIA del 13 aprile 2001)

pag. 46

137) N. 412 del 23/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – RCS
EDITORI S.P.A. (periodico SETTE – CORRIERE DELLA SERA del 10 maggio 2001)

pag. 80

138) N. 413 del 23/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - IL
FOGLIO QUOTIDIANO S.R.L. (quotidiano IL FOGLIO QUOTIDIANO del 12 maggio
2001)

pag. 80

139) N. 414 del 23/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL
MESSAGGERO S.P.A. – (quotidiano IL MESSAGGERO del 7 maggio 2001)

pag. 80

140) N. 415 del 23/05/01 GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER TRAVAGLIATO”
PRESSO COMUNE DI TRAVAGLIATO – COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS)

pag. 114

141) N. 416 del 23/05/01 SIG. MATTEO MAGNANO – SERVIZIO “117” DELLA
GUARDIA DI FINANZA

pag. 115

142) N. 417 del 23/05/01 I DEMOCRATICI – QUOTIDIANO ON LINE “AFFARI
ITALIANI”

pag. 115

143) N. 418 del 23/05/01 ELENA FELISATTI E TIZIANO BUTTURINI
(CONSIGLIERI COMUNALI TREZZANO SUL NAVIGLIO) – COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO (MI)

pag. 115

144) N. 419 del 23/05/01 ON. MARIO GATTO – QUOTIDIANO “CORRIERE DI
CASERTA” del 12 maggio 2001

pag. 115

145) N. 420 del 23/05/01 RIFONDAZIONE COMUNISTA (CONSIGLIO REGIONALE LAZIO) – GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

pag. 115

146) N. 421 del 23/05/01 ANDREA DI TEODORO (CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO N. 24 DI SEREGNO) – LUIGI PEREGO (SINDACO COMUNE DI SEREGNO – MILANO)

pag. 115

147) N. 422 del 23/05/01 ARTURO CASTORO (emittenti televisive CANALE 2 RADIO e CANALE 2 TV), GIUSEPPE MAFFEI (emittente televisiva RADIO ALTAMURA UNO) e MICHELE CANNITO (giornale “LA NUOVA MURGIA”) – IMPRESA INDIVIDUALE RADIO REGIO DI DIPALO ALESSIO (emittente radiofonica “RADIO REGIO” del 15 aprile 2001)

pag. 123

148) N. 423 del 23/05/01 L’ULIVO PER RUTELLI – R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO (TG4)

pag. 53

149) N. 424 del 23/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO FELTRI EDITORE E C. S.P.A. – (quotidiano LIBERO del 4 maggio 2001)

pag. 81

150) N. 425 del 23/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE dell’11 maggio 2001)

pag. 49

151) N. 427 del 30/05/01 ON. GIOVANNI MARRAS – R.T.I. S.P.A. – (emittente televisiva CANALE 5 - “STRISCIA LA NOTIZIA”)

pag. 115

152) N. 428 del 30/05/01 PREFETTURA DI MILANO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOSATE (MI)

pag. 96

153) N. 429 del 30/05/01 DOTT. GIAN PAOLO PIGHI – COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR)

pag. 115

154) N. 430 del 30/05/01 **COORDINAMENTO COMUNALE FORZA ITALIA
MONTESCAGLIOSO – (quotidiano “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO” del 26
aprile 2001 – edizione Basilicata - 29 aprile 2001 e 3 maggio 2001 - edizione Matera)**
pag. 116

155) N. 431 del 30/05/01 **ON. ROBERTO ROSSO (FORZA ITALIA) – EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE VIDEOGRUPPO**
pag. 24

156) N. 432 del 30/05/01 **TRASMISSIONE ATTI AL CONSIGLIO PER L’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 31,
LEGGE N. 249/97 –R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO (TG4)**
pag. 48

157) N. 433 del 30/05/01 **TRASMISSIONE ATTI AL CONSIGLIO PER L’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 31,
LEGGE N. 249/97 – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL
RAGGIO VERDE)**
pagg. 42, 49, 50

158) N. 436 del 13/06/01 **ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI ABRUZZO – MOLISE e ONDA TV S.R.L. - SOCIETA’ CLARENA
S.R.L. (emittente VIDEOESSE)**
pag. 14

159) N. 437 del 13/06/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
L’EDITRICE ROMANA S.P.A. (quotidiano IL TEMPO del 25 maggio 2001)** pag. 67

160) N. 438 del 13/06/01 **SOPRA SOCIETA’ PRODUZIONI AUDIOVISIVE S.R.L.
(emittente televisiva ANTENNA 10) – TELEMAT LANCIANO S.R.L. (emittente televisiva
TELEMAT)**
pag. 123

161) N. 439 del 13/06/01 **LUCIANO ZERBINI (FRONTE NAZIONALE SOCIALE) –
RETE TELEVISIVA REATINA R.T.R. S.R.L. (emittente televisiva R.T.R.)**
pag. 24

162) N. 440 del 13/06/01 CARLO SORRENTINO (CANDIDATO SINDACO DEL COMUNE DI BOSCOREALE) – ASSOCIAZIONE CULTURALE CANALE 3 (emittente televisiva locale CANALE 3)

pag. 26

163) N. 465 del 27/06/01 CLARENA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOESSE) – ONDA TV S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA ONDA TV)

pag. 130

164) N. 466 del 27/06/01 ARTURO CASTORO (emittenti televisive CANALE 2 RADIO e CANALE 2 TV) e GIUSEPPE MAFFEI (emittente televisiva RADIO ALTAMURA UNO) – IMPRESA INDIVIDUALE DI DIPALO ALESSIO (emittente radiofonica RADIO REGIO)

pag. 125

165) N. 467 del 27/06/01 SIG. RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO COMUNE DI CANCELLO ARNONE) – SOCIETA' EDITORIALE CORRIERE S.R.L. (quotidiano IL CORRIERE DI CASERTA) e DOSSIER SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA A R.L. (quotidiano IL GIORNALE DI CASERTA)

pag. 3

166) N. 468 del 27/06/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (emittenti televisive TLC TELECAMPIONE 2)

pag. 46

167) N. 469 del 27/06/01 SIG. GIANNI CUSUMANO – T.R.M. TELERADIO DEL MEDITERRANEO S.P.A. (emittente televisiva TRM)

pag. 26

168) N. 500 del 12/07/01 ARNALDO RAO (FRONTE SOCIALE NAZIONALE) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE)

pag. 33

169) N. 501 del 12/07/01 AVV. FRANCAANTONIO GENOVESE (CANDIDATO PER L'ULIVO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 1 – SICILIA 2) – IL TIRRENO S.R.L. (emittente televisiva IL TIRRENO RTT RETE 1)

pag. 46

170) N. 502 del 12/07/01 GUGLIELMO CASTAGNETTI (CANDIDATO PER LA CASA DELLE LIBERTA' NEL COLLEGIO SENATORIALE N. 23 DELLA LOMBARDIA) – TELE RADIO VALLECAMONICA DI FIORA MAURO e C. S.N.C. (emittente radiofonica TELE RADIO VALLECAMONICA)

pag. 46

171) N. 503 del 12 luglio 2001 ASSOCIAZIONE “LA FABBRICA DEL BUON GOVERNO” – SINDACO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN)

pag. 116

172) N. 504 del 12/07/01 FRANCO LA CIVITA (CANDIDATO SINDACO SULMONA) – CLARENA S.R.L. (emittente televisiva VIDEOESSE)

pag. 46

173) N. 505 del 12/07/01 MARCO GHIANI – VIDEOLINA S.P.A. (emittente televisiva VIDEOLINA)

pag. 53

174) N. 506 del 12/07/01 CONSIGLIERI COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

pag. 104

175) N. 507 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI SICILIA - TELESUD 3 S.R.L. (emittente televisiva TELESUD)

pag. 14

176) N. 508 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI SICILIA - TVS TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L. (emittente televisiva TVS TELEVISIONE SIRACUSANA)

pag. 15

177) N. 509 del 12/07/01 SIG. SALVATORE SINATRA (CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI) – D.R.T. DIVISIONI RADIO TELEVISIVE S.R.L. (emittente televisiva CANALE 2)

pag. 27

178) N. 510 del 12/07/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - RCS PERIODICI S.P.A. (periodico OGGI del 9 maggio 2001)

pag. 81

**179) N. 532 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - ANTENNA 3 NORD EST – JULIA
COMUNICAZIONI S.R.L. (emittente televisiva ANTENNA 3)**

pag. 46

**180) N. 533 del 19/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE
S.P.A. (emittente televisiva TLC TELECAMPIONE 2)**

pag. 46

**181) N. 534 del 19/07/01 AVV. GIUSEPPE ARNONE – TELEACRAS S.R.L. (emittente
televisiva TELEACRAS)**

pag. 33

**182) N. 553 del 19/09/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEPORDENONE S.R.L.
(emittente televisiva TELEPORDENONE)**

pag. 47

**183) N. 554 del 19/09/01 ISPETTORATO TERRITORIALE ABRUZZO – MOLISE
MINISTERO COMUNICAZIONI – FINSER “D” TV6 S.R.L. (emittente televisiva TV 6),
TVQ TELEVISIONE QUALITA’ S.R.L. (emittente televisiva TVQ), T.A.R. NUOVA
TELEABRUZZO REGIONALE S.R.L. (emittente televisiva TAR NUOVA
TELEABRUZZO REGIONALE), ONDA TV S.R.L. (emittente televisiva ONDA TV),
SO.PRA. SOCIETA’ PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANTENNA 10 S.R.L. (emittente
televisiva ANTENNA 10), RETE 8 S.R.L. (emittente televisiva RETE 8), DIGITAL S.R.L.
(emittente televisiva TELEGIULIA), TELEPONTE DI SCARPELLI FERNANDO
(emittente televisiva TELEPONTE)**

pag. 15

**184) N. 555 del 19/09/01 TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL CONSIGLIO PER
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’
EDITORIALE UMBRIA VIVA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.**

pag. 13

**185) N. 568 del 4/10/01 UMBERTO BOSSI (LEGA NORD) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TG1, TG2, TG del 29/09/01)**

pag. 35

186) N. 573 del 30/10/01 TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL CONSIGLIO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TVL TV LIBERA

pag. 13

187) N. 574 del 30/10/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA' EDITORIALE QUOTIDIANI S.R.L. (quotidiano CORRIERE DELL'UMBRIA del 2 ottobre 2001)

pag. 87

188) N. 633 dell'11/12/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - TELEFRIULI S.R.L. (emittente televisiva TELEFRIULI)

pag. 15

189) N. 634 dell'11/12/01 FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI – R.T.I. S.P.A.

pag. 116

ANNO 2002

1) N. 13 del 22/01/02 GRUPPO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA DI BENTIVOGLIO (BO) – GRUPPO CONSILIARE DEI P.P.P.

pag. 116

2) N. 14 del 22/01/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE " del 10 agosto 2001)

pag. 82

3) N. 15 del 22/01/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA VITTORIO FELTRI EDITORI S.P.A. (quotidiano "LIBERO " del 18 agosto 2001)

pag. 85

4) N. 28 del 7/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMI 1 e 2 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI MERIDIONALI S.P.A. (quotidiano "IL MATTINO" del 19 dicembre 2001)

pag. 82

5) N. 35 del 19/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' GRUPPO POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. (quotidiano "LA NAZIONE" del 4 gennaio 2002)

pag. 75

6) N. 36 del 19/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' L'EDITRICE ROMANA S.P.A. (quotidiano "IL TEMPO" del 4 gennaio 2002)

pag. 75

7) N. 37 del 19/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano "LA REPUBBLICA" del 6 ottobre 2001)

pag. 87

8) N. 38 del 19/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EDITRICE LA STAMPA S.P.A. (quotidiano "LA STAMPA" del 19 dicembre 2001)

pag. 82

9) N. 39 del 19/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI MERIDIONALI S.P.A. (quotidiano "IL MATTINO" del 4 gennaio 2002)

pag. 75

10) N. 41 del 28/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (periodico "L'ESPRESSO" del 10 gennaio 2002)

pag. 82

11) N. 42 del 28/02/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (periodico "L'ESPRESSO" del 24 gennaio 2002)

pag. 71

12) N. 43 del 28/02/02 RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 505/01/CSP ESPOSTO MARCO GHIANI – SOCIETA' VIDEOLINA S.P.A. (emittente televisiva "VIDEOLINA")

pag. 54

13) N. 44 del 1/03/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 36

14) N. 46 del 27/03/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' R.C.S. EDITORI S.P.A. (quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del 4 gennaio 2002)

pag. 75

15) N. 47 del 27/03/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' R.C.S. EDITORI S.P.A. (quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del 18 febbraio 2002)

pag. 82

16) N. 55 del 28/03/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (GIORNI D'EUROPA)

pag. 36

17) N. 56 del 23/04/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (Telegiornali RAI, Porta a Porta, Il Fatto, Sciuscià, Primo Piano)

pag. 36

18) N. 57 del 23/04/02 ON. GABRIELLA CARLUCCI – R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. ("MAURIZIO COSTANZO SHOW")

pag. 52

19) N. 59 del 9/05/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 5 marzo 2002)

pag. 75

20) N. 60 del 9/05/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA R.C.S. EDITORI S.P.A. (quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del 18 marzo 2002)

pag. 82

21) N. 61 del 9/05/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA R.C.S. EDITORI S.P.A. (quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del 4 marzo 2002)

pag. 82

22) N. 62 del 9/05/02 FRANCESCO ARGERI (CANDIDATO SINDACO NEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE) – QUOTIDIANO "IL GIORNO" (ROZZANO)

pag. 116

23) N. 63 del 9/05/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' AEMME S.A.S. (periodico "LA FINESTRA" del 23 e 24 aprile 2002)

pag. 68

24) N. 64 del 9/05/02 SIG. GUIDO FANARI – QUOTIDIANO “LA NUOVA SARDEGNA” (ORISTANO)

pag. 125

25) N. 72 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMI 1 E 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. (quotidiano “LA NAZIONE” del 20 gennaio 2002)

pag. 75

26) N. 73 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMI 1 E 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ POLIGRAFICI EDITORIALI S.P.A. (quotidiano “LA NAZIONE” del 6 febbraio 2002)

pag. 72

27) N. 74 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano “IL MESSAGGERO” del 12 febbraio 2002)

pag. 72

28) N. 75 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA PROMOSSET S.R.L. (quotidiano “MARTINA SERA” del 20 e 26 febbraio 2002 e dell’8 marzo 2002)

pag. 72

29) N. 76 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO S.R.L. (quotidiano “CORRIERE DEL MEZZOGIORNO” del 13 aprile 2002)

pag. 72

30) N. 77 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano “IL MESSAGGERO” del 6 marzo 2002)

pag. 85

31) N. 78 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano “IL GIORNALE” del 24 aprile 2002)

pag. 83

32) N. 79 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano “IL GIORNALE” del 25 aprile 2002)

pag. 83

33) N. 80 del 14/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ IL SOLE 24 ORE S.P.A. (quotidiano “IL SOLE 24 ORE” del 28 aprile 2002)

- pag. 73**
- 34) N. 81 del 14/05/02 **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano "IL MESSAGGERO" del 7 febbraio 2002)**
- pag. 72**
- 35) N. 82 del 14/05/02 **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DEL GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano "LA REPUBBLICA" del 7 marzo 2002)**
- pag. 83**
- 36) N. 83 del 14/05/02 **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (periodico "PANORAMA" del 24 gennaio 2002)**
- pag. 83**
- 37) N. 84 del 14/05/02 **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 24 gennaio 2002)**
- pag. 72**
- 38) N. 85 del 14/05/02 **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 9 febbraio 2002)**
- pag. 72**
- 39) N. 86 del 14/05/02 **GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA (PROVINCIA DI MODENA) – AMMINISTRATORI LOCALI DI CARPI, NOVI, CAMPOGALLIANO E SOLERA**
- pag. 116**
- 40) N. 87 del 14/05/02 **GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA (PROVINCIA DI MODENA) – SINDACO DI MODENA, GIULIANO BARBOLINI**
- pag. 116**
- 41) N. 88 del 14/05/02 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' DIFFUSIONE EUROPEA S.P.A. (emittente televisiva "TNE TELE NORD EST")**
- pag. 132**
- 42) N. 89 del 14/05/02 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE PROGRAMMI S.R.L. (emittente televisiva "TRIVENETA")**
- pag. 132**
- 43) N. 90 del 14/05/02 **SEN. PAOLO BARELLI E ON. ELIO VITO NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (trasmissione "Sciuscià Edizione Straordinaria" del 26 aprile 2002)**
- pag. 54**

44) N. 101 del 14/05/02 SEN. ANTONELLO FALOMI (VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO PARLAMENTARE “DEMOCRATICI DI SINISTRA – L’ULIVO” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA) NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (trasmissione TG1 del 13 aprile 2002)

pag. 54

45) N. 102 del 21/05/02 ON. ALESSANDRO DE FRANCISCIS, DEPUTATO AL PARLAMENTO NEI CONFRONTI DELLA RENZI COMUNICAZIONE S.R.L. (“LA NOSTRA CASERTA”, edizione maggio 2002)

pag. 84

46) N. 103 del 21/05/02 ON. LUCIANO FORNI (DELEGATO DELLA LISTA “DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – LA MARGHERITA”) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE RADIOTELEVISIVA “ESPANSIONE TV” DI COMO

pag. 117

47) N. 117 del 23/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ VIDEOLINA S.P.A. (emittente televisiva “VIDEOLINA” del 9 maggio 2002)

pag. 28

48) N. 118 del 23/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ VIDEOLINA S.P.A. (emittente televisiva “VIDEOLINA” del 12 e 13 maggio 2002)

pag. 42

49) N. 119 del 30/05/02 MICHELE SPINA (CANDIDATO DEL PARTITO POPOLARE PROGRESSISTA NELLE ELEZIONI PROVINCIALI DI CAMPOBASSO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RADIO TELEMOLISE S.R.L. (emittente televisiva “TELEMOLISE” del 27 aprile 2002)

pag. 52

50) N. 120 del 30/05/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DEL SIGNOR FRANCO SCALISE (quindicinale “3 TRE” del 26 aprile 2002)

pag. 84

51) N. 121 del 30/05/02 ON. DAVIDE CAPARINI - TELELOMBARDIA S.R.L. (emittente televisiva “TELELOMBARDIA”, trasmissione “Prima Serata” del 21 e 23 maggio 2002 e “Buongiorno Lombardia” del 24 maggio 2002)

pag. 42

52) N. 122 del 12/06/02 SIG. EUGENIO CAVAGNIS (CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA “PAESE VIVO” DEL COMUNE DI NEMBRO) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NEMBRO

pag. 117

53) N. 123 del 12/06/02 GIANFRANCO MEDICI E ANTONIO VALIA (DELEGATI DELLA LISTA “VIVERE PERO”) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PERO

pag. 117

54) N. 124 del 12/06/02 POMPEO STANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA DI MANDURIA), ANGELO CANNARILE E GREGORIO TROMBACCA (LA MARGHERITA – MANDURIA), VANNI SHIAVONI (PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA – MANDURIA) E NICOLA DE SARIO (LAICI E RIFORMISTI – MANDURIA) NEI CONFRONTI DEL NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA del 19 maggio 2002

pag. 117

55) N. 125 del 12/06/02 ANGELO CAPRIOTTI (CANDIDATO CAPOLISTA DELLA MARGHERITA – DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ NEL COMUNE DI POMEZIA) NEI CONFRONTI DEL PERIODICO “POMEZIA CITY”

pag. 117

56) N. 126 del 12/06/02 CARLO FELTRE NEI CONFRONTI DEL SINDACO DI CONEGLIANO SIG. FLORIANO ZAMBON

pag. 125

57) N. 127 del 12/06/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano “IL GIORNALE” del 10 maggio 2002)

pag. 72

58) N. 128 del 12/06/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano “IL MESSAGGERO” del 10 maggio 2002)

pag. 72

59) N. 129 del 12/06/02 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ COLONNA 2000 (quotidiano “IL TEMPO” del 10 maggio 2002)

pag. 72

60) N. 131 del 26/06/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE S.P.A. (quotidiano "IL SOLE 24 ORE" del 6 aprile 2002)

pag. 83

61) N. 132 del 26/06/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' R.C.S. EDITORI S.P.A. (quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del 9 aprile 2002)

pag. 83

62) N. 133 del 26/06/02 ROBERTO BERUTTI (COORDINATORE DI FORZA ITALIA PER LA PROVINCIA DI VERCELLI) NEI CONFRONTI DEL PERIODICO "NOTIZIA OGGI"

pag. 117

63) N. 134 del 26/06/02 ON. ROBERTO ROSSO (DEPUTATO DI FORZA ITALIA) E PIERPAOLO FORNARA E FABRIZIO FINOCCHI (CANDIDATI CONSIGLIERI PER IL RINNOVO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI) NEI CONFRONTI DEL PERIODICO "LA SESIA"

pag. 118

64) N. 135 del 26/06/02 BRUNO MAGATTI E ERMANNIO PIZZOTTI (RISPETTIVAMENTE CANDIDATO SINDACO E CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE NELLA CITTA' DI COMO PER LA LISTA "PACO - PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO" NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LA PROVINCIA DI COMO S.P.A. EDITORIALE (quotidiano "La Provincia", edizione del 12, 13, 14 e 15 maggio 2002)

pag.87

65) N. 145 del 10/07/02 PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA (UNITA' DI BASE "G. DI VITTORIO" MESAGNE - BR) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ALFA EDITORIALE S.R.L. (quotidiano "Nuovo quotidiano di Puglia" - edizione Brindisi dell'11 maggio 2002)

pag. 90

66) N. 146 del 10/07/02 DEMOCRATICI DI SINISTRA (FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEAPUANA S.R.L. (emittente televisiva "TELEAPUANA")

pag. 55

67) N. 154 del 25/07/02 LISTA BONINO - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI)

pag. 17

68) N. 156 del 30/07/02 DOTT. FRANCESCO ARDUINO (CANDIDATO SINDACO PER LE ELEZIONI COMUNALI DI DARFO BOARIO TERME – BS) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "Il Giorno" – edizione Brescia Bergamo del 21 maggio 2002)

pag. 87

69) N. 187 del 26/09/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (trasmissione "Onorevole Vee J – Fuori Camera")

pag. 7

70) N. 188 del 9/10/02 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE SPES PUBBLICITA' DI SPECIALE VINCENZO (emittente televisiva "TELE – ONE")

pag. 132

71) N. 189 del 9/10/02 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "CANALE 10"

pag. 132

72) N. 190 del 9/10/02 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEACRAS S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA "TELEACRAS")

pag. 132

73) N. 191 del 9/10/02 CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE ABRUZZO SIGNORI UMBERTO AIMOLA, BRUNO DI MASCI, BRUNO PASSERI, GIANNI MELILLA, LUCIANO D'ALFONSO, EZIO FELLI, TOMMASO GINOBLE, LUCIANO LAPENNA, CESARE D'ALESSANDRO, AUGUSTO DI STANISLAO, CARLO COSTANTINI, ANGELO ORLANDO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "RETE 8"

pag. 129

74) N. 192 del 9/10/02 EMITTENTE TELEVISIVA VIDEO STAR NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE VIDEO ADRANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA "TELE VIDEO ADRANO")

pag. 125

75) N. 193 del 9/10/02 SOCIETA' TELE VIDEO ADRANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "VIDEO STAR"

pag. 125

76) N. 194 del 9/10/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' PUNTO COM S.R.L. (quotidiano "COM" del 12 maggio 2002)

pag. 83

77) N. 195 del 9/10/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 12 giugno 2002)

pag. 73

78) N. 206 del 9/10/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI)

pag. 18

79) N. 207 del 23/10/02 COMITATO ELETTORALE AVV. ANTONIO CARULLO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' M.T.M. (MEDIA PER IL TERZO MILLENNIO) S.R.L. (emittente televisiva "TVR XENON")

pag. 25

80) N. 219 del 7/11/02 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TRIBUNA POLITICA TEMATICA "SVILUPPO SOSTENIBILE")

pag. 8

81) N. 220 del 7/11/02 CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI HERMANIN (CAPOGRUPPO DI "LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA'" ALLA REGIONE LAZIO) NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO ON. FRANCESCO STORACE

pag. 98

82) N. 248 del 3/12/02 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' C.T.S. COMPAGNIA TELEVISIVA SICILIANA S.R.L. (emittente televisiva "C.T.S.")

pag. 133

83) N. 249 del 3/12/02 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "TELEJONICA – TELE 8"

pag. 27

84) N. 252 del 20/12/02 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 (quotidiano "LA REPUBBLICA" del 15 ottobre 2002)

pag. 90

85) N. 253 del 20/12/02 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 5 novembre 2002)

pag. 83

ANNO 2003

1) N. 8 del 22/01/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CANALE 55 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (emittente televisiva "CANALE 55")

pag. 133

2) N. 9 del 22/01/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEFRIULI S.R.L. (emittente televisiva "TELEFRIULI")

pag. 133

3) N. 10 del 22/01/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VIDEOPORDENONE S.R.L. (emittente televisiva "VIDEOREGIONE")

pag. 133

4) N. 11 del 22/01/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (emittente televisiva "TELEPORDENONE")

pag. 133

5) N. 12 del 22/01/03 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE VIDEO ADRANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (emittente televisiva "TELEVIDEO ADRANO")

pag. 134

6) N. 36 del 26/02/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LISSONE (MI)

pag. 98

7) N. 37 del 26/02/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI FORTUNATO GUARNIERI (SINDACO DI CHIOGGIA) pag. 98

8) N. 38 del 26/02/03 IRENE HELL (CAPOGRUPPO CONSILIARE DELLA LISTA CIVICA “DORFLISTE KALTERN CALDARO” NEL COMUNE DI CALDARO) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CALDARO (BOLZANO) (settimanale “GEMEINDEBLATT”) pag. 128

9) N. 39 del 26/02/03 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI) pag. 19

10) N. 52 del 19/03/03 LISTA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (tribuna politica tematica “INIZIATIVE LEGISLATIVE SULL’AMNISTIA E L’INDULTO”) pag. 8

11) N. 89 del 6/05/03 VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 28/00 DA PARTE DELLA SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano “IL GIORNALE” del 20 febbraio 2003) pag. 73

12) N. 92 del 16/05/03 SEN. ANTONIO FALOMI, ON. PAOLO GENTILONI, SEN. STEFANO BOCO E ON. FRANCESCO GIORDANO NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (trasmissione “EXCALIBUR” del 9 maggio 2003) pag. 42

13) N. 101 del 23/05/03 COMITATO NAZIONALE “LA GIUSTA CAUSA – STESSO LAVORO STESSI DIRITTI” NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TRIBUNA REFERENDUM) pag. 30

14) N. 102 del 27/05/03 COMITATO NAZIONALE “LA GIUSTA CAUSA – STESSO LAVORO STESSI DIRITTI” NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (trasmissione “PRIMO PIANO”) pag. 40

15) N. 103 del 4/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano "IL MESSAGGERO")

pag. 125

16) N. 104 del 4/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELLA SE.MA. EDITRICE DI MAUCERI ALESSIA (periodico "LA BACHECA")

pag. 126

17) N. 105 del 4/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IL GIORNALE DI OSTIA (quotidiano "IL GIORNALE DI OSTIA")

pag. 126

18) N. 106 del 4/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE CIOCIARIA OGGI S.R.L. (quotidiano "OSTIA OGGI")

pag. 126

19) N. 122 dell'11/06/03 ON. FERRUCCIO SARO (CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (GR 1 del 22 maggio 2003)

pag. 118

20) N. 123 dell'11/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE "ACQUARIO" (giornale "PORTUS")

pag. 126

21) N. 124 dell'11/06/03 SOCIETA' RADIO DIMENSIONE MUSICA S.R.L. (periodico "DIMENSIONE NEWS") NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE "ACQUARIO" (periodico mensile "VIA AURELIA XX - XXX")

pag. 126

22) N. 140 del 24/06/03 RICHIESTA DI INTERVENTO DEL SEN. ANTONIO FALOMI, ON. PAOLO GENTILONI, SEN. STEFANO BOCO E ON. FRANCESCO GIORDANO NEI CONFRONTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 43

23) N. 141 del 16/07/03 ALFIER MARINA (CANDIDATA SINDACO PER LA LISTA “PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – VERDI AMBIENTE SAN DONA” NEL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ FINEGIL EDITORIALE S.P.A. (quotidiano “LA NUOVA VENEZIA”)

pag.118

24) N. 142 del 16/07/03 SCHEMBARI SALVATORE (CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI RAGUSA) NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’ GULLIVER S.C.R.L. (emittente televisiva in ambito locale “TELE NOVA”), COOPERATIVA TELECENTRO SICILIA A R.L. (emittente televisiva in ambito locale “TELE IBLEA”), TELERADIO MONDO CENTRALE S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale “TMC”) E DELL’IMPRESA INDIVIDUALE MASSARI FILIPPO (emittente televisiva in ambito locale “TELE COMISO”)

pag.118

25) N. 143 del 16/07/03 ALBERICO AMATI (CANDIDATO SINDACO PER IL MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE NEL COMUNE DI LOCOROTONDO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURALE RTS (periodico “PAESE VIVRAI”)

pag. 109

26) N. 144 del 16/07/03 ALBERICO AMATI (CANDIDATO SINDACO PER IL MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE NEL COMUNE DI LOCOROTONDO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ EDITRICE DEL SUD EDISUD S.P.A. (quotidiano “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”)

pag. 118

27) N. 145 del 16/07/03 MASSIMILIANO FEDRIGA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (RADIO RAI del 22 maggio 2003)

pag. 119

28) N. 175 del 24/07/03 AVV. TOMMASO FULFARO (SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE “ARTICOLO 21. LIBERI DI”) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TG1 E TG2 del 5 giugno 2003)

pag. 126

29) N. 176 del 24/07/03 UGO ONORATI (CANDIDATO SINDACO NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARINO) NEI CONFRONTI DEI QUOTIDIANI “OGGI CASTELLI” E “IL RESTO”

pag. 119

30) N. 177 del 24/07/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE – telegiornale del 19 maggio 2003)

pag. 39

31) N. 178 del 24/07/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE – telegiornale del 20 maggio 2003)

pag. 39

32) N. 180 del 30/07/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM PER L'ABOLIZIONE DELLA SERVITU' DI ELETRODOTTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (CANALE 5 - "SPECIALE REFERENDUM")

pag. 29

33) N. 181 del 30/07/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM PER L'ABOLIZIONE DELLA SERVITU' DI ELETRODOTTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (ITALIA 1 - "SPECIALE REFERENDUM")

pag. 29

34) N. 182 del 30/07/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM PER L'ABOLIZIONE DELLA SERVITU' DI ELETRODOTTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (RETE 4 - "SPECIALE REFERENDUM")

pag. 29

35) N. 191 del 16/09/03 GIULIANO BRANDONI (SEGERETARIO DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA DELLE MARCHE) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE)

pag. 55

36) N. 192 del 16/09/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELE FRIULI S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "TELEFRIULI")

pag. 56

37) N. 193 del 16/09/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (emittente televisiva a carattere locale "TELEPORDENONE" – trasmissione "IL RING" del 6 maggio 2003)

pag. 56

38) N. 194 del 16/09/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO TELE PORDENONE S.R.L. (emittente televisiva a carattere locale "TELEPORDENONE")

pag. 16

39) N. 196 del 16/09/03 LEGA FRIULI FUARCE FRIUL NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE FVG S.P.A. (quotidiano "MESSAGGERO VENETO" del 16 marzo 2003)

pag. 83

40) N. 218 dell'8/10/03 SEN. ROBERTO MANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LI. RA. S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "LIRATV")

pag. 10

41) N. 225 del 22/10/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SO.SVI.CO. S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "VIDEOBOLZANO 33")

pag. 13

42) N. 230 del 4/11/03 DOTT.SSA ALESSANDRA SPADA (CANDIDATA CAPOLISTA DELLA LISTA ALTERNATIVA ROSA ALTERNATIVE – ENROSADIRA NELLE ELEZIONI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' S.E.T.A. S.P.A. (quotidiano "ALTO ADIGE")

pag. 119

43) N. 232 dell'11/11/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEQUATTRO S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "TELEQUATTRO")

pag. 39

44) N. 238 del 20/11/03 ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI DELLA LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale CANALE 5 – programma "SUPER PARTES")

pag. 9

45) N. 239 del 20/11/03 ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI DELLA LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale ITALIA 1 – programma "SUPER PARTES")

pag. 9

46) N. 240 del 20/11/03 ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI DELLA LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale RETE 4 – programma "SUPER PARTES")

pag. 9

47) N. 241 del 26/11/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale CANALE 5 – programmi “SPECIALE REFERENDUM”)

pag. 29

48) N. 242 del 26/11/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale ITALIA 1 – programmi “SPECIALE REFERENDUM”)

pag. 29

49) N. 243 del 26/11/03 LISTA BONINO E COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM SULL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale RETE 4 – programmi “SPECIALE REFERENDUM”)

pag. 29

50) N. 244 del 26/11/03 ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DELLA LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A. (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI)

pag. 17

51) N. 245 del 26/11/03 ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DELLA LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A. (TRIBUNA POLITICA TEMATICA “IMMIGRAZIONE, LA LEGGE BOSSI – FINI”)

pag. 25

52) N. 247 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA “TELEMED”

pag. 134

53) N. 248 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TIRRENO SAT”

pag. 134

54) N. 249 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TRIS”

pag. 134

55) N. 250 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE 9”

pag. 134

- 56) N. 251 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TFN – TELERADIO NISSA"**
pag. 135
- 57) N. 252 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE NOVA" (telegiornale del 5 giugno 2003)**
pag. 135
- 58) N. 253 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CTS"**
pag. 135
- 59) N. 254 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RTP RETE DUE – RADIO TELEVISIONE PELORITANA" (MESSAGGI AUTOGESTITI del 10 maggio 2003)**
pag. 135
- 60) N. 255 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RTP – RADIO TELEVISIONE PELORITANA " (programma "CLIC ELEZIONI" del 22 maggio 2003)**
pag. 135
- 61) N. 256 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T.G.S."**
pag. 135
- 62) N. 257 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CIAK TELESUD"**
pag. 136
- 63) N. 258 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO 66"**
pag. 136
- 64) N. 259 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T.S.E."**
pag. 136
- 65) N. 260 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESUD"**
pag. 136
- 66) N. 261 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO SR"**
pag. 136
- 67) N. 262 del 10/12/03 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "EURO TV"**
pag. 136

68) N. 263 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECINEFORUM"

pag. 136

69) N. 264 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "SICILIAUNO"

pag. 137

70) N. 265 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T.S.B."

pag. 137

71) N. 266 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "D1 TELEVISION"

pag. 137

72) N. 267 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO TRIANGOLO"

pag. 137

73) N. 268 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE MARTE"

pag. 137

74) N. 269 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEIBLEA"

pag. 137

75) N. 270 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO REGIONE"

pag. 138

76) N. 271 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "D2 CHANNEL"

pag. 138

77) N. 272 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIP – VIDEO POINT"

pag. 138

78) N. 273 del 10/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE NOVA"

pag. 138

79) N. 276 del 17/12/03 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SETA S.P.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA (quotidiano "TRENTINO" del 22 ottobre 2002) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 90

80) N. 277 del 17/12/03 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano "LA REPUBBLICA" dell'11 luglio 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 90

81) N. 278 del 17/12/03 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (periodico "PANORAMA" del 31 luglio 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 90

82) N. 279 del 17/12/03 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI S.P.A. (quotidiano "L'ADIGE" dell'11 luglio 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 90

83) N. 280 del 17/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' T.G.S. S.P.A. (emittente televisiva in ambito locale "T.G.S.")

pag. 138

84) N. 281 del 17/12/03 DUNJA TASSIELLO (CANDIDATA ALLE ELEZIONI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO NELLA LISTA ALTERNATIVA ROSA ALTERNATIVE - ENROSADIRA) NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

pag. 119

85) N. 282 del 17/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE IN AMBITO LOCALE "CANALE 50"

pag. 138

86) N. 283 del 17/12/03 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE "TV OGGI" E "TELECOLORE SALERNO"

pag. 128

ANNO 2004

1) N. 12 del 21/01/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO "LA GRANDE PROVINCIA")

pag. 99

2) N. 13 del 21/01/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO RADICALE"

pag. 99

3) N. 21 dell'11/02/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO MEDITERRANEO"

pag. 139

4) N. 22 dell'11/02/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano "LA REPUBBLICA" del 25 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 90

5) N. 23 dell'11/02/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SETA SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA (quotidiano "Trentino" dell'11 luglio 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

6) N. 24 dell'11/02/04 RADIO NBC S.A.S. (emittente radiofonica in ambito regionale "NBC RETE REGIONE") NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SO.SVI.CO. S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "VIDEObolzano 33")

pag. 127

7) N. 31 del 10/03/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO S.R.L. (quotidiano "CORRIERE DEL MEZZOGIORNO" del 6 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

8) N. 32 del 10/03/04 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL ALTO ADIGE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SO.SVI.CO. S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "VIDEObolzano 33")

pag. 100

9) N. 44 del 6/04/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A. (quotidiano "LA NUOVA SARDEGNA" del 30 gennaio 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

10) N. 45 del 6/04/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SETA SOCIETA' EDITORIALE IL GAZZETTINO S.P.A. (quotidiano "IL GAZZETTINO" del 26 febbraio 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

11) N. 46 del 6/04/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "IL RESTO DEL CARLINO" del 7 febbraio 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

12) N. 47 del 6/04/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE L'ADIGE S.P.A. (quotidiano "L'ADIGE" del 10 ottobre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 139

13) N. 66 del 6/05/04 FORZA CODACONS LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (edizioni serali dei TELEGIORNALI Rai del 16 e 19 aprile 2004 e della trasmissione "PORTA A PORTA")

pag. 61

14) N. 67 del 19/05/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' FINEGIL EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "IL TIRRENO" del 22 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

15) N. 68 del 19/05/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' FINEGIL EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "IL TIRRENO" del 30 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

16) N. 69 del 19/05/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "LA NAZIONE" del 22 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 91

17) N. 70 del 19/05/04 ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano "LA NAZIONE" del 30 novembre 2003) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 92

18) N. 76 del 25/05/04 ASSOCIAZIONE "UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA" NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale ITALIA 1) – (telegiornale "STUDIO APERTO" – 26 aprile – 10 maggio 2004)

pag. 43

19) N. 77 del 25/05/04 ASSOCIAZIONE “UNITI NELL’ULIVO PER L’EUROPA” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale RETE 4) – (telegiornale “TG 4” – 26 aprile – 10 maggio 2004)

pag. 43

20) N. 83 del 27/05/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ LA7 TELEVISIONI S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale LA7) – (trasmissione “OTTO E MEZZO” del 19 maggio 2004)

pag. 56

21) N. 84 del 27/05/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale CANALE 5) – (TG5 del 18 maggio 2004)

pag. 57

22) N. 85 del 27/05/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittenti televisive a carattere nazionale RAI UNO, RAI DUE E RAI TRE) – (TG3 dell’11 maggio 2004, TG2 del 16 maggio 2004, TG1 del 18 maggio 2004, “BATTI E RIBATTI” del 17 maggio 2004, “BALLARO” del 18 maggio 2004 e “PORTA A PORTA” del 19 maggio 2004)

pag. 57

23) N. 86 del 3/06/04 SALVATORE MARINO E YSELA CECCOMANCINI (RISPETTIVAMENTE CANDIDATO PRESIDENTE E CANDIDATA CONSIGLIERE ALLA PROVINCIA DI PESCARA PER IL MOVIMENTO POLITICO “LEGA SUD AUSONIA”) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE “TVQ” DI PESCARA

pag. 131

24) N. 87 del 3/06/04 MARCO BORRACCETTI – AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PADOVA

pag. 126

25) N. 88 del 3/06/04 FRANCESCO NAPOLI (CANDIDATO SINDACO NELLA LISTA “RENDE PER TUTTI” PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RENDE – CS) NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RENDE

pag. 119

26) N. 89 del 3/06/04 DANIELE BRONZETTI (SEGRETARIO DI SEZIONE DEL PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO DI MARINI SANTARCANGELO DI ROMAGNA) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

pag. 120

27) N. 90 del 3/06/04 MICHELE SACCHI (CANDIDATO SINDACO DI "L'ULIVO – CENTROSINISTRA PER NOCETO" NEL COMUNE DI NOCETO) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E DELLA GAZZETTA DI PARMA

pag. 120

28) N. 91 del 3/06/04 PIER PAOLO ARLATI (CANDIDATO CONSIGLIERE DI "INSIEME PER MERATE" NEL COMUNE DI MERATE) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MERATE

pag. 120

29) N. 92 del 3/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO TELEPORDENONE S.R.L. (emittente televisiva "TELEPORDENONE")

pag. 15

30) N. 93 del 3/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CANALE 55 (emittente televisiva "CANALE 55")

pag. 16

31) N. 94 del 3/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittenti televisive RAI UNO – RAI DUE E RAI TRE) – (TG1, TG2, TG3 e "PRIMO PIANO")

pag. 56

32) N. 95 del 3/06/04 LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE – "PRIMO PIANO" - 10 aprile – 21 maggio 2004)

pag. 57

33) N. 96 del 3/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LA7 TELEVISIONI S.P.A. (emittente televisiva LA7)

pag. 57

34) N. 97 del 3/06/04 LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI UNO – "PORTA A PORTA" - 10 aprile – 27 maggio 2004)

pag. 58

**35) N. 98 del 3/06/04 LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE – “BALLARO”
- 10 aprile – 1 giugno 2004)**

pag. 58

**36) N. 99 del 3/06/04 LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI UNO – “UNO
MATTINA” - 10 aprile – 28 maggio 2004)**

pag. 59

**37) N. 108 dell'8/06/04 ASSOCIAZIONE “UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA” NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva RAI 4 – “TG4” - 27
maggio – 2 giugno 2004)**

pag. 43

**38) N. 109 dell'8/06/04 LISTA BONINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE – “TG3” - 10
aprile – 31 maggio 2004)**

pag. 44

**39) N. 110 dell'8/06/04 DOTT.SSA SERAFINA RITA ANANIA (CANDIDATA
PRESIDENTE ALLA PROVINCIA DI CROTONE) E ING. FRANCESCO FABBIANO
(SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE NUOVO PSI) NEI
CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE “RADIO TELE
INTERNATIONAL” DI CROTONE**

pag. 120

**40) N. 111 dell'8/06/04 MARIO PUIATTI (CANDIDATO PRESIDENTE NELLE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE) NEI
CONFRONTI DEL QUOTIDIANO “IL MESSAGGERO VENETO”**

pag. 93

**41) N. 112 dell'8/06/04 GIORGIO PIRONI (DELEGATO DELLA “LISTA DELLA
CITTA' ITALO LAZZARINI” PER IL RINNOVO DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA
MARINA) NEI CONFRONTI DEL SINDACO GIANNI SCENNA E
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BELLARIA IGEA MARINA**

pag. 120

**42) N. 113 dell'8/06/04 MARIA TERESA ANNOVAZZI (CANDIDATO SINDACO PER
LA LISTA “PER FARA” PER IL RINNOVO DEL COMUNE DI FARA NOVARESE)
NEI CONFRONTI DEL PERIODICO “TRIBUNA NOVARESE”**

pag. 120

43) N. 114 dell'8/06/04 ADRIANA RITA GRAZIA NERI E GIORGIO MOSCONI DELLA LISTA LAICI RIFORMISTI DI RIMINI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

pag. 121

44) N. 135 del 9/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' LA7 TELEVISIONI S.P.A. (emittente televisiva LA7 – 5 maggio – 31 maggio 2004)

pag. 59

45) N. 136 del 9/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva ITALIA 1 – 5 maggio – 31 maggio 2004)

pag. 59

46) N. 137 del 9/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva RETE 4 – 5 maggio – 31 maggio 2004)

pag. 59

47) N. 138 del 9/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva CANALE 5 – 5 maggio – 31 maggio 2004)

pag. 59

48) N. 139 del 9/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittenti televisive RAI UNO, RAI DUE E RAI TRE – 5 maggio – 31 maggio 2004)

pag. 56

49) N. 140 del 10/06/04 VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 28 DEL 2000 DA PARTE DELLA SOCIETA' DEI GIORNALISTI S.R.L. (quotidiano "ULTIME NOTIZIE REGGIO" del 29 maggio 2004)

pag. 87

50) N. 141 del 10/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO TELEPORDENONE S.R.L. (emittente televisiva TELEPORDENONE)

pag. 102

51) N. 142 del 10/06/04 ASSOCIAZIONE LISTA CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittenti televisive RAI DUE E RAI TRE)

pag. 128

52) N. 143 del 10/06/04 FERLENGA CATERINA E GALBUSERA LUIGIA (DELEGATE DELLA LISTA SALVI – ZAFFANELLA NEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' S.E.S.A.A.B. S.P.A. (quotidiano "L'ECO DI BERGAMO")

pag. 52

53) N. 146 del 24/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' JULIA COMUNICAZIONI S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "ANTENNA TRE NORDEST TRIESTE")

pag. 16

54) N. 147 del 24/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' JULIA COMUNICAZIONI S.R.L. (emittente televisiva in ambito locale "ANTENNA TRE NORDEST TRIESTE") – (MESSAGGIO AUTOGESTITO GRATUITO del 25 maggio 2004)

pag. 16

55) N. 148 del 24/06/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CANALE 55 (emittente televisiva in ambito locale "CANALE 55") – (MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI del 25 maggio 2004)

pag. 16

56) N. 149 del 24/06/04 FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI AREZZO E FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI DI AREZZO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO

pag. 96

57) N. 162 del 14/07/04 STEFANO DILIPERI (CANDIDATO CONSIGLIERE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA) NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA"

pag. 121

58) N. 163 del 14/07/04 CONSIGLIERE COMUNALE SECONDO MALAGUTI (LISTA CIVICA "BAGNOLO PER TUTTI" NEL RINNOVO DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BAGNOLO IN PIANO

pag. 96

59) N. 164 del 14/07/04 GIANCARLO BERTACCHINI (SINDACO USCENTE DEL COMUNE DI MARANELLO E CANDIDATO CONSIGLIERE ALLA PROVINCIA DI MODENA) NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DI MODENA"

pag. 121

60) N. 165 del 14/07/04 APOLLONIO TUNDO (CANDIDATO CONSIGLIERE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA PER IL RINNOVO DELLA PROVINCIA DI LECCE – COLLEGIO DI GALATINA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva in ambito nazionale CANALE 5 – trasmissione “LA SAI L’ULTIMA VIP” del 5 giugno 2004)

pag. 121

61) N. 166 del 14/07/04 LIDIA ZAFFARONI (CANDIDATA CONSIGLIERE PER LA LISTA CIVICA “INSIEME PER CASTELLANZA” NEL RINNOVO DEL COMUNE DI CASTELLANZA) NEI CONFRONTI DEL SIGNOR LIVIO FRIGOLI (SINDACO USCENTE DI CASTELLANZA)

pag. 121

62) N. 167 del 14/07/04 STEFANO TASSI (SEGRETARIO DI “DEMOCRAZIA DEI VALORI” DI PIACENZA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE LIBERTA' S.P.A. (quotidiano “ LIBERTA' ”)

pag. 123

62) N. 168 del 14/07/04 ANDREA CATENA (SEGRETAIO PROVINCIALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI CHIETI) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETE 8”

pag. 96

64) N. 169 del 14/07/04 ANDREA CATENA (SEGRETARIO PROVINCIALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI CHIETI) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “ANTENNA 10”

pag. 96

65) N. 170 del 14/07/04 GIANFRANCO LECCA (SEGRETARIO REGIONALE DI “AUTONOMIA SOCIALISTA SARDEGNA NUOVO PSI”) E AVV. FRANCESCO CARBONI (CANDIDATO NELLA LISTA “AUTONOMIA SOCIALISTA SARDEGNA NUOVO PSI” PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A. (quotidiano “LA NUOVA SARDEGNA”)

pag. 67

66) N. 171 del 14/07/04 ROBERTO BERARDELLI (CANDIDATO PER LE LISTE “NO EURO”, “LEGA PADANIA LOMBARDIA” E “FRONTE CRISTIANO”) E PIERGIORGIO SIRTORI (CANDIDATO PER LE LISTE “VERDI AUTONOMISTI” E “MOVIMENTO PER LA PACE”) NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA PROVINCIA DI MILANO NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA “TELELOMBARDIA”

pag. 34

67) N. 172 del 14/07/04 ALBERTO BRESSAN E GIANMARIO MUNARI (RISPETTIVAMENTE CONSIGLIERE COMUNALE E PRESIDENTE DEL CIRCOLO TERRITORIALE DI ALLEANZA NAZIONALE DI SCHIO) NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCHIO (periodico "INFORMA SCHIO")

pag. 97

68) N. 173 del 14/07/04 PARLAMENTARI GREGORIO DELL'ANNA, LUIGI LAZZARI, IVANO LECCISI, UGO LISI, ACHILLE VILLANI MAGLIETTA, FRANCESCO CHIRILLI, GIORGIO COSTA E SALVATORE MELELEO NEI CONFRONTI DELL'AMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

pag. 103

69) N. 174 del 14/07/04 MASSIMO ZAMBON (CANDIDATO SINDACO PER LA LISTA "NUOVA SAN POLO - LEGA NORD") e ALESSANDRO VERLENGA (COORDINATORE DI NUOVA SAN POLO - LEGA NORD) NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN POLO DI PIAVE (TV)

pag. 97

70) N. 175 del 14/07/04 AVV. MASSIMO TAITI (CANDIDATO SINDACO PER LA LISTA "TAITI PER PRATO" NEL RINNOVO DEL COMUNE DI PRATO) E DAL DOTTOR VITTORIO GIUGNI (CANDIDATO PRESIDENTE ALLA PROVINCIA DI PRATO PER LA LISTA "TAITI PER PRATO") NEI CONFRONTI DEI QUOTIDIANI "LA REPUBBLICA", "IL GIORNALE DI TOSCANA" E "IL CORRIERE DI PRATO"

pag. 92

71) N. 176 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CTS"

pag. 139

72) N. 177 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIP TV - VIDEO POINT"

pag. 139

73) N. 178 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T.G.S." (MESSAGGI AUOTGESTITI A PAGAMENTO del 28 maggio 2004)

pag. 139

74) N. 179 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEOMED"

pag. 139

75) N. 180 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO ONE"

pag. 140

- 76) N. 181 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO FANTASY"**
pag.140
- 77) N. 182 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE ENNA"**
pag. 140
- 78) N. 183 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T.G.S."**
pag. 140
- 79) N. 184 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TIRRENO SAT"**
pag. 140
- 80) N. 185 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA DEL MEDITERRANEO"**
pag. 140
- 81) N. 186 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED"**
pag. 141
- 82) N. 187 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TVM – TELE VIDEO MARKET"**
pag. 141
- 83) N. 188 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED 2"**
pag. 141
- 84) N. 189 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO 66"**
pag. 141
- 85) N. 190 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO SR" (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI del 30 maggio 2004)**
pag. 141
- 86) N. 191 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TRIS"**
pag. 141
- 87) N. 192 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO TRIANGOLO – TELE STAMPA SUD"**
pag. 142
- 88) N. 193 del 14/07/04 **PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "D1 TELEVISION"**
pag. 142

89) N. 194 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO RANDAZZO – EURO TV"

pag. 142

90) N. 195 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CANALE 9"

pag. 142

91) N. 196 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TRIS" (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI del 6 giugno 2004)

pag. 142

92) N. 197 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO SR"

pag. 143

93) N. 198 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEO 66" (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI dell'8 giugno 2004)

pag. 143

94) N. 199 del 14/07/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TV7"

pag. 143

95) N. 200 del 14/07/04 ELEONORA SENTUTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RETEMEDIA S.C.R.L. (periodico "TIBURNO")

pag. 126

96) N. 201 del 14/07/04 GIOVANNI BELLO NEI CONFRONTI DEI GIORNALI "CORRIERE DELLA SERA", "LA STAMPA", "IL GAZZETTINO", "LA VOCE DI ROVIGO", "IL MATTINO DI PADOVA", "IL CORRIERE DEL VENETO", "L'ESPRESSO" E "PANORAMA"

pag. 127

97) N. 216 del 4/08/04 LUCIO NICOLA LIVRAGHI SANSONE (CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI LECCE PER IL MOVIMENTO "INSIEME A SINISTRA") E DELL'ANNA MAURIZIO (COORDINATORE DEL MOVIMENTO "INSIEME A SINISTRA") NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELERAMA"

pag. 34

98) N. 217 del 4/08/04 LUCIO NICOLA LIVRAGHI SANSONE (CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI LECCE PER IL MOVIMENTO “INSIEME A SINISTRA”) E DELL’ANNA MAURIZIO (COORDINATORE DEL MOVIMENTO “INSIEME A SINISTRA”) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELERAMA” (trasmissione “ELECTION DAY”)

pag. 34

99) N. 218 del 4/08/04 LUCIO NICOLA LIVRAGHI SANSONE (CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI LECCE PER IL MOVIMENTO “INSIEME A SINISTRA”) E DELL’ANNA MAURIZIO (COORDINATORE DEL MOVIMENTO “INSIEME A SINISTRA”) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ALFA EDITORIALE S.R.L. (“NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA”)

pag. 61

100) N. 219 del 4/08/04 CLAUDIO NOGARA (COORDINATORE DEL CIRCOLO ALTA BRIANZA DI ALLEANZA NAZIONALE DI MARIANO COMENSE) NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARIANO COMENSE (periodico “L’INFORMATORE COMUNALE”)

pag. 97

101) N. 220 del 4/08/04 AVV. NICOLA CIOCIA (COMMISSARIO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA FIAMMA TRICOLORE) NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE 10”

pag. 143

102) N. 243 del 13/10/04 CONSIGLIERI REGIONALI MAURIZIO DINELLI (PRESIDENTE DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA ALLA REGIONE TOSCANA), MAURIZIO BIANCONI (PRESIDENTE DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE ALLA REGIONE TOSCANA) E MARCO CARRARESI (PRESIDENTE DEL GRUPPO UDC ALLA REGIONE TOSCANA) NEI CONFRONTI DELLA GIUGNTA REGIONALE DELLA TOSCANA E DELLE EMITTENTI TELEVISIVE TOSCANE “TELETRURIA”, “TELEGRANDUCATO”, “CANALE 10”, “ANTENNA 3”, “TELEGOLFO”, “TELETIRRENO”, “RTV2”, “CANALE 39”, “TELEVALDIMAGRA”, “VIDEOFIRENZE”, “TOSCANA CHANNEL”, “ITALIA 7”, “TOSCANA TV”, “TVL”, “TV PRATO”, “CANALE 3 SIENA”, “CANALE 50”, “ANTENNA 5”, “NOI TV” E “TELERIVIERA”

pag. 104

103) N. 244 del 13/10/04 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEO TRIANGOLO – TELE STAMPA SUD” (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO)

pag. 143

104) N. 245 del 13/10/04 ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DI SABINO ALTABELLO (CONSIGLIERE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA ALLA REGIONE BASILICATA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ALICE MULTIMEDIALE S.R.L. (quotidiano "LA NUOVA BASILICATA")

pag. 93

105) N. 271 del 10/12/04 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano "LA REPUBBLICA" del 16 settembre 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 92

106) N. 272 del 10/12/04 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano "IL GIORNALE" del 23 settembre 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 92

107) N. 273 del 10/12/04 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' EDI.ME S.P.A. (quotidiano "IL MATTINO" del 27 ottobre 2004) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 28/00

pag. 92

INDICE ANALITICO

A

- **Accesso**
- *parità di accesso*
 - *nella comunicazione politica*
pag. 24
 - *nell'informazione politica*
pag. 33
- *nei messaggi politici autogestiti gratuiti*
pag. 17
- *situazione giuridica dell'accesso alla comunicazione politica*
pag. 6 e 26
- *negazione dell'accesso*
pag. 26
- **Adeguamento spontaneo agli obblighi di legge**
- *nei sondaggi politici ed elettorali*
pagg. 90 – 92
- *nella comunicazione istituzionale*
pag. 103

C

- **Comunicazione istituzionale**
- *e comunicazione politica* pag. 3
- *e cronaca giornalistica* pag. 100
- *e informazione* pag. 102
- *e messaggi politici autogestiti*
pag. 100
- *incompetenza* pagg. 98 - 99
- *presupposti e requisiti* pag. 96
- *presidio sanzionatorio* pag. 101
- *ufficialità della comunicazione ed impersonalità della forma*
pag. 97
- *divieto di comunicazione istituzionale e pubbliche amministrazioni*
pagg. 104 - 105
- **Contenuto non elettorale**
- *nell'informazione* pag.54
- *nell'esposto* pag. 128

- **Comunicazione politica**
 - *presupposti oggettivi e soggettivi* pag. 3
 - *e libertà di manifestazione del pensiero* pag. 6
 - *rilevante esposizione di opinioni e valutazioni politiche – rapporto con l'informazione* pag. 7
 - *elementi strutturali e mancata partecipazione dell'avente diritto* pagg. 24 – 26
 - *partecipazione dei soggetti aventi diritto nei referendum* pag. 29
 - *ripristino e riserva di spazi alle liste di candidati* pag. 28
 - **Contraddittorio**
 - *garanzia del contraddittorio* pag. 24
 - **Cessazione della materia del contendere**
 - *per disponibilità al ripristino nella comunicazione politica* pagg. 26- 27
 - *e condotta dell'emittente nell'informazione* pagg. 33 - 34
 - **Conduzione**
 - *nell'informazione* pagg. 47 - 50
- D**
- **Diritto di cronaca** pagg. 37 - 38
 - **Denuncia**
 - *Incompletezza*
 - *nella comunicazione* pag. 108 e ss.
 - *nell'indicazione della data e orario della trasmissione* pag. 114
 - *nell'indicazione delle emittenti* pag. 114
 - *integrazione successiva* pag. 128
 - *genericità* pagg. 128 – 129
 - *e ritiro* pag. 131
 - *trasmissione tardiva* pag. 132 - 144

- **Delibera di sospensione applicazione misure sanzionatorie**
pag. 48

E

- **Esponenti politici**
 - *presenza nell'informazione*
pagg. 38 e 41
- **Emittenti radiotelevisive locali**
pagg.148 - 151

- *qualificazione*
pag. 45
- *critica politica*
pag. 35
- *completezza ed imparzialità*
pagg. 41 - 45
- *assenza della trasmissione di documentazione istruttoria*
pag. 45
- *presenza di candidati e politici*
pagg. 55 - 59
- *parità di accesso*
 - *televisiva* pag.51
 - *a mezzo stampa* pag. 52
- *soggetto esponente non legittimato*
pag. 61

G

- **Garanzia dell'accesso**
pag. 28

- **Inosservanza del termine**
 - *nella presentazione dell'esposto*
pag. 108

I

- **Informazione**
 - *struttura e contenuti del programma di approfondimento informativo*
pagg. 35- 40
 - *ed opinioni politiche*
pag. 24
 - *imparzialità e correttezza*
pagg. 36 – 37 e 95
 - *area dell'informazione*
pagg. 37 - 40

- **Improcedibilità**
 - *incompleto invio della denuncia ai destinatari*
pag. 108
 - *incompleta documentazione probatoria*
pag. 110
 - *inosservanza del termine*
pag. 108
 - *assenza della riferibilità dell'esposto al denunciante*
pag. 123

- *manca della firma nell'esposto*

pag. 123

- *assenza di legittimazione nel denunciante*
- pagg. 123 – 124 e 127

- *integrazione successiva dell'esposto*

pag. 128

- **Inammissibilità**

- *della denuncia in generale*
- pag. 130

- *nei messaggi politici autogestiti*

pag. 14

- *nella comunicazione politica*
- pag. 10

L

- **Legittimazione**

- *soggetto politico*

pag. 127

- **Libertà di manifestazione del pensiero**

- *e riequilibrio*

pag. 28

M

- **Messaggi politici autogestiti**

- *gratuiti e a pagamento*

pagg. 13 e 17

- *valutazioni etiche e non giuridiche*
- pag. 13

- *contenuto*

pag. 14

- *adeguamento spontaneo*

pagg. 15 – 16

- *messaggi politici autogestiti gratuiti e potere della Commissione parlamentare di Vigilanza*

pag. 18

- *provvedimenti di ripristino*

pag. 13

- **Messaggi politici elettorali**

- *su quotidiani e periodici*

pagg. 65 - 68

- *forme di messaggio*

pag. 65

- *riconoscibilità*

pagg. 65 - 66

- *insussistenza della fattispecie*

pag. 65

- *provvedimenti di archiviazione:*

- *violazione successiva alla campagna elettorale*

- *condotta riparatoria*
pag. 67

- *provvedimenti sanzionatori*
pag. 68

- **Presupposizione**
pag. 38

- **Perentorietà del termine**
pag. 109

P

- **Parità di trattamento**
 - *nella comunicazione politica*
pag. 29
 - *nei messaggi politici autogestiti gratuiti*
pag. 19

- **Periodo elettorale**
pag. 24

- **Principio di proporzionalità**
pag. 34

- **Principio del “ne bis in idem”**
pag. 128

- **Principio di equità**
pagg. 9 e 37

- **Potere di segnalazione**
pag. 37

R

- **Referendum e assegnazione dello spazio per posizioni astensionistiche**
pag. 30

- **Rimessione della delibera al Consiglio**
pag. 108

- **Riunione procedimenti**
pag. 42

- **Rifiuto dell’esponente**
 - *e comunicazione politica*
pag. 24

- **Ripristino**
 - *nell’informazione e obbligo del contraddittorio nei programmi di approfondimento*
pagg. 59 - 60

S

- Sanzione accessoria

- *nell'informazione*

pag. 44

Sondaggi politici ed elettorali

- *a mezzo stampa quotidiana e periodica*

pag. 80

- *televisivi*

pag. 80

- Elementi della nota informativa:

- *soggetto realizzatore e assenza di pubblicazione sul sito informatico*

pagg. 71 – 73

- *soggetto realizzatore*

pag. 74

- *soggetto realizzatore, metodo, numero persone e data*

pagg. 76 – 77

- *soggetto realizzatore, committente e acquirente*

pag. 78

- *soggetto realizzatore e data – assenza della pubblicazione sul sito informatico*

pag. 79

- *Assenza della nota informativa e della pubblicazione sul sito informatico*

pagg. 85 – 86

- *Divieto di pubblicazione nel periodo protetto*

pagg. 87 – 88

- *Assenza di alcuni elementi informativi*

pagg. 82 - 85

- *Diffusione di sondaggi televisivi*

pag. 89

- *Archiviazioni*

pag. 93

- Spazi di comunicazione politica

- *obbligatorietà dell'offerta*

pag. 6

- *criterio di ripartizione nelle tribune*

pag. 8 – 9

- *nei referendum*

pag. 29

- Spazi di informazione politica

- *scarsa partecipazione*

pag. 58

- *assenza di partecipazione*

pag. 57 e ss.

- Sproporzione tempi e spazi

- *nell'informazione*

pag. 47

- Sospensione procedure sanzionatorie

pag. 47

T

- Trasmissione tardiva di documentazione

- *nei messaggi politici autogestiti*

pagg. 14 - 15

- *nell'informazione*

pag. 46

- *nella comunicazione istituzionale*

pag. 104

- **Tardività dell'esposto**
 - *e garanzia del contraddittorio*
pag. 53

- **Tematiche a contenuto sociale**
pag. 7

- **Tema referendario**
pag. 36

U

- **Unità temporale par condicio**
pag. 41